

## RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 22 al 28 maggio 1997)

### INDICE

BORNACIN: sulla società Tarros spa (4-01387) (risp. BURLANDO, <i>ministro dei trasporti e della navigazione</i> )	Pag. 2245	CURTO: sulla grave situazione in cui versa l'agricoltura meridionale (4-01367) (risp. TREU, <i>ministro del lavoro e della previdenza sociale</i> )	Pag. 2258
sulla concessione della cittadinanza italiana al signor Chan Ren Yih (4-02048) (risp. NAPOLITANO, <i>ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile</i> )	2247	DE CAROLIS: sulla sanità militare (4-00948) (risp. ANDREATTA, <i>ministro della difesa</i> )	2261
sull'amministrazione comunale di Ortonovo (La Spezia) (4-04103) (risp. NAPOLITANO, <i>ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile</i> )	2248	DE CORATO: sulle dichiarazioni del consigliere della Lega Nord, Giuseppe Babbini (4-02110) (risp. NAPOLITANO, <i>ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile</i> )	2263
BORTOLOTTI: sull'eliminazione di varie tratte ferroviarie da parte delle Ferrovie dello Stato spa (4-03992) (risp. BURLANDO, <i>ministro dei trasporti e della navigazione</i> )	2249	DI BENEDETTO: sulla grave irregolarità in cui versano gli organi del comune di Castel del Monte (L'Aquila) (4-02492) (risp. NAPOLITANO, <i>ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile</i> )	2264
CAMO: sul bando di un concorso da parte del Ministero della difesa per la nomina di 15 tenenti in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato (4-03546) (risp. ANDREATTA, <i>ministro della difesa</i> )	2252	sul questionario inviato agli invalidi civili di età superiore ai settant'anni (4-04631) (risp. NAPOLITANO, <i>ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile</i> )	2265
CARUSO Antonino: sull'amministrazione comunale di Trezzano sul Naviglio (Milano) (4-01427) (risp. NAPOLITANO, <i>ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile</i> )	2255	DOLAZZA: sul rinnovo del consiglio comunale di Siderno (Reggio Calabria) (4-02883) (risp. NAPOLITANO, <i>ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile</i> )	2267
COSTA: sulla violazione dello spazio aereo italiano da parte di un Mig albanese (4-04598) (risp. ANDREATTA, <i>ministro della difesa</i> )	2256	FLORINO: sul Corpo dei vigili del fuoco di Napoli (4-03453) (risp. NAPOLITANO, <i>ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile</i> )	2267

LAURO: sulla tratta ferroviaria Napoli-Pozzuoli-Villa Literno (4-03603) (risp. BURLANDO, <i>ministro dei trasporti e della navigazione</i> ) Pag. 2250	ne d'impatto ambientale del Ministero dell'ambiente (4-04347) (risp. RONCHI, <i>ministro dell'ambiente</i> ) Pag. 2281
LO CURZIO: sul bando di un concorso da parte del Ministero della difesa per la nomina di 15 tenenti in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato (4-03541) (risp. ANDREATTA, <i>ministro della difesa</i> ) 2253	MARRI ed altri: sulla necessità di aprire un'inchiesta sulla conduzione del Ministero dell'ambiente (4-05411) (risp. RONCHI, <i>ministro dell'ambiente</i> ) 2284
LORETO: sulla mancata concessione di una licenza al vigile ausiliario Luca Michele Bulzacchelli (4-01099) (risp. NAPOLITANO, <i>ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile</i> ) 2269	MARTELLI ed altri: sulla categoria dei medici penitenziari (4-05590) (risp. FLICK, <i>ministro di grazia e giustizia</i> ) 2286
LUBRANO di RICCO ed altri: sul parco naturale regionale del Partenio (Benevento) (4-00512) (risp. NAPOLITANO, <i>ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile</i> ) 2271	MONTELEONE: sui lavori effettuati per la realizzazione del museo di Metaponto (4-01316) (risp. VELTRONI, <i>ministro per i beni culturali e ambientali e per lo spettacolo e lo sport</i> ) 2291
MACERATINI: sul bando di un concorso da parte del Ministero della difesa per la nomina di 15 tenenti in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato (4-03554) (risp. ANDREATTA, <i>ministro della difesa</i> ) 2254	NAPOLI Bruno: sul piano regolatore generale del comune di Rosarno (Reggio Calabria) (4-02148) (risp. NAPOLITANO, <i>ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile</i> ) 2292
MANCA: sulla revisione dei prezzi per la fornitura pubblica di beni e servizi nel settore della difesa (4-01762) (risp. ANDREATTA, <i>ministro della difesa</i> ) 2274	NOVI: sull'inchiesta riguardante Tangentopoli e Pacini Battaglia (4-02673) (risp. FLICK, <i>ministro di grazia e giustizia</i> ) 2294
sul velivolo Mig 15 delle forze aeree albanesi (4-04674) (risp. ANDREATTA, <i>ministro della difesa</i> ) 2257	sul comportamento di alcuni magistrati milanesi (4-03233) (risp. FLICK, <i>ministro di grazia e giustizia</i> ) 2295
MANCONI: sul trasporto ferroviario nelle Marche (4-03729) (risp. BURLANDO, <i>ministro dei trasporti e della navigazione</i> ) 2251	sull'inchiesta riguardante il dottor Di Pietro (4-03330) (risp. FLICK, <i>ministro di grazia e giustizia</i> ) 2295
MANZI, MARCHETTI: sull'attività della SITAF (Società italiana traforo autostradale del Frejus) (4-01012) (risp. FLICK, <i>ministro di grazia e giustizia</i> ) 2276	PALUMBO: sull'ordinanza di custodia cautelare nei confronti del direttore della casa circondariale di Secondigliano (Napoli) (4-00926) (risp. FLICK, <i>ministro di grazia e giustizia</i> ) 2296
MARRI, BEVILACQUA: sui membri della commissione tecnico-scientifica istituita presso il Ministero dell'ambiente (4-05370) (risp. RONCHI, <i>ministro dell'ambiente</i> ) 2277	PASTORE: sulla trattazione dei procedimenti penali da parte della procura della Repubblica presso il tribunale di Pescara (4-03756) (risp. FLICK, <i>ministro di grazia e giustizia</i> ) 2298
sulla nomina della professoressa Maria Rosa Vittadini a nuovo direttore generale del servizio di valutazione d'impatto ambientale del Ministero dell'ambiente (4-05388) (risp. RONCHI, <i>ministro dell'ambiente</i> ) 2280	PEDRIZZI: sulle dichiarazioni del comandante della polizia municipale di Sezze (Latina) (4-00456) (risp. NAPOLITANO, <i>ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile</i> ) 2304
MARRI, MACERATINI: sulla nomina della professoressa Maria Rosa Vittadini a nuovo direttore generale del servizio di valutazio-	PELELLA: sulle istanze di reinquadramento avanzate dai dipendenti Sammarco e Peluso al Ministero di grazia e giustizia (4-03445) (risp. FLICK, <i>ministro di grazia e giustizia</i> ) 2306
	PERA: sulle dichiarazioni del dottor Borrelli nel corso di un'audizione presso il Consiglio superiore della magistratura (4-02951) (risp. FLICK, <i>ministro di grazia e giustizia</i> ) 2309

<p>PETRUCCI: sulla definizione della pensione di guerra del signor Nardino Nardini (4-03164) (risp. PENNACCHI, <i>sottosegretario di Stato per il tesoro</i>) Pag. 2310</p>	<p>PONTONE: sull'istituzione dell'Authority per l'energia elettrica (4-02466) (risp. BERSANI, <i>ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo</i>) Pag. 2318</p>
<p>PETTINATO: sulla controversia fra il ragioniere Baccoli e la Banca commerciale italiana dinanzi al tribunale di Cagliari (4-03070) (risp. FLICK, <i>ministro di grazia e giustizia</i>) 2311</p>	<p>sull'istituzione dell'Authority per l'energia elettrica (4-03050) (risp. BERSANI, <i>ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo</i>) 2319</p>
<p>PIERONI: sulla soppressione di alcune linee ferroviarie nella regione Marche (4-02485) (risp. BURLANDO, <i>ministro dei trasporti e della navigazione</i>) 2314</p>	<p>PREIONI: sulla corresponsione dei tributi SIAE per la diffusione di videocassette (4-00170) (risp. PARISI, <i>sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio</i>) 2321</p>
<p>sul disservizio di alcuni uffici postali nella provincia di Ascoli Piceno (4-03409) (risp. MACCANICO, <i>ministro delle poste e delle telecomunicazioni</i>) 2315</p>	<p>sulla circolazione stradale nel comune di Verbania (Verbano-Cusio-Ossola) (4-01770) (risp. NAPOLITANO, <i>ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile</i>) 2323</p>
<p>sulle tariffe postali riguardanti pubblicazioni delle organizzazioni senza scopo di lucro (4-05901) (risp. MACCANICO, <i>ministro delle poste e delle telecomunicazioni</i>) 2316</p>	<p>sulla ristrutturazione dei locali della caserma dell'esercito a Pesaro (4-01773) (risp. ANDREATTA, <i>ministro della difesa</i>) 2324</p>



BORNACIN. – *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* –  
Premesso:

che in data 13 luglio 1996 è apparsa sui quotidiani locali «La Nazione» e «Il Secolo XIX» la notizia che la società Tarros spa sta valutando l'ipotesi di abbandonare il porto mercantile della Spezia e di trasferire le sue attività nello scalo di Genova;

che, secondo quanto affermato in una lettera aperta indirizzata dal dottor Giorgio Musso, presidente della Tarros spa, al segretario provinciale del PDS e ripresa con grande evidenza dalla stampa locale, la decisione di trasferire l'attività nello scalo genovese sarebbe maturata nei vertici aziendali a seguito di un incontro infruttuoso avuto dallo stesso dottor Musso nella sede della federazione spezzina del PDS con il segretario provinciale di quel partito, signor Paolo Putrino, e con il vice sindaco della Spezia, dottor Giorgio Pagano (anch'egli del PDS), incontro in cui sarebbe emerso un orientamento sfavorevole della dirigenza pidiessina nei confronti delle proposte avanzate dalla Tarros riguardo alla futura sistemazione territoriale dello scalo spezzino;

che nella lettera succitata viene più volte ribadito dal dottor Musso il «peso determinante» della segreteria provinciale del PDS nella stesura del piano territoriale di coordinamento della provincia della Spezia, in cui saranno definiti, tra le altre cose, i futuri sviluppi territoriali del porto mercantile;

che in un recente passato altre importanti società operanti nello scalo spezzino, la Linea Messina spa e la Contship spa, avevano già reso nota la loro intenzione di abbandonare il porto della Spezia per la mancata realizzazione di alcune opere infrastrutturali indispensabili per il futuro sviluppo territoriale del porto (in particolare, il completamento dell'asse di penetrazione e dello svincolo autostradale, la realizzazione del terzo bacino, il potenziamento della rete ferroviaria interna, eccetera), lamentando una totale inadempienza ed un'evidente mancanza di volontà decisionale degli enti locali;

che in un contesto socio-politico già duramente colpito dalla stagnazione economica e ad elevatissimo tasso di disoccupazione il trasferimento della Tarros significherebbe un altro duro colpo inferto al futuro del porto commerciale e, più in generale, a tutto il comparto produttivo della provincia della Spezia, con gravissime ripercussioni sul tessuto cittadino di natura economica, sociale ed occupazionale;

che appare gravissima l'interferenza dei vertici provinciali di un partito politico nella determinazione delle scelte relative allo sviluppo territoriale del porto mercantile, compito che, per legge, è demandato alla libera valutazione delle istituzioni e degli enti a ciò esplicitamente preposti (provincia, comune ed autorità portuale),

e che ancora più grave appare il fatto che tali interferenze sembrano in grado di influenzare in modo determinante quelle scelte,

si chiede di sapere:

se esistano leggi o regolamenti che elevino un partito politico al rango di istituzione e che gli attribuiscono la titolarità di decisioni relative al futuro di un comparto produttivo vitale per la città e la provincia della Spezia come il porto commerciale e se il Ministero dei trasporti intenda intervenire per evitare che scelte così importanti siano determinate da soggetti diversi da quelli a ciò istituzionalmente preposti dalle leggi dello Stato italiano;

quali iniziative urgenti il Ministero dei trasporti intenda assumere per frenare la continua emorragia di operatori portuali dallo scalo spezzino, che rischia di mettere in discussione non solo la sopravvivenza dello stesso porto commerciale ma di infliggere un colpo mortale alle possibilità di ripresa di tutto il sistema economico spezzino.

(4-01387)

(24 luglio 1996)

RISPOSTA. – A seguito della presentazione, in data 12 gennaio 1995, del progetto di Piano territoriale di coordinamento elaborato dall'amministrazione provinciale della Spezia per conto della regione Liguria, l'autorità portuale, competente in materia di elaborazione del piano regolatore portuale, nella nota dell'8 febbraio 1995 ha sottolineato alla locale amministrazione provinciale il pericolo di una programmazione territoriale che non tenesse conto del quadro competitivo in cui devono muoversi le imprese.

Nel contempo, previa delibera commissariale del 30 gennaio 1995, è stato dato l'incarico ad una ditta di consulenza di fornire all'autorità portuale assistenza e supporto tecnico-scientifico per la formulazione di motivate osservazioni al suddetto progetto di Piano territoriale di coordinamento.

Il relativo elaborato, trasmesso alle locali amministrazioni, ha confermato l'esigenza di ampliamento verso levante degli spazi portuali e la necessità di ampliamento di aree e di realizzazione di accosti per navi Lo-Lo (*load on - load off*).

Lo studio, in sintesi, ha evidenziato la necessità di:

- 1) pianificare un'espansione di aree e banchine dedicate ai terminali per contenitori, in vista dei previsti aumenti di traffico;
- 2) trovare una diversa allocazione alle Marine del Canaletto e Fossamastra in quanto la loro attuale ubicazione determina un impedimento allo sviluppo razionale ed armonico dei terminali per contenitori e la contiguità degli stessi, con una situazione di pericolo dovuta alla sovraesposizione di manovre di piccolo naviglio da diporto e di grosse navi in specchi acquei ristretti.

A seguito della lettera del 12 luglio ultimo scorso, scritta dall'amministratore delegato della Tarros spa al segretario provinciale del PDS, nonchè al prefetto, alle amministrazioni locali, all'autorità portuale della

Spezia, alle associazioni di categoria e sindacali, nella quale si preannunciava un possibile abbandono del porto da parte della società, ove non si fosse provveduto ad una diversa articolazione del piano territoriale di coordinamento, l'autorità portuale, con lettera del 15 luglio ultimo scorso, inviata all'armatore Musso e per conoscenza alle autorità e amministrazioni locali, ha rilevato l'esigenza di affrontare e risolvere il problema nelle sedi istituzionali, nell'ambito delle specifiche competenze.

A seguito di incontri e chiarimenti, nei quali si è registrato un intenso scambio di idee tra l'autorità portuale e le amministrazioni locali, si è raggiunta un'intesa così articolata:

1) trasferimento a levante degli insediamenti nautici dei quartieri di Fossamastra e Canaletto, previa realizzazione della marina di Pagliari;

2) realizzazione della banchina di levante per l'espansione del traffico specializzato;

3) ampliamento del molo Garibaldi;

4) restituzione della calata Paita alla città e sua destinazione a zona per il diportismo e la nautica;

5) realizzazione di una stazione marittima nella zona di levante del golfo.

Pur considerato il dissenso dei cittadini di alcuni quartieri di La Spezia, l'intesa sottoscritta il 4 settembre ultimo scorso è stata valutata positivamente negli ambienti portuali in quanto consente di garantire il futuro sviluppo infrastrutturale del porto e la conservazione dei traffici del gruppo Tarros.

*Il Ministro dei trasporti e della navigazione*

BURLANDO

(13 maggio 1997)

BORNACIN. – *Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che il signor Chan Ren Yih, nato a Chekiang (Cina) il 24 giugno 1966 e residente a Genova in via G. Sette 1/9, scala 1, in Italia sin dal 1981, dove ha svolto il servizio militare presso il 22° battaglione «Primaro» di stanza a Fossano (Cuneo), dal 5 febbraio 1987 al 7 febbraio 1988, ha presentato istanza di riconoscimento della cittadinanza italiana, ai sensi dell'articolo 1 del regio decreto-legge 1° dicembre 1934, n. 1997;

che tale istanza si fonda sulla piena integrazione nell'ambito della comunità nazionale italiana, attraverso il lavoro in una società – la «Ton Lai Sun» sas di Genova – di proprietà, insieme ad altri soci, del signor Chan,

si chiede di sapere cosa osti alla concessione della cittadinanza italiana al signor Chan Ren Yih.

(4-02048)

(2 ottobre 1996)

RISPOSTA. – Questo Ministero ha ritenuto di non dare corso alla domanda di naturalizzazione presentata dal signor Chan Ren Yih in quanto dalla istruttoria procedimentale sono emerse circostanze tali da ritenere contrastante con l'interesse pubblico la concessione, all'istante, della cittadinanza italiana.

Infatti, la questura di Genova ha documentato l'esistenza di gravi elementi di natura penale sul conto del signor Chan Ren Yih.

Inoltre l'interessato non ha comprovato il possesso di redditi nè il corretto adempimento dei doveri fiscali che rappresentano altrettante condizioni che l'aspirante cittadino è tenuto a soddisfare se intende ottenere il richiesto provvedimento di naturalizzazione.

*Il Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile*

NAPOLITANO

(15 maggio 1997)

---

BORNACIN. – *Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che la legge 8 giugno 1990, n. 142, nell'ambito del processo di valorizzazione delle autonomie locali, prevede espressamente all'articolo 6 che gli enti locali territoriali debbano dotarsi di strumenti di partecipazione diretta dei cittadini alle principali scelte amministrative;

che, in ossequio a questo principio, il comune di Ortonovo (La Spezia) ha previsto nel proprio statuto (articolo 59) l'adozione dell'istituto del *referendum* consultivo, fissando anche i limiti minimi (500 firme) per richiederne la convocazione;

che a tutt'oggi, nonostante lo statuto del comune di Ortonovo sia stato approvato in via definitiva nel 1992, nessuna amministrazione ha provveduto a dotarsi di un apposito regolamento di attuazione di questo fondamentale istituto di partecipazione, privando di fatto la cittadinanza ortonovese della possibilità di far sentire la propria voce nelle scelte politiche più importanti;

che questo comportamento, oltre a dimostrare lo scarso livello di attenzione prestato dagli amministratori ortonovesi alle legittime istanze della popolazione, configura una palese violazione di un principio espressamente stabilito dalla citata legge n. 142 del 1990 e ripresa dallo stesso statuto comunale del 1992,

si chiede di sapere quali interventi urgenti il Ministro in indirizzo intenda assumere, di fronte all'inadempienza dell'amministrazione comunale di Ortonovo, per garantire ai cittadini la possibilità di esercitare un diritto espressamente sancito da una legge dello Stato.

(4-04103)

(6 febbraio 1997)

RISPOSTA. – La mancata adozione, da parte del consiglio comunale di Ortonovo, del regolamento che disciplina, nel dettaglio, il ricorso al



*referendum* consultivo, istituto previsto dallo statuto di quel comune, non può essere sanzionata da questo Ministero, nè è ipotizzabile, alla luce della vigente normativa, un intervento autoritativo finalizzato all'adozione del cennato atto.

Un tale intervento, nella considerazione della natura facoltativa (ex articolo 6 della legge n. 142 del 1990) della previsione statutaria in parola, potrebbe assumere aspetti di tutela nei confronti dell'ente locale, dal momento che esso non sarebbe diretto a far valere disposizioni cogenti della legge statale.

Peraltro, si ritiene di far presente che la questione inerente la mancata approvazione del regolamento di attuazione dell'istituto del *referendum* consultivo può formare oggetto degli opportuni strumenti di controllo interno, previsti in favore dei consiglieri comunali (ad esempio mozioni); inoltre, nel caso di specie, un quinto dei consiglieri potrebbe attivarsi, ove lo ritenga opportuno, per richiedere, ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 81 del 1993, la convocazione del consiglio, (che deve essere poi riunito entro venti giorni finalizzata ad approvare il regolamento in parola.

*Il Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile*  
NAPOLITANO

(15 maggio 1997)

---

BORTOLOTTO. – *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* –  
Premesso:

che la necessità di ridurre la spesa pubblica si ripercuote necessariamente anche sulla gestione delle ferrovie;

che le economie debbono però essere realizzate migliorando le tecnologie e razionalizzando l'impiego degli impianti, non certo eliminando i treni;

che la legge finanziaria infatti dispone (articolo 2, comma 11) che «le riduzioni... per una quota di 321 miliardi sono riferite prevalentemente a contenere gli oneri a carico dello Stato, in modo da garantire una maggiore efficienza e funzionalità complessiva della rete anche attraverso la valorizzazione delle tratte a minor traffico»;

che ciò significa che le Ferrovie non devono tagliare sulle linee locali a minor traffico, dalle quali anzi ci si aspetta un aumento degli introiti (per questo la legge parla di valorizzazione) perchè il numero dei passeggeri deve aumentare;

che il potenziamento della linea Vicenza-Schio, che tra l'altro ha visto trasferire il controllo della circolazione dei treni dai capistazione ad un sistema computerizzato costato tre miliardi, che però consentirà un risparmio di un miliardo l'anno, va esattamente nella direzione indicata dalla legge,

l'interrogante chiede di sapere se non si intenda intervenire per impedire che le Ferrovie attuino l'eliminazione dei treni Vicenza-Venezia delle 19.18, Venezia-Vicenza delle 22.38, Bassano-Padova delle 16.48,

Bassano-Venezia delle 21.25, Primolano-Bassano delle 6.56, Treviso-Vicenza delle 12.55, delle 13.50 e delle 20.25, Vicenza-Treviso delle 14.08 e delle 21.45 e di altri sei treni sospesi nei giorni festivi.

La motivazione delle Ferrovie («abbiamo selezionato fra tutti i treni con meno viaggiatori») appare infatti contraria alla legge citata in premessa.

(4-03992)

(4 febbraio 1997)

LAURO. – *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* – Premesso:

che da recenti notizie di stampa si è appreso che le Ferrovie dello Stato spa avrebbero deciso in maniera autarchica e senza alcuna consultazione di sopprimere in Campania circa 80 corse di treni destinati in prevalenza al trasporto di lavoratori pendolari;

che in particolare 19 di questi collegamenti ferroviari servono la tratta Pozzuoli-Villa Literno, ovvero Napoli-Pozzuoli e viceversa;

che la soppressione di tali vitali collegamenti tra il capoluogo partenopeo, l'area flegrea e Terra di lavoro, divulgata come definitiva dalle Ferrovie dello Stato, è stato unilaterale assolutamente inaccettabile e privo di alcuna logica;

che invero tali collegamenti ferroviari, già poco frequenti, rappresentano un'insostituibile alternativa al trasporto su gomma, stante la carenza di autobus e la congestione stradale dovuta ai mezzi privati;

che tanto è ancora più avvertito ove occorra raggiungere il centro delle cittadine servite dalla strada ferrata visto che la linea ha le proprie stazioni attestate nel nucleo dei comuni serviti, in particolare, appunto, Napoli, Pozzuoli e Villa Literno;

che il permanere di tali collegamenti su ferro rappresenta un innegabile ed evidente vantaggio in termini sia sociali che economici, stante il consistente giovamento del cronico traffico veicolare, e risulta importantissimo, in considerazione dei brevi tempi di percorrenza, a guadagno soprattutto di coloro che usano la ferrovia per lavoro non avendo altro mezzo per il necessario quotidiano spostamento;

che non risulta che le Ferrovie dello Stato spa abbiano consultato o interpellato i rappresentanti della regione Campania o dei comuni interessati da tali inaccettabili tagli di corse, pur se tali consultazioni sono previste, dovute e indispensabili;

che non risulta nemmeno convocata una conferenza dei servizi con le competenti autorità: Ministero dei trasporti, regione, comuni, province interessate (Napoli o Caserta), prefettura, servizi pubblici di trasporto esistenti, sindacati, eccetera, al fine di dibattere la discutibile iniziativa, anche in previsione degli immaginabili negativi riflessi socio-economici nelle zone interessate,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda fornire dettagliate notizie in merito a quanto esposto vietando, nel contempo, alle Ferrovie dello Stato spa di attuare la discutibile iniziativa del taglio delle corse ferroviarie, almeno nella tratta Napoli-Pozzuoli.

li-Villa Literno, stante la vitale, insostituibile azione svolta dai cointesi collegamenti ferroviari, anche in merito alle dichiarazioni del Ministro stesso che recentemente, secondo quanto pubblicato dalla stampa, nel corso del suo intervento a Bologna alla conferenza di programma per l'alta velocità, ha assicurato che nessun taglio sarebbe stato apportato ai treni delle linee locali.

(4-03603)

(15 gennaio 1997)

MANCONI. – *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* –  
Premesso:

che i provvedimenti preannunciati per le Marche dal piano di ristrutturazione delle Ferrovie dello Stato prevedono la soppressione del 16 per cento dei collegamenti ferroviari della regione Marche, tra cui diversi della tratta Fabriano-Civitanova;

che qualunque soppressione effettuata su tale linea sarebbe in contrasto con il piano degli investimenti tecnologici, per l'ammodernamento e la riduzione delle spese di gestione, già effettuato dagli Enti locali e dalle stesse Ferrovie dello Stato;

che i trasporti ferroviari – tenuto conto della inadeguatezza della rete viaria e dei collegamenti dalle Marche con il centro Italia – rivestono nella regione un'importanza strategica per lo sviluppo di tutte le aree interessate, già gravemente condizionate dai problemi complessivi più generali della viabilità,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno promuovere e incentivare il trasporto su rotaia nella regione delle Marche, mediante una più stretta collaborazione con le Ferrovie dello Stato e gli enti locali, rivedendo i criteri di razionalizzazione, per adeguarli alle esigenze delle popolazioni servite dalle tratte definite «minori», nonché promuovendo campagne culturali ed ambientali incentrate sul valore del trasporto su rotaia per il miglioramento della qualità della vita;

se inoltre, non ritenga opportuno incentivare (oltre l'ammodernamento tecnologico) il trasporto ferroviario, studiando un modello gestionale differenziato dalle linee a lunga percorrenza: una sorta, cioè, di trasporto pluri-urbano prettamente locale («intervallivo»);

se non intenda predisporre orari più consoni agli utenti tradizionali: i pendolari della scuola, del lavoro, i pensionati e i pendolari del turismo culturale e termale, ferma restando la necessità di salvaguardare le coincidenze più frequentate per i collegamenti con i centri maggiori delle due direttrici est-ovest (Ancona-Roma) e nord-sud (Milano-Bologna-Bari).

(4-03729)

(16 gennaio 1997)

RISPOSTA. (\*) – A seguito della riduzione di 321 miliardi dello stanziamento per il contratto di servizio pubblico, previsto dalla legge n. 662 del 1996 collegato alla legge finanziaria, le Ferrovie dello Stato spa hanno elaborato un piano di riduzione dell'offerta che prevede la cancellazione dei treni con una media inferiore ai 60 viaggiatori ed una conseguente riorganizzazione dell'offerta sulla base di quanto stabilito dalla stessa legge finanziaria.

Attualmente tale piano è stato sospeso nella sua esecuzione in quanto sono intervenuti due nuovi fattori: da una parte l'avvio di trattative tra le organizzazioni sindacali e la Società Ferrovie dello Stato per un miglioramento della produttività *pro capite*, che tenga conto delle diminuite disponibilità finanziarie erogate dallo Stato; dall'altro le direttive del Presidente del Consiglio dei ministri su alcuni settori strategici del paese; trasporti, ferrovie, telecomunicazioni, energie.

Nel caso in questione la direttiva dà ai Ministeri dei trasporti e del tesoro alcuni criteri da seguire per orientare le Ferrovie dello Stato spa verso lo sviluppo della produzione con un contenimento del costo unitario.

La società, pertanto, sta mantenendo la produzione programmata in orario, e, contestualmente, sta predisponendo progetti idonei al recupero delle redditività in vista anche delle trattative con le organizzazioni sindacali.

*Il Ministro dei trasporti e della navigazione*  
BURLANDO

(13 maggio 1997)

CAMO. – *Al Ministro della difesa.* – Premesso:

che con decreto ministeriale del 17 novembre 1995 il Ministero della difesa bandiva un concorso per la nomina di 15 tenenti in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato;

che detto concorso si concludeva con graduatoria approvata con decreto ministeriale 22 novembre 1996 con la nomina dei 15 vincitori più 20 successivi in graduatoria «idonei»;

che il Ministero in data 5 novembre 1996 sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 88, serie speciale concorsi, bandiva un nuovo concorso per la nomina di 13 tenenti in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato;

che tale vuoto in organico poteva essere tranquillamente colmato attingendo alla graduatoria del precedente freschissimo concorso che offriva ampia capienza;

che un nuovo concorso produce ovviamente una discreta spesa che l'interrogante gradirebbe conoscere (spese generali più compenso alla commissione giudicante);

---

(\*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle tre interrogazioni sopra riportate.

che tale modo di gestire le assunzioni non in linea con la politica di serio risparmio proclamata dal Governo, sottintende il desiderio di procedere ad assunzioni «particolari» non riscontrate tra gli idonei del precedente concorso,

l'interrogante chiede di conoscere le motivazioni amministrative di tale anomala azione della direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito, 1<sup>a</sup> divisione reclutamento;

se non si ritenga di revocare il bando successivo – sopra richiamato – e di immettere in servizio i primi 13 (sui 20 idonei) del precedente appena concluso concorso, risparmiando tempo (almeno un anno per espletare il nuovo concorso) e denaro pubblico con un atto di giustizia che darebbe prova ampia di serietà e correttezza di Governo.

(4-03546)

(20 dicembre 1996)

LO CURZIO. – *Al Ministro della difesa.* – Premesso:

che con decreto ministeriale 17 novembre 1995 il Ministero della difesa bandiva un concorso per la nomina di 15 tenenti in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato;

che detto concorso si concludeva con graduatoria approvata con decreto ministeriale 22 novembre 1996 con la nomina dei 15 vincitori più 20 successivi in graduatoria «idonei»;

che il Ministero in data 5 novembre 1996 sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 88, serie speciale concorsi, bandiva un nuovo concorso per la nomina di 13 tenenti in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato;

che tale vuoto in organico poteva essere tranquillamente colmato attingendo alla graduatoria del precedente freschissimo concorso che offriva ampia capienza;

che un nuovo concorso produce ovviamente una discreta spesa che l'interrogante gradirebbe conoscere (spese generali più compenso alla commissione giudicante);

che tale modo di gestire le assunzioni non in linea con la politica di serio risparmio proclamata dal Governo sottintende il desiderio di procedere ad assunzioni «particolari» non riscontrate tra gli idonei del precedente concorso,

l'interrogante chiede di conoscere:

le motivazioni amministrative di tale anomala azione della Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito – 1<sup>a</sup> divisione reclutamento;

se non si ritenga di revocare il bando successivo – sopra richiamato – e di immettere in servizio i primi 13 (sui 20 idonei) del precedente appena concluso concorso, risparmiando tempo (almeno un anno per espletare il nuovo concorso) e denaro pubblico con un atto di giustizia che darebbe prova ampia di serietà e correttezza di Governo.

(4-03541)

(20 dicembre 1996)

MACERATINI. – *Al Ministro della difesa.* – Premesso:

che con decreto ministeriale 17 novembre 1995 il Ministero della difesa bandiva un concorso per la nomina di 15 tenenti in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato;

che detto concorso si concludeva con graduatoria approvata con decreto ministeriale 22 novembre 1996 con la nomina dei 15 vincitori più 20 successivi in graduatoria «idonei»;

che il Ministero in data 5 novembre 1996 sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 88, serie speciale concorsi, bandiva un nuovo concorso per la nomina di 13 tenenti in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato;

che tale vuoto in organico poteva essere tranquillamente colmato attingendo alla graduatoria del precedente freschissimo concorso che offriva ampia capienza;

che un nuovo concorso produce ovviamente una discreta spesa che l'interrogante gradirebbe conoscere (spese generali più compenso alla commissione giudicante);

che tale modo di gestire le assunzioni, non in linea con la politica di serio risparmio proclamata dal Governo, sottintende il desiderio di procedere ad assunzioni «particolari» non riscontrate tra gli idonei del precedente concorso,

si chiede di conoscere:

le motivazioni amministrative di tale anomala azione della Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito - 1<sup>a</sup> Divisione reclutamento;

se il Ministro in indirizzo non ritenga di revocare il bando successivo – sopra richiamato – e di immettere in servizio i primi 13 (dei 20 idonei) del precedente appena concluso concorso, risparmiando tempo (almeno un anno per espletare il nuovo concorso) e denaro pubblico con un atto di giustizia che darebbe prova ampia di serietà e correttezza di Governo.

(4-03554)

(20 dicembre 1996)

RISPOSTA. (\*) – In merito ai quesiti formulati dagli onorevoli interroganti, si fa presente che questo Ministero provvede ad emanare i bandi di concorso secondo una pianificazione annuale che tiene conto delle vacanze organiche prevedibili nei vari ruoli e dei corrispondenti posti da mettere a concorso.

In relazione alle previste vacanze organiche per gli anni 1996 e 1997 nel ruolo dei tenenti in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato, si è provveduto all'emanazione dei rispettivi bandi in data 17 novembre 1995 e 5 novembre 1996 in base all'articolo 11 della legge 18 dicembre 1964, n. 1414, il quale prevede che i posti da mettere

---

(\*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle tre interrogazioni sopra riportate.

annualmente a concorso per ciascuna delle forme di reclutamento siano stabiliti di volta in volta con determinazione del Ministro della difesa.

L'articolo 2 della suddetta legge n. 1414 stabilisce altresì che eventuali, ulteriori nomine, in caso alcuni posti messi a concorso restino scoperti, possano avvenire entro sei mesi dalla data di approvazione della graduatoria. L'articolo 4, poi, prevede che la nomina dei tenenti decorra dalla stessa data di approvazione della graduatoria.

Il combinato disposto di questi due articoli non consente la nomina degli idonei non vincitori del primo concorso come vincitori del secondo concorso, dal momento che non è possibile colmare le vacanze organiche del secondo concorso bandito il 5 novembre 1996 e che si determineranno il 31 dicembre 1997, attingendo dalla graduatoria di quello precedente, approvata il 22 novembre 1996 e valida fino al 22 maggio 1997.

In altre parole non è consentita la nomina sotto la stessa data di ufficiali destinati a colmare vacanze prevedibili in due anni successivi.

In relazione alle spese che l'amministrazione dovrà sostenere a seguito dell'emanazione del secondo bando di concorso, si fa presente che la maggior parte delle fasi concorsuali si svolgeranno in Foligno presso il Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito e le rimanenti presso altre installazioni della difesa (ad esempio, ospedali militari), con il preciso scopo di ridurre all'essenziale gli oneri.

Le spese relative ai compensi da corrispondere alla commissione giudicatrice, al personale di vigilanza, per missioni e cancelleria, sono state stimate complessivamente in circa 12 milioni.

Da quanto sopra esposto, appare evidente che il Ministero ha operato in perfetta aderenza alla normativa in vigore, consentendo alla Forza armata interessata, a fronte di un contenuto onere finanziario, di operare una nuova scelta, su di un numero elevato di candidati, fra i quali giovani laureati che per la prima volta avranno l'opportunità di partecipare al concorso e ai quali tale possibilità verrebbe altrimenti rinviata.

*Il Ministro della difesa*  
ANDREATTA

(14 maggio 1997)

---

CARUSO Antonino. – *Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che è stata riferita all'interrogante la singolare iniziativa assunta dal sindaco del comune di Trezzano sul Naviglio (Milano) in occasione della riunione del consiglio comunale convocata per la sera del 23 luglio 1996;

che all'ordine del giorno del consiglio stesso vi era in prima convocazione la presa d'atto di sentenza del Tribunale amministrativo regionale della Lombardia di esclusione del consigliere Silvia Pina (eletta nella lista civica «Progetto per Trezzano») con conseguente assegnazione del seggio al consigliere Rizzo (avente diritto, in quanto da rite-

nersi eletto nelle liste del Partito democratico della sinistra); il sindaco si è astenuto dal dare avvio ai lavori del consiglio, trattenendosi – in ciò imitato da altri consiglieri – all'esterno dell'aula;

che, trascorso il tempo necessario perchè sopravvenisse l'ora fissata per la riunione del consiglio comunale in seconda convocazione dedicata all'esame di ulteriori questioni, il sindaco ha fatto il suo ingresso pretendendo di dare avvio ai lavori e desistendovi solo a fronte del rifiuto opposto dal segretario comunale che faceva rilevare l'assoluta illegittimità – per irregolare composizione dell'assemblea – di qualsiasi delibera eventualmente assunta;

che è stato segnalato all'interrogante che consiglieri comunali, appartenenti a vari gruppi, hanno in corso la presentazione di esposti al prefetto e al procuratore della Repubblica, perchè si dia luogo al controllo della regolarità della riferita posizione assunta dal sindaco, sia dal punto di vista amministrativo sia dal punto di vista penale;

visto che l'eventuale reiterazione della condotta riferita, a prescindere dal contenuto ingiurioso che la stessa assume nei confronti della cittadinanza e dei consiglieri comunali di Trezzano sul Naviglio, determinerà di fatto la paralisi dei lavori consiliari producendo in concreto una sorta di esproprio delle funzioni e delle prerogative allo stesso attribuite dalla legge,

si chiede di sapere quali iniziative abbia assunto e quali siano ritenute da assumere da parte del prefetto di Milano.

(4-01427)

(25 luglio 1996)

RISPOSTA. – In data 30 luglio 1996 con delibera n. 75 il consiglio comunale di Trezzano sul Naviglio ha preso atto della sentenza emessa dal Tribunale amministrativo regionale della Lombardia – sezione II – in merito alla correzione del risultato delle elezioni del consiglio comunale di Trezzano sul Naviglio, proclamando eletto alla carica di consigliere comunale il candidato Salvatore Rizzo in sostituzione della candidata Silvia Maria Pina.

*Il Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile*  
NAPOLITANO

(15 maggio 1997)

---

COSTA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri degli affari esteri e per gli italiani all'estero, della difesa e dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso che a mezzo stampa si è avuta notizia che un Mig albanese ha violato lo spazio aereo italiano ed è atterrato a Galatina senza che le autorità italiane militari e civili ne contrastassero l'azione, l'interrogante chiede di sapere quali siano le azioni che sono state poste in essere per accertare l'accaduto ed evitare che possa ripetersi tale episodio.

(4-04598)

(6 marzo 1997)



MANCA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* – Premesso: che un velivolo Mig 15 delle forze aeree albanesi alle 12,20 di martedì 4 marzo 1997 è atterrato sull'aeroporto militare di Galatina; che i due piloti del suddetto velivolo hanno chiesto asilo politico alle autorità italiane;

si chiede di conoscere:

se i sistemi di sorveglianza ed i radar non abbiano rilevato traccia del velivolo in tempo utile e, in caso positivo, per quale motivo sia stato possibile far raggiungere al Mig il territorio italiano;

se dall'inchiesta attualmente in corso siano emerse precise responsabilità;

se si intenda poi concedere l'asilo politico ai due piloti albanesi;

quali iniziative il Governo intenda intraprendere per far sì che l'eventualità di penetrazione nello spazio aereo italiano sia resa possibile sempre ed ovunque solo nel rispetto delle regole previste .

(4-04674)

(11 marzo 1997)

RISPOSTA. (\*) – In esito ai quesiti formulati dagli onorevoli interroganti e al fine di consentire una migliore comprensione della specifica vicenda, si ritiene utile sottolineare preliminarmente che qualunque sistema di difesa aereo – con le sue finalità, caratteristiche e regole – è predisposto per la protezione del territorio nazionale in caso di guerra o, comunque, di atti ostili, ed è basato su diverse componenti, sistemi di scoperta attivi e passivi (principalmente radar dislocati a terra e radar aeroportati) e sistemi di reazione (velivoli intercettori, sistemi missilistici a copertura d'area e sistemi contraerei per la difesa di specifici punti).

In tempo di pace non tutte queste componenti possono essere attive o pronte a reagire immediatamente. Se ciò si volesse attuare per garantire una buona probabilità di impedire che un velivolo non autorizzato penetri lo spazio aereo nazionale, sarebbe necessario porre l'intero sistema di difesa aerea al massimo grado di prontezza, tenendo costantemente in volo diversi velivoli intercettori, predisponendo i sistemi missilistici per brevissimi tempi di reazione, schierando le batterie contraerei laddove ritenuto più opportuno (i costi che ne deriverebbero sarebbero assolutamente proibitivi e nessun paese li accetterebbe, ne li accetta) e, soprattutto, consentendo l'abbattimento dei velivoli non autorizzati, prassi ora esclusa in qualsiasi paese, salvo rarissime eccezioni. Per quanto riguarda il sistema di difesa aerea posto a protezione dell'Italia, esso è, come noto, inserito in quello della NATO e pertanto rispetta le suddette regole e limitazioni.

Con riferimento alle specifiche modalità con cui si è svolta la vicenda oggetto delle interrogazioni, i fatti ad esse relativi sono al vaglio

---

(\*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle due interrogazioni sopra riportate.

di una commissione *ad hoc* e pertanto al momento risulta possibile fornire solamente alcuni dati. In particolare si rappresenta che il 4 marzo 1997 il velivolo Mig 15 biposto (n. 3-26) delle Forze aeree albanesi ha sorvolato l'aeroporto di Lecce per verificare le caratteristiche della pista e, successivamente, alle ore 12,21, è atterrato terminando la sua corsa nella barriera di protezione a fine pista, alzata dal personale della torre di controllo che aveva stimato la velocità di atterraggio troppo elevata.

Nell'atterraggio, il velivolo riportava lievi danni e l'equipaggio, rimasto incolume, veniva recuperato dal personale dell'Aeronautica militare. I piloti albanesi, dopo aver risposto ad un primo interrogatorio da parte del personale della Forza armata, venivano consegnati alle forze di polizia, avendo chiesto asilo politico.

I radar dell'Aeronautica militare avevano rilevato la traccia del velivolo già alle ore 12,10; i sistemi di sorveglianza avevano captato una prima richiesta di soccorso da parte del velivolo in questione alle ore 12,13 ed un aereo in volo di addestramento (tipo MB 339 - da addestramento - non dotato di armamento) lo aveva avvistato mentre era a bassa quota in fase di avvicinamento ed atterraggio a Lecce.

I velivoli della difesa aerea in servizio di allarme non sono stati fatti decollare in quanto le distanze delle loro basi dalla zona in questione non permettevano un intervento in tempo utile, ma, soprattutto, poiché il comportamento del velivolo albanese era chiaramente non ostile. A tal proposito vale la pena osservare come anche in tempo di guerra siano previste particolari procedure tese a facilitare, e non a contrastare, l'atterraggio di velivoli che lascino presumere intendimento di defezione.

L'intera catena di comando nazionale e NATO, nonché le competenti autorità politiche, giudiziarie e di pubblica sicurezza, sono state tempestivamente messe al corrente dell'accaduto.

*Il Ministro della difesa*  
ANDREATTA

(14 maggio 1997)

---

CURTO. - *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e delle risorse agricole, alimentari e forestali.* - Premesso:

che risulta nota a tutti la situazione comatosa in cui versa l'agricoltura meridionale;

che moltissime aziende agricole sono ormai orientate verso la chiusura, con i conseguenziali danni all'occupazione e all'economia a causa della concorrenza dei prodotti importati e dell'elevatissimo livello degli oneri sociali cui sono assoggettate;

che per molte aziende agricole tale situazione di difficoltà è stata in parte superata grazie alla dichiarazione di zone svantaggiate dei territori di competenza;

che appare comunque strano che l'individuazione di tali «zone svantaggiate» non avvenga sulla base di un'uniformità territoriale;

che, al contrario, non di rado avviene che zone contigue siano state individuate in maniera diversificata;

che è lecito supporre che tale stato di cose si sia determinato, nei confronti delle aree inserite nelle zone svantaggiate, «grazie» all'attenzione di cui sono state oggetto da parte delle associazioni di categoria, di esponenti politici e di amministratori, mentre, laddove non vi siano state tali attenzioni, zone pur in possesso dei requisiti previsti non sono state inserite e pertanto non dichiarate tali, con grave danno economico e patrimoniale nei riguardi degli operatori del settore;

che, in tale contesto, grave e difficilmente risolvibile appare il problema legato ai contributi pregressi oggetto di condono contributivo;

che le difficoltà sono insite nell'inesattezza dei dati e delle somme vantate a credito dagli istituti previdenziali;

che, peraltro, inadempienti risultano essere non solo le imprese agricole ma anche i governi che sino ad oggi si sono succeduti a causa della mancata corresponsione delle somme dovute per le calamità atmosferiche, dei fondi perduti e per la mancata attivazione della quinquennializzazione o decennalizzazione (in rapporto alle diverse tipologie) previste per le aziende colpite da calamità atmosferiche per più di tre esercizi successivi;

che tutto ciò risulta essere stato aggravato dallo SCAU prima e dall'INPS poi, avendo tali istituti preteso una contribuzione calcolata sulla paga contrattuale e non su quella effettivamente corrisposta,

l'interrogante chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non intendano affrontare la complessa materia del riordino del settore agricolo e della definizione delle pendenze economiche dello stesso sulla base delle premesse di seguito indicate:

1) ricalcolo degli importi delle somme vantate dagli istituti previdenziali tenuto conto del calcolo della contribuzione rapportata alla paga effettivamente corrisposta;

2) decurtazione dall'importo risultante da tale calcolo delle somme vantate a credito dalle imprese agricole sulla base di quanto disposto dalla legge n. 31 del 1991 ed altre di riferimento e precisamente fondo perduto pari a 2.000.000 di lire ad ettaro, crediti vantati e non riscossi per calamità atmosferiche, provvidenze in conto capitale;

3) decurtazione dal debito dell'importo degli sgravi e/o fiscalizzazione degli oneri sociali;

4) ammortamento del residuo risultante con piani quinquennali o decennali previo abbattimento del 20 per cento (sempre come risultante dalla legge n. 31 del 1991) e con contabilizzazione a tasso agevolato;

5) riapertura dei termini per la dichiarazione di zona svantaggiata (sanatoria per la ritardata richiesta di inserimento).

L'interrogante chiede infine di conoscere gli importi contributivi giornalieri dovuti per gli anni dal 1980 al 1995 nel settore agricolo e quali siano i comuni che nelle province di Brindisi e Taranto non rientrano tra quelli agevolati dalla dichiarazione di zona svantaggiata.

(4-01367)

(24 luglio 1996)

RISPOSTA. – L'interrogazione parlamentare sottopone all'attenzione del Ministero le questioni concernenti il lavoro agricolo, con particolare riferimento alla pressione contributiva esistente nel settore.

Per quanto riguarda gli aspetti previdenziali, si ritiene opportuno fare brevemente il punto in merito alle iniziative sinora assunte.

Lo schema di decreto legislativo attuativo della delega conferita al Governo dalla legge n. 335 del 1995 in materia di previdenza agricola è stato approvato, in via definitiva, dal Consiglio dei ministri, in data 30 aprile 1997.

In vista della ridefinizione degli aspetti previdenziali del settore agricolo ed in considerazione della crisi economica in cui lo stesso versa, sono stati adottati, comunque, provvedimenti che si sono mossi proprio nella direzione auspicata dall'onorevole interrogante.

Da un lato, è stato previsto un differimento dei termini per il versamento dei contributi agricoli relativi alla manodopera impiegata, rispettivamente, nel quarto trimestre 1995, nel primo trimestre 1996 e nel secondo trimestre 1996 (decreto-legge 14 giugno 1996, n. 318, decreto-legge 2 agosto 1996, n. 405, decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 511, convertito dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, decreto-legge 13 dicembre 1996, n. 629, convertito dalla legge 3 febbraio 1997, n. 14, decreto-legge 31 gennaio 1997, n. 11, convertito dalla legge 28 marzo 1997, n. 81).

Per quanto concerne la regolarizzazione contributiva del settore, si segnala, in primo luogo, la disposizione recata dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662. La norma in questione (articolo 1, comma 229) attribuisce ai soggetti che hanno provveduto al versamento delle rate scadenti nel corso dell'anno 1996, in relazione al condono previdenziale ed assistenziale del settore agricolo, la facoltà di estinguere la parte residua del debito avvalendosi delle modalità generali del condono.

Disposizioni in materia di condono previdenziale sono contenute anche nel decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79.

L'articolo 4, commi 4 e 5, di tale ultimo provvedimento fissa modalità e termini della procedura di regolarizzazione contributiva del settore agricolo, relativamente a periodi maturati fino a tutto il mese di dicembre 1996, purchè in scadenza alla data di entrata in vigore del decreto-legge.

Possono essere, altresì, corrisposti alle medesime condizioni i contributi che hanno formato oggetto di procedure di regolarizzazione agevolata ai sensi di precedenti disposizioni, per la parte di debito contributivo rimasto insoluto.

Un ulteriore intervento normativo ha riguardato l'introduzione di una maggiore gradualità nel processo di elevazione delle aliquote contributive come delineate dall'articolo 11, comma 27, della legge n. 537 del 1993, per le aziende agricole ubicate nei territori montani e nelle zone svantaggiate (decreto-legge 31 gennaio 1997, n. 11, convertito dalla legge n. 81 del 1997).

Col medesimo provvedimento è stata, inoltre, prevista la riduzione dell'onere contributivo per il 1997-1999 per le aziende agricole site nel Mezzogiorno, attraverso la rimodulazione delle aliquote, partendo da

una misura del 60 per cento relativamente alle rate del quarto trimestre 1996 e del primo trimestre 1997, per assestarsi, relativamente agli ulteriori periodi di fruizione del beneficio, sulla misura del 40 per cento.

In merito, poi, alla richiesta formulata circa gli importi contributivi giornalieri dovuti nel settore agricolo, si riferiscono le istruzioni tecniche fornite dall'INPS.

L'attuale sistema di riscossione tiene conto dei salari medi provinciali e delle differenti aliquote rispetto alla diversa individuazione delle zone. Gli importi contributivi giornalieri relativi agli operai a tempo determinato sono il prodotto delle aliquote contributive con il salario medio provinciale.

L'Istituto ha, inoltre, reso noto, nel dettaglio, l'aliquota totale dei contributi unificati dovuti per gli operai a tempo determinato a decorrere dal 1991:

anno 1991-1992, 44,473;

anno 1993, 45,373;

anno 1994, 47,373;

anno 1995 fino al 30 settembre, 47,373; dal 1° ottobre, 47,973;

anno 1996, 49,773.

Per quanto concerne, infine, le zone che nelle province di Brindisi e Taranto non risultano dichiarate «zone svantaggiate», si riporta di seguito l'elenco fornito dall'INPS:

provincia di Brindisi: Brindisi, Carovigno, Cellino San Marco, Erchie, Francavilla Fontana, Latiano, Mesagne, Oria, San Donaci, San Pancrazio Salentino, San Pietro Vernotico, San Vito dei Normanni, Torchiarolo, Torre Santa Susanna;

provincia di Taranto: Avetrana, Carosino, Crispiano, Faggiano, Fragagnano, Leporano, Lizzano, Manduria, Maruggio, Massafra, Monteiassi, Monteparano, Palagiano, Pulsano, Roccaforzata, San Giorgio Ionico, San Marzano di San Giuseppe, Sava, Taranto, Torricella.

*Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale*  
TREU

(15 maggio 1997)

---

DE CAROLIS. – *Al Ministro della difesa.* – Premesso che il settore della sanità militare ed in particolare l'Ispettorato della sanità dell'esercito ha, in questi ultimi tempi, abbassato quei livelli di professionalità che in passato erano vanto delle nostre Forze armate;

considerato come l'ospedale militare del Celio abbia da tempo rescisso le convenzioni con i professori dell'università «La Sapienza» di Roma che esercitavano gratuitamente in quel nosocomio la loro valida attività e ricorra a prestazioni di professionisti pagati a parcella con notevole aggravio per l'erario;

preso atto che l'attuale capo dell'Ispettorato della sanità dell'esercito è continuamente impegnato in missioni all'estero trascuran-

do così quell'attività di coordinamento, di ispezione e di indirizzo che gli è propria,

si chiede di conoscere quali provvedimenti il Ministro in indirizzo intenda adottare al fine di eliminare gli inconvenienti lamentati.

(4-00948)

(4 luglio 1996)

RISPOSTA. – In relazione ai contenuti dell'interrogazione si osserva preliminarmente che i continui riconoscimenti ed apprezzamenti diretti alla sanità militare riferiti sia all'assolvimento dei normali compiti istituzionali sia ad impegni straordinari in occasione di operazioni internazionali di pace all'estero e in occasione di pubbliche calamità, contrastano nettamente con l'asserito abbassamento dei «livelli di professionalità» posto in premessa dall'onorevole interrogante.

Tale contrasto risulta ancora più evidente se si considera l'elevata posizione di prestigio che la sanità militare italiana ha progressivamente raggiunto nel contesto internazionale – come l'Organizzazione mondiale della sanità di Ginevra e le sanità militari dei paesi NATO – anche attraverso la collocazione di alcuni suoi qualificati rappresentanti in enti o agenzie al vertice delle competenze.

Nel merito, per quanto attiene ai rapporti tra il policlinico militare Celio e gli atenei, si precisa che fino all'aprile 1993 erano effettivamente in atto convenzioni didattico-scientifico-assistenziali con varie scuole di specializzazione dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma (chirurgia dell'apparato digerente, otorinolaringoiatria, anesthesiologia e rianimazione, medicina interna, clinica ortopedica, neurochirurgia). Tali convenzioni sono state rescisse perchè non più rispondenti, in quella specifica forma, alle necessità dell'amministrazione della difesa e in considerazione anche della loro onerosità (contrariamente a quanto affermato nell'interrogazione i professori dell'Università non esercitavano gratuitamente la loro attività).

Esse peraltro sono state sostituite da nuove forme di convenzioni con l'Università «Cattolica», a costo zero, per la scuola di specializzazione in radiologia, con l'Università «La Sapienza», a costo zero, per le scuole di specialità di chirurgia generale, anestesia e rianimazione, ortopedia, chirurgia vascolare, cardiocirurgia, chirurgia plastica e ricostruttiva, oncologia e con l'Università «Tor Vergata» per la cattedra e scuola di specialità in medicina fisica e riabilitazione con un costo annuo lordo di 35 milioni.

Circa il ricorso a prestazioni professionali – pagate a parcella «con notevole aggravio per l'erario» – si precisa che in realtà i costi sono scesi dai 144 milioni circa del 1993 ai 6 milioni circa del 1996.

Infine, per quanto riguarda gli impegni in missioni all'estero del capo del Corpo di sanità dell'Esercito, stante la loro esiguità numerica e i tempi contenuti, si esclude che essi abbiano in alcun modo potuto interferire sull'attività di coordinamento, di ispezione e di indirizzo a lui propria, attesi anche i risultati recentemente registrati nei settori ordinativo-funzionale (diretta dipendenza del Policlinico militare dal comando

del Corpo e costituzione del polo sanitario didattico-scientifico in Roma), in quello della formazione e addestramento del personale medico e paramedico e della ricerca scientifica militare in ambito nazionale.

*Il Ministro della difesa*

ANDREATTA

(14 maggio 1997)

---

DE CORATO. – *Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che nella seduta consiliare del 16 settembre 1996 tenutasi nell'aula di Palazzo Marino a Milano il consigliere della Lega Nord, Giuseppe Babbini, ha letto la cosiddetta «dichiarazione d'indipendenza della Nazione Padania»;

che l'articolo 40 della legge n. 142 del 1990 recita «... il sindaco, il presidente della provincia, i presidenti dei consorzi e delle comunità montane, i componenti dei consigli e delle giunte, i presidenti dei consigli circoscrizionali possono essere rimossi quando compiano atti contrari alla Costituzione o per gravi e persistenti violazioni di legge o per gravi motivi di ordine pubblico. In attesa del decreto, il prefetto può sospendere gli amministratori di cui al comma 1 qualora sussistano motivi di grave e urgente necessità. Sono fatte salve le disposizioni dettate dall'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55»;

che in seguito agli eventi verificatisi nel corso della sopracitata riunione consiliare lo scrivente fece richiesta al segretario generale del comune di inviare i verbali della seduta al prefetto di Milano per verificare se nella lettura fatta dal consigliere leghista Babbini della cosiddetta «dichiarazione d'indipendenza della Nazione Padania» nell'aula di Palazzo Marino non fossero ravvisabili gli estremi per l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge n. 142 del 1990, articoli 39 e 40, l'interrogante chiede di sapere:

se il segretario generale del comune di Milano abbia inviato i predetti atti della seduta consiliare del 16 settembre 1996 al prefetto come da richiesta esplicitamente avanzata dallo scrivente in quella sede;

se il prefetto abbia ricevuto i sopracitati atti dal comune di Milano e, del caso, se abbia riscontrato nella «lettura d'indipendenza della cosiddetta Nazione Padania» fatta dal consigliere della Lega Nord, Giuseppe Babbini, e in quelle degli altri consiglieri leghisti presenti al Consiglio comunale e che si sono associati alla predetta dichiarazione gli estremi per l'applicazione della legge n. 142 del 1990.

(4-02110)

(2 ottobre 1996)

RISPOSTA. – L'articolo 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha introdotto un tipo di controllo che ha ad oggetto un comportamento che si concretizza nel compimento di «atti» che mirino ad infrangere l'unità

nazionale o che violino i principi istituzionali ai quali si ispira il nostro ordinamento.

Pertanto, affinché possa configurarsi la fattispecie in esame, è necessario che il consigliere comunale compia atti contrari alla Costituzione nell'esercizio delle competenze istituzionali che gli sono assegnate, mentre la mera esternazione di un pensiero politico non appare idonea ad individuare l'ipotesi citata.

Nel caso di specie, quindi, non è stata ravvisata la configurabilità dei presupposti previsti dalla legge per l'attivazione della procedura di rigore nei confronti del consigliere comunale cui fa riferimento l'onorevole interrogante.

*Il Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile*

NAPOLITANO

(15 maggio 1997)

---

DI BENEDETTO. – *Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che sulla base dell'articolo 36, ultimo comma, del decreto legislativo 25 febbraio 1955, n. 77, il consiglio comunale del comune di Castel del Monte (L'Aquila) è assoggettabile alla sanzione dello scioglimento prevista dall'articolo 39, comma 1, lettera *c*), della legge 8 giugno 1990, n. 142, a causa della mancata approvazione delle misure di salvaguardia degli equilibri di bilancio, la cui omissione è equiparata alla mancata approvazione del bilancio di previsione;

che è inoltre applicabile al consiglio comunale la sanzione dello scioglimento per gravi e persistenti violazioni di legge previste dall'articolo 39, comma 1, lettera *a*), della legge n. 142 del 1990, vista la lunga serie di irregolarità contabili contestate dal Coreco durante tutto l'anno 1995;

che la stessa posizione del sindaco del comune di Castel del Monte è passibile di provvedimenti di rimozione, tenuto conto delle varie condanne penali che risulta aver riportato, che tuttavia non gli hanno impedito la continuazione di fatto dell'attività politica, nonostante un provvedimento di sospensione;

che, malgrado le varie proteste di buona parte dei consiglieri comunali, nessuno dei provvedimenti sopra illustrati è stato posto in essere dagli organi competenti, nonostante si tratti di atti doverosi non suscettibili di ampia valutazione discrezionale;

che è peraltro intuitivo che una tale anomala situazione ponga un grave pregiudizio allo svolgimento delle funzioni proprie dell'ente locale,

si chiede di conoscere:

la posizione del Governo in merito alla situazione di grave irregolarità in cui versano gli organi del comune di Castel del Monte (L'Aquila);



se non si ritenga di illustrare i provvedimenti che si intende porre in essere per risolvere tale grave situazione.

(4-02492)

(22 ottobre 1996)

RISPOSTA. – Circa la questione rappresentata dall'onorevole interrogante nel presente atto parlamentare, si fa presente che il consiglio comunale di Castel del Monte, pur versando l'anzidetto ente in una situazione di irregolarità a causa della mancata adozione dei provvedimenti di riequilibrio finanziario, ha sanato la propria posizione approvando il riequilibrio di bilancio con delibera n. 47 del 28 novembre 1996, che è stata esaminata senza rilievi dal comitato regionale di controllo.

Pertanto, allo stato, non appare praticabile l'invocata misura di rigore non essendosi concretizzati i presupposti di cui all'articolo 39, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142.

*Il Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile*  
NAPOLITANO

(15 maggio 1997)

---

DI BENEDETTO. – *Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che nelle settimane scorse il Ministero dell'interno ha provveduto ad inviare a migliaia di invalidi civili di età superiore ai settanta anni un modello denominato «dichiarazione di responsabilità» da riempire, con il quale si chiede al pensionato se sia iscritto alle liste di collocamento, poichè in mancanza dell'iscrizione scatterebbe l'esclusione dall'indennità;

che, nello stesso tempo, è stato inviato un altro questionario a tutti i titolari di indennità di accompagnamento di età inferiore a 55 anni nel quale si chiede se il pensionato è ricoverato o meno presso una casa di cura o di ricovero;

che, evidentemente, l'amministrazione nutre fondati sospetti sulla reale capacità lavorativa dei numerosi ospiti delle case di cura italiane, mentre ha registrato uno spaventoso peggioramento delle condizioni di vita dei cittadini che si trovano nella cosiddetta fascia della mezza età;

che l'effetto comico di questo grossolano errore burocratico che ha scambiato la modulistica destinata agli invalidi ancora in età lavorativa con quella relativa agli anziani ricoverati nelle case di riposo non deve essere l'unico motivo di attenzione verso questa vicenda, poichè questa non è che l'ennesima dimostrazione di quanto poco la gestione amministrativa standardizzata dei Ministeri e degli enti pubblici sia stata scalfita dai vasti programmi di riforma e risanamento lanciati negli ultimi anni;

che il recapitare a migliaia di cittadini questionari completamente privi di qualunque senso comune significa che nessuno in quel ramo dell'amministrazione si è preoccupato di verificare la bontà dell'operazione in corso; significa che, nonostante il vasto numero di responsabili che si sono occupati *ratione materiae* del procedimento che ha portato all'emissione di modelli, nessuno è stato in grado (e non evidentemente per problemi legati alla persona) di rilevare l'illogicità del provvedimento,

si chiede di conoscere la posizione del Governo in merito al grossolano errore commesso dal Ministero dell'interno che ha gettato un'ombra di ridicolo su tutta la pubblica amministrazione, confermando contemporaneamente tutti i tradizionali dubbi del cittadino sull'efficienza della macchina statale.

(4-04631)

(7 marzo 1997)

RISPOSTA. – Si è in effetti verificato, nei confronti di parte degli invalidi civili titolari di indennità di accompagnamento, il disagio tecnico segnalato dall'interrogante, causato dall'errato abbinamento – in sede informatica di spedizione attraverso il servizio PT Postel (posta elettronica) – di nominativi di persone titolari del beneficio menzionato con il modulo di dichiarazione di responsabilità, stabilito invece – dal decreto ministeriale del 22 gennaio 1997 attuativo dell'articolo 1, comma 250, della legge n. 662 del 1996 – per gli invalidi civili beneficiari dell'assegno mensile.

L'inconveniente in parola è stato comunque superato nel breve tempo di 3 o 4 giorni dalle prime segnalazioni, con l'invio, tramite il servizio PT Postel, al domicilio delle persone destinatarie della precedente erronea spedizione, del modulo esatto recante la dicitura «Il presente modello sostituisce altro eventualmente ricevuto».

Sono state contestualmente informate – con telex del 27 febbraio scorso della Direzione generale dei servizi civili – le prefetture, anche al fine di sollecitarne la particolare attenzione in sede di esame delle dichiarazioni rese ai sensi dell'articolo 1, commi 248 e 249, della legge n. 662 del 1996.

Si fa presente infine che la Direzione generale dei servizi civili ha già contestato all'Ente poste italiane ogni responsabilità in merito all'accaduto per carenza di controllo sul «prodotto di stampa», ai sensi della specifica convenzione stipulata tra lo stesso Ente e il Ministero dell'interno; è stato pertanto contestualmente comunicato che non si procederà al pagamento dei costi delle spedizioni avvenute in modo errato.

*Il Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile*

NAPOLITANO

(15 maggio 1997)

DOLAZZA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che il prossimo 17 novembre 1996 saranno chiamati alle urne per il rinnovo del consiglio comunale, fra gli altri, i cittadini elettori del comune di Siderno, in provincia di Reggio Calabria;

che tra le altre liste è presente alla competizione elettorale locale quella originata dall'alleanza fra Calabria Libera, espressione locale di Forza Italia, e PDS, presentata dai rappresentanti dei due partiti d'origine, signor Pietro Fuda e Giuseppe Bova rispettivamente;

che, sempre in sede locale, si vocifera circa l'inquietante interesse istituzionale, riconducibile ad organismi dipendenti dalla Presidenza del Consiglio e dal Ministero dell'interno, alla presentazione di tale lista come sperimentazione di un'alleanza da avviare successivamente in sede nazionale,

si chiede di conoscere se gli interessati possano smentire simili voci di interventi istituzionali, voci che hanno suscitato notevole allarme anche per il timore espresso in larghi strati dell'elettorato di condizionamenti della stessa consultazione elettorale.

(4-02883)

(13 novembre 1996)

RISPOSTA. – Si risponde su delega della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Le lamentate interferenze istituzionali, che si presume siano avvenute in occasione della presentazione delle liste di candidati per il rinnovo del consiglio comunale di Siderno (Reggio Calabria), sono destituite di qualsiasi fondamento.

Per altro verso si rappresenta che l'ammissione di liste e candidati è demandata all'esclusiva competenza di appositi organi, i quali si pronunciano sulla legittimità degli atti presentati sulla base di criteri esclusivamente giuridici.

*Il Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile*  
NAPOLITANO

(15 maggio 1997)

---

FLORINO. – *Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che giovedì 12 dicembre 1996 in via Milano a Napoli i signori Francesco e Carmine Angrisano, padre e figlio, mentre consumavano una frugale colazione all'ingresso della loro officina venivano inghiottiti da una voragine apertasi all'improvviso;

che i vigili del fuoco subito accorsi sul posto non potevano procedere ad alcun tentativo di soccorso per la totale inadeguatezza e consistenza dei mezzi a loro disposizione; a tale riguardo, l'interrogante ha

appreso dai familiari dei dispersi che essi hanno dovuto acquisire del combustibile per un automezzo e munire di una maschera un vigile impegnato in una saldatura;

che, mentre la disperazione e la rabbia dei parenti crescevano con il trascorrere delle ore, lo scrivente ha constatato personalmente, per essere stato presente sul posto, l'abnegazione e gli sforzi profusi dai vigili del fuoco nei vari e infruttuosi tentativi di prestare soccorso agli sventurati;

che furono impiegate ben cinque ore per costruire una rudimentale gabbia ed altre ore furono necessarie per calarla nella voragine con all'interno due vigili, nel tentativo, purtroppo vano, di arrivare ai due dispersi;

che, dopo la tragedia di Secondigliano (undici vittime) e la morte di un pensionato al corso Amedeo di Savoia a Napoli, questa ulteriore e drammatica vicenda impone serie misure per fermare gli scavi assassini che diverse aziende stanno effettuando senza alcun controllo sul territorio;

che la tragedia era stata annunciata da diversi ed incredibili fatti sul tratto interessato alla posa di cavi effettuata da una ditta appaltatrice dell'Enel;

che il 19 novembre 1996 la V unità operativa dei vigili urbani aveva inviato il fono n. 1496 alla circoscrizione San Carlo all'Arena segnalando che si era verificato uno sprofondamento all'altezza del civico 61 (dove è avvenuta la tragedia) e che successivi fonogrammi di conferma per interventi da predisporre confermavano che tali interventi si erano concretizzati con il solo riempimento della buca con brecciamie;

che le varie segnalazioni fatte dagli stessi dispersi e da altri cittadini sui pericoli che potevano scaturire dai continui sprofondamenti non ebbero risposta alcuna da chi era ed è preposto alla tutela dell'incolumità pubblica,

l'interrogante chiede di conoscere:

i provvedimenti che il Ministro in indirizzo intenda adottare per potenziare il Corpo dei vigili del fuoco di Napoli con mezzi e strutture idonei che, accomunati alla grande professionalità degli stessi, potrebbero garantire celerità nei soccorsi con conseguenti ed elevate possibilità di salvare vite umane;

se non intenda, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, far predisporre una attenta ricognizione e uno studio del sottosuolo della città di Napoli per l'elevato rischio dello stesso;

se non intenda avviare in tempi brevi le necessarie indagini per l'accertamento di tutte le responsabilità, ivi comprese quelle omissive del comune di Napoli e della sua amministrazione.

(4-03453)

(17 dicembre 1996)

RISPOSTA. - Il tragico evento verificatosi a Napoli in via Milano il 12 dicembre 1996 ha impegnato per lungo tempo la squadra di soccorso inviata dal locale comando provinciale dei vigili del fuoco con assoluta

immediatezza. Le operazioni si sono peraltro svolte in una situazione di oggettiva difficoltà a causa dello stato di dissesto in cui versa tutto il sottosuolo della città, particolarmente evidenziatosi nella suddetta, tragica circostanza.

Il personale del Corpo si è impegnato con la consueta, totale dedizione e con notevole, anche se vano, impiego di mezzi.

Per quanto concerne le gravi carenze funzionali del comando provinciale dei vigili del fuoco di Napoli sulle quali ha posto l'accento l'onorevole interrogante, si sottolinea che il problema è da ricondurre in quello generale e di ben più vaste proporzioni che affligge il Corpo nella sua interezza: la situazione, d'altra parte, è ben nota anche agli organi di Governo e al Parlamento, la cui attenzione viene costantemente richiamata sull'argomento.

Utilizzando le scarse risorse che lo Stato mette a disposizione del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono in corso di attuazione varie iniziative e provvedimenti di adeguamento che, tuttavia, interessando l'intera struttura nazionale, non potranno essere destinati a risolvere problematiche particolari. Va comunque evidenziato che da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri è stata adottata un'ordinanza particolare per la regione Campania che comporta una prima erogazione di 1.500 milioni per il rimborso delle spese sostenute per fronteggiare gli eventi climatici avversi recentemente verificatisi.

*Il Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile*

NAPOLITANO

(15 maggio 1997)

---

LORETO. – *Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Per sapere:

se sia vero che al vigile ausiliario Luca Michele Bulzacchelli, che nello scorso giugno prestava servizio presso il distaccamento dei vigili del fuoco di Colleferro (Roma), sia stata inizialmente negata una licenza regolarmente richiesta per il giorno 9 giugno 1996 per esercitare il proprio diritto di voto in occasione delle elezioni del sindaco e del consiglio comunale della sua città e per il giorno 10 giugno 1996 per partecipare al concorso pubblico a Roma per 1400 posti di carabiniere effettivo;

se sia vero che la suddetta licenza sia stata poi concessa grazie all'intervento dell'ingegner Di Grezia, vice comandante dei vigili del fuoco in servizio presso il comando centrale di Roma;

se sia vero che al rientro dalla licenza alle ore 10 del giorno 11 giugno 1996 il vigile ausiliario Bulzacchelli, unico ausiliario, sia stato messo in servizio ininterrottamente fino alle ore 8 del giorno 21 giugno 1996, e cioè per 10 giorni consecutivi, senza fruire durante tale periodo neppure della libera uscita, anche perchè all'altro vigile ausiliario Tomas Briganti era stata concessa una licenza ordinaria prima del suo congedo previsto per il 30 giugno 1996;

se sia vero che al vigile ausiliario Bulzacchelli, che aveva inoltrato regolare richiesta di licenza per il giorno 23 giugno 1996, per poter esercitare il diritto di voto nel ballottaggio per l'elezione del sindaco della sua città, sia stata concessa a tale scopo una licenza in data 20 giugno 1996, poi revocata dall'ufficiale Di Carlo il giorno dopo, con la motivazione di esigenze di servizio;

se sia legittimo privare in tal modo un cittadino del diritto di voto.

(4-01099)

(10 luglio 1996)

RISPOSTA. - L'attuale situazione organica dei vigili volontari ausiliari non consente di coprire con sufficienza tutti i servizi di un comando provinciale dei vigili del fuoco delle dimensioni di quello di Roma.

Con specifici ordini del giorno i giovani di leva, ben 32 dei quali provenienti da altre province, sono stati assegnati ai vari uffici e reparti nel tentativo di garantire un minimo di funzionalità agli stessi.

Ciò ha comportato che in alcuni distaccamenti, come quello di Colleferro, i vigili volontari ausiliari fossero solo due, uno in ogni turno continuativo di servizio.

Da tale situazione discende una oggettiva difficoltà nel concedere licenze e permessi.

Nel caso specifico, segnalato dall'onorevole interrogante, si è verificato che il vigile ausiliario Luca Michele Bulzacchelli, nel periodo immediatamente precedente quello di riferimento, aveva già usufruito di una licenza per un lutto familiare ed era stato ricoverato alcuni giorni presso l'ospedale militare del Celio.

In entrambi i casi il vigile volontario ausiliario dell'altro turno aveva provveduto alla sostituzione, trattenendosi in servizio, non essendo possibile per le ragioni di cui in premessa, provvedere ad inviare personale da altre sedi.

In via del tutto analoga si è dovuto provvedere per la licenza per il 9 giugno 1996, richiesta in occasione delle elezioni amministrative, e per quella del 10 giugno 1996 per la partecipazione ad un concorso pubblico, prolungando non senza difficoltà, il servizio dell'unico, vigile volontario ausiliario.

Quest'ultimo, come tutti i congedanti, è stato quindi posto in licenza ordinaria che va obbligatoriamente concessa.

Per tale motivo il Bulzacchelli è stato trattenuto in servizio, come già più volte accaduto per il collega, concedendogli i necessari periodi di libera uscita.

Per quanto concerne la licenza richiesta per il giorno 23 giugno 1996, prima concessa e poi revocata dal funzionario incaricato, va chiarito che l'episodio è da addebitarsi esclusivamente ad un eccesso di zelo di quest'ultimo il quale, tenuto anche conto delle reiterate proteste del personale ed allo scopo di evitare l'ennesimo disservizio presso la sede di Colleferro, non ha compiutamente valutato le

motivazioni che avevano indotto l'ausiliario Bulzacchelli a chiedere la licenza.

*Il Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile*  
NAPOLITANO

(15 maggio 1997)

---

LUBRANO di RICCO, BOCO, BORTOLOTTI, CARELLA, CORTIANA, MANCONI, DE LUCA Athos, PETTINATO, RIPAMONTI, PIERONI, SEMENZATO, SARTO. - *l Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno e per il coordinamento della protezione civile, dell'ambiente e delle risorse agricole, alimentari e forestali.* - Premesso:

che lo scrivente, con interrogazione 4-08457 del 13 marzo 1996, rimasta inevasa, ha evidenziato l'illegittimità e l'inopportunità del decreto del Ministro dell'interno n. 51132/D 4/3.2 del 22 dicembre 1995 con il quale, nell'ambito del procedimento di dissesto finanziario del comune di Pannarano (Benevento), viene disposta l'alienazione di circa 350 ettari di boschi ricompresi nelle riserve integrali ed orientate del parco naturale regionale del Partenio;

che i fondi citati sono sottoposti a vincolo di uso civico, categoria A, ex articolo 11 della legge 16 giugno 1927, n. 1766;

che il provvedimento di alienazione è stato adottato in assenza dell'autorizzazione regionale ex articolo 12 della legge citata;

che la regione Campania - settore usi civici - con nota protocollo n. 4/2632 del 1° aprile 1996 ha chiarito che i fondi di cui il Ministero dispone l'alienazione «non appartengono al patrimonio disponibile del comune», pur essendo catastalmente intestate all'ente quale soggetto esponenziale della collettività locale;

che nella stessa nota la regione ha precisato che l'autorizzazione ex articolo 12 della legge citata non può essere rilasciata per la finalità di estinzione dei debiti comunali;

che il dottor Claudio Gelati, direttore generale dell'amministrazione civile del Ministero dell'interno, con nota protocollo n. 50833 del 22 maggio 1996 ha respinto l'istanza di annullamento del decreto ministeriale prodotta dal dottor Maurizio Balletta, cittadino di Pannarano, titolare del diritto di uso civico;

che tale provvedimento non contiene alcuna motivazione in ordine alle illegittimità denunciate relativamente alla violazione delle vigenti disposizioni in materia di uso civico e procedimento amministrativo ed afferma genericamente che «la commissione di ricerca per la finanza locale, prima di proporre l'alienazione dei beni in argomento, ha vagliato attentamente ogni profilo della questione» nelle sedute del 7 e 12 dicembre 1995;

che nella citata nota il Ministero dell'interno, nei fatti, si limita ad osservare che «la destinazione a parco regionale non è condizione ostativa all'alienazione dei beni predetti», senza entrare nel merito

dell'opposizione tutta impostata sulla violazione delle norme in materia di uso civico;

considerato:

che a causa della palese illegittimità da cui è affetto il decreto ministeriale del 22 dicembre 1995 pare inesequibile ed inutile, potendo produrre al massimo, in assenza dell'autorizzazione regionale all'alienazione, un contratto nullo;

che dalla vicenda, tra l'altro oggetto di notevole interesse da parte della stampa e delle televisioni nazionali, emerge una pessima immagine del nostro paese nel quale, come nel Terzo mondo, il risanamento del *deficit* pubblico è attuato mediante la svendita della natura protetta;

che tale immagine negativa appare rafforzata a seguito della spedizione di migliaia di cartoline di protesta (stampate e distribuite dal WWF della Campania) al Presidente della Repubblica da parte di cittadini italiani e stranieri e da numerosi parlamentari,

gli interroganti chiedono di sapere:

se il Governo intenda annullare il decreto ministeriale del 22 dicembre 1995 limitatamente alla parte in cui dispone l'alienazione dei boschi ricompresi nel parco naturale del Partenio;

se, conseguentemente, il Ministro dell'interno intenda autorizzare il commissario straordinario di liquidazione ad assumere un mutuo di lire 2.050.710.990 a carico dello Stato per risanare totalmente il *deficit* pregresso del comune di Pannarano;

quali provvedimenti intendano adottare congiuntamente i Ministri dell'interno e dell'ambiente affinché in futuro non si ripetano casi simili che possono compromettere l'avvio della politica di sviluppo sostenibile delle aree naturali protette meridionali annunciata dal Governo appena insediato.

(4-00512)

(19 giugno 1996)

RISPOSTA. — Si risponde su delega della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Il comune di Pannarano ha dichiarato il dissesto finanziario, disciplinato dal capo VII del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, non riuscendo a garantire l'assolvimento dei servizi essenziali. Per tale motivo si è resa indispensabile la dichiarazione di dissesto, che consente in tal caso alcuni eccezionali benefici finanziari. La norma, che è stata più volte modificata nel tempo, nella formulazione da ultimo vigente, prevede la nomina di un organo straordinario che cura la liquidazione dell'indebitamento pregresso, predisponendo le masse attiva e passiva della liquidazione. Per il finanziamento del fabbisogno pregresso costituito appunto dalla differenza fra la massa passiva e quella attiva, è previsto che lo Stato contribuisca finanziando l'onere di ammortamento con uno speciale mutuo da assumere ad opera del predetto organo straordinario di liquidazione con la Cassa depositi e prestiti.



Oltre a questo beneficio la norma ne prevede altri, ma, parallelamente, richiede all'ente locale di contribuire al risanamento con l'adozione di alcune misure. Fra queste assumono primaria importanza l'attivazione delle entrate proprie al livello massimo consentito dalla legge e la riduzione delle spese a quelle veramente essenziali, nonchè l'alienazione del patrimonio disponibile non indispensabile per lo svolgimento delle funzioni dell'ente, da operare a cura dell'organo della liquidazione, per il finanziamento del fabbisogno pregresso.

Proprio alla luce di tale ultima disposizione l'organo di liquidazione del comune di Pannarano aveva indicato, all'interno del piano di estinzione dei debiti presentato, l'esistenza di boschi nel Parco dell'Irpinia, valutati circa 1.500.000.000, senza, però, proporre l'alienazione.

L'ufficio aveva in un primo momento considerato inopportuna l'alienazione dei predetti boschi, adeguandosi alla proposta dell'organo di liquidazione a tal fine pertanto la relazione predisposta per la Commissione di ricerca per la finanza locale non aveva previsto l'alienazione dei beni di cui trattasi. La Commissione di ricerca per la finanza locale è, si precisa, l'organismo interministeriale deputato ad esprimere un parere per l'emanazione del decreto ministeriale con il quale si autorizza l'organo della liquidazione ad assumere il predetto mutuo a carico dello Stato per il pagamento dei debiti pregressi.

Poichè tuttavia, come già accennato, non erano stati indicati precisi motivi per l'inalienabilità degli stessi, la Commissione, nella seduta del 7 dicembre 1995, ha deciso di acquisire ulteriori elementi in merito, anche nella considerazione che la mancata alienazione dei beni dell'ente, in assenza di motivi ostativi, avrebbe potuto determinare un danno erariale, in quanto avrebbe reso necessaria la contrazione di un mutuo di gran lunga superiore. Dagli atti ulteriormente acquisiti dall'ufficio non erano emersi motivi di inalienabilità e, sulla base del parere dell'ufficio tecnico comunale, era stata confermata la stima dei beni precedentemente indicata.

Pertanto, nella seduta del 22 dicembre 1995, la Commissione di ricerca aveva espresso parere favorevole per l'approvazione ministeriale del piano di estinzione dei debiti del comune di Pannarano, proponendo l'alienazione dei boschi ricompresi nel parco dell'Irpinia, con la conseguente riduzione del mutuo da contrarre con la Cassa depositi e prestiti. Successivamente il comune di Pannarano ha proposto ricorso al tribunale amministrativo regionale della Campania per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, del predetto decreto ministeriale n. 51132 del 1995.

Da ultimo tuttavia l'organo straordinario di liquidazione, con nota del 24 maggio 1996, ha fornito alcune ulteriori precisazioni, specificando che in data 15 marzo 1996, e cioè in epoca successiva al provvedimento ministeriale impugnato datato 22 dicembre 1995, il tecnico comunale ha comunicato che i terreni ricompresi nel parco regionale del Partenio risultano gravati da uso civico. Poichè la regione Campania, all'uopo interpellata dal predetto organo di liquidazione, ha confermato quanto comunicato dal tecnico comunale, ed ha precisato che nel caso di specie non è possibile autorizzare la sdemanializzazione per la suc-

cessiva alienazione, questo Ministero, con nota n. 51395 del 29 luglio 1996, ha invitato l'organo di liquidazione del comune di Pannarano a richiedere una revisione del piano, eliminando dalla massa attiva della liquidazione i proventi derivanti dalla prevista alienazione dei boschi di cui trattasi, e richiedendo conseguentemente l'incremento corrispondente dell'autorizzazione alla contrazione del mutuo con la Cassa depositi e prestiti, atteso che la differenza rientra nel massimo accordabile alla luce delle disposizioni di legge.

Trova in tal modo pieno accoglimento la richiesta contenuta nel presente atto parlamentare e vengono parallelamente meno i motivi del ricorso presentato dall'ente. Anche l'auspicio più generale degli onorevoli interroganti ha trovato accoglimento, quando si consideri che le disposizioni in materia di alienazione del patrimonio disponibile degli enti dissestati sono da ultimo state rettificata con il decreto legislativo 11 giugno 1996, n. 336, che prevede ora tale alienazione nel solo caso in cui la massa attiva della liquidazione, ivi compreso il mutuo massimo accordabile a carico dello Stato, non sia sufficiente al pagamento dei debiti inseriti nella massa passiva della liquidazione, e cioè in casi percentualmente limitati.

*Il Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile*  
NAPOLITANO

(15 maggio 1997)

---

MANCA. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* - Premesso:

che recentemente la stampa ha riportato la notizia della ricusazione da parte della Corte dei conti, con delibera n. 84 del 1996, della registrazione del decreto ministeriale di approvazione del contratto di acquisizione per la nostra Marina militare di 16 elicotteri EH101 prodotti dalla società Agusta da destinare alla sostituzione degli ormai obsoleti SH 3D, in linea da oltre 25 anni;

che il contratto di cui trattasi costituisce la naturale conclusione di una intensa attività governativa e industriale che, nel corso degli ultimi dieci anni, ha portato prima allo sviluppo e poi alla industrializzazione del suddetto modello di elicottero attraverso un programma congiunto tra Difesa e industrie del Regno Unito e italiane;

che il programma nato con quote paritetiche, 50 per cento delle attività svolte e da svolgersi da parte della industria aeronautica italiana ed il rimanente 50 per cento da parte di quella del Regno Unito, avrebbe dovuto trovare il suo compimento naturale con la produzione di 50 elicotteri nella versione antisommersibile per la Marina del Regno Unito e 36, sempre nella stessa versione, per la Marina militare italiana; considerato:

che in realtà, mentre fin dall'aprile del 1992 il Regno Unito ha ordinato 44 elicotteri in versione antisommersibile per la propria Marina e successivamente, nel settembre '95, altri 22 elicotteri in versione trasporto-utility per la propria Aeronautica, l'ordine per gli elicotteri desti-

nati alla Difesa italiana ha subito, invece, continui ritardi, oltre ad essere stato ridotto nel numero da 36 a soli 16 esemplari;

che il contratto in questione, prevedendo un dilazionamento dei pagamenti rapportato alle disponibilità di bilancio della Marina militare ed alle consegne degli elicotteri che dovrebbero avvenire nell'arco di 8 anni, non ha potuto che includere una clausola di revisione dei prezzi; ed è tale tipo di aggiornamento dei prezzi che ha indotto la Corte a non registrare il contratto stesso, argomentando che, nella fattispecie, non può essere applicato l'articolo 44, comma 4, della legge n. 724 del 1994, poichè quest'ultimo tratta della revisione dei prezzi solo sui contratti ad esecuzione periodica e continuativa; tutto ciò pone in evidenza, quindi, il vuoto normativo attualmente esistente in materia di fornitura pubblica di beni e servizi per contratti pluriennali;

che la problematica dei continui ritardi nella stipula del contratto in oggetto ha avuto ripercussioni sugli impegni a suo tempo assunti dai due paesi sulla base della pariteticità della suddivisione del lavoro tra le rispettive industrie e rischia di compromettere anche gli altri programmi di cooperazione attualmente in corso o in via di formalizzazione con l'Italia; a tale proposito si ricorda che il Regno Unito è uno dei nostri *partner* privilegiati nei programmi di difesa, quali il Tornado, l'EFA, la fregata Orizzonte ed altri;

che per il contratto di cui trattasi è previsto l'impegno di mano d'opera globale per l'industria italiana (Agusta e vari subfornitori) pari a circa 7.500.000 ore di lavoro, di cui il 30 per cento con sviluppo presso stabilimenti situati nelle aree del Mezzogiorno; pertanto il relativo blocco non può non avere pesanti ripercussioni sui livelli occupazionali, con una prevista situazione di totale scarico di lavoro, nei prossimi anni, per almeno 800 operai-impiegati,

si chiede di sapere quali azioni si intenda intraprendere per colmare il vuoto legislativo in materia di revisione dei prezzi per la fornitura pubblica di beni e servizi (vedasi precedente quinto alinea) che sono oggetto di finanziamenti pluriennali, quali sono peraltro la maggior parte dei programmi della Difesa; ciò allo scopo anche di sbloccare il contratto in argomento e consentire l'avvio, nel più breve tempo possibile, della produzione degli elicotteri EH101 destinati alla Difesa italiana, con conseguenti benefici sia per i livelli occupazionali soprattutto nell'area sud del paese sia per l'osservanza degli obblighi assunti in sede internazionale.

(4-01762)

(18 settembre 1996)

RISPOSTA. - Le preoccupazioni evidenziate dall'onorevole interrogante sulle conseguenze derivanti dalla mancata registrazione da parte della Corte dei conti del contratto di fornitura di 16 elicotteri EH - 101 alla Marina militare e in generale sui problemi concernenti la questione della revisione dei prezzi per la fornitura dei beni e servizi che costituiscono oggetto di finanziamenti pluriennali, in quanto pienamente condive dalla difesa, avevano spinto a suo tempo il Dicastero a proporre

uno schema di decreto-legge contenente disposizioni urgenti sulla materia, provvedimento che, tuttavia, non ebbe alcun seguito.

In sede di predisposizione della legge finanziaria per il 1997 il Ministero della difesa ancora una volta si è fatto promotore dell'introduzione di apposita norma che è stata finalmente recepita nell'articolo 2, comma 93, della legge n. 662 del 1997.

Ciò ha consentito di superare definitivamente la difficile situazione e di armonizzare le procedure contrattuali nazionali con quelle dei paesi partecipanti ai progetti per l'ammodernamento e rinnovamento del nostro strumento militare, ponendo l'industria italiana su un piano concorrenziale con quella straniera.

*Il Ministro della difesa*

ANDREATTA

(14 maggio 1997)

---

MANZI, MARCHETTI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dei lavori pubblici e per le aree urbane, di grazia e giustizia e dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che la SITAF-Società italiana traforo autostradale del Frejus svolge la sua attività in Valle di Susa (Torino) basandosi su piani finanziari o tariffe stabiliti dallo Stato;

che, secondo quanto risulta agli interroganti, proprio in quella valle il consiglio comunale di Bardonecchia è stato sciolto per mafia e che da numerosi fatti pubblicati sulla stampa la 'ndrangheta aveva o avrebbe in valle solidi insediamenti;

che ha fatto molto discutere la decisione del consiglio di amministrazione della SITAF di nominare responsabile del proprio servizio di sicurezza il signor Germano Tessari, che sarebbe attualmente indagato dalla procura di Torino per avere con tre carabinieri e due funzionari del Sisde omesso i controlli necessari sull'armeria Brown Bess, da cui sarebbe uscito in un solo anno un intero arsenale finito non si sa dove;

che in tutta la valle si discute molto su questi strani collegamenti che vedono indagati carabinieri, uomini del Sisde e della SITAF,

gli interroganti chiedono di sapere se i Ministri in indirizzo non ritengano di verificare la veridicità dei fatti riportati e, se del caso, di individuare le responsabilità di chi provoca condizioni di forte sospetto in un'azienda sostenuta dallo Stato.

(4-01012)

(9 luglio 1996)

RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione in oggetto, il procuratore della Repubblica presso il tribunale di Torino ha comunicato che il proprio ufficio sta trattando più procedimenti riguardanti l'accertata

cessione irregolare di 397 armi corte da parte dell'Armeria Brown Bess di Susa nel periodo ricompreso tra il 1990 e la prima metà del 1992.

Il signor Germano Tessari risulta attualmente indagato nell'ambito del procedimento penale n. 1891/96 per il reato di concorso nella illecita cessione di armi effettuata dai titolari della succitata armeria e per altri fatti costituenti violazione della normativa in materia di armi ed esplosivi.

Il procedimento n. 1891 del 1996 vede, tra gli altri, indagati anche alcuni appartenenti all'Arma dei carabinieri, peraltro per fatti diversi dal traffico di armi della Brown Bess. Risultano, altresì, indagati due appartenenti al SISDE, anch'essi per reati diversi da quelli suindicati.

Il signor Tessati, infine, risulta indagato in altro procedimento - instauratosi a seguito del dibattimento di primo grado a carico dei titolari dell'armeria - per false attestazioni contenute nelle note informative annualmente inviate dalla stazione di Susa in allegato alla richiesta di rinnovo della licenza a vendere armi, periodicamente effettuata dai titolari della Brown Bess.

*Il Ministro di grazia e giustizia*

FLICK

(21 maggio 1997)

---

MARRI, BEVILACQUA. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri, ai Ministri di grazia e giustizia, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica e dell'ambiente.* - Premesso:

che il Ministro dell'ambiente ha nominato come membri della commissione tecnico-scientifica del Ministero, costituita allo scopo di valutare i progetti di risanamento ambientale, i signori Ungari, Donnhäuser e Palchetti;

che i componenti di tale commissione vengono retribuiti con emolumenti assai ricchi (fino ad oltre novanta milioni l'anno) e che essa svolge attività così complesse da richiedere un impegno gravoso anche in termini quantitativi;

che la sede di tale commissione è in via Stoppani 71 a Roma, distante almeno quaranta minuti di automobile dagli uffici del Ministro, si chiede di sapere:

se il dottor Ungari, membro della commissione tecnico-scientifica del Ministero dell'ambiente, sia lo stesso dottor Ungari, consigliere del TAR del Lazio, che svolge mansioni di vice capo di Gabinetto del Ministro dell'ambiente, trascorrendo la totalità del suo tempo lavorativo negli uffici del medesimo Ministro in piazza Venezia;

se tale dottor Ungari abbia ottenuto l'autorizzazione prescritta perchè i magistrati possano svolgere i due tipi di attività di cui si è detto;

se la ragioneria centrale presso il Ministero dell'ambiente e l'ufficio delegato della Corte dei conti abbiano sollevato eccezioni sulla du-

plice assegnazione del dottor Ungari alla commissione ed al Gabinetto;

se la nomina a vice capo di Gabinetto del dottor Ungari, mantenendolo in servizio nella commissione, debba essere considerata sintomo di una scorretta utilizzazione dei pubblici dipendenti;

se le posizioni dei membri della commissione Donnhauser e Palchetti siano simili a quella di Ungari ed in particolare se siano fondate le rimostranze sindacali per la loro continua presenza negli uffici del Ministro dell'ambiente anzichè presso la commissione, nella quale sono stati assunti a tempo pieno;

se il capo del personale del Ministero dell'ambiente ed il presidente della commissione abbiano sollevato questioni sulla illegittima posizione dei tre membri suddetti;

se gli stessi Ungari, Donnhauser e Palchetti abbiano fornito alla commissione, mese per mese, le autocertificazioni sull'attività svolta, necessarie perchè possano essere liquidati i compensi;

se, visto il rilevante danno erariale che comunque risulta chiaro dalla vicenda, la procura regionale della Corte dei conti, la procura della Repubblica competente e l'ispettorato di finanza del Ministero del tesoro abbiano finalmente deciso di aprire un'inchiesta sulla conduzione del Ministero dell'ambiente e sui numerosi illeciti contabili, amministrativi e penali che ivi si commettono.

(4-05370)

(16 aprile 1997)

RISPOSTA. – Non si può non notare che, nell'ambito di una problematica di interesse generale crescente come quella ambientale e di una attività di questo Ministero notevolmente cresciuta in pochissimo tempo, i quesiti posti dagli onorevoli interroganti investono aspetti del funzionamento del Ministero che attengono quasi esclusivamente ai rapporti tra gli uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro con i servizi del Ministero e con la commissione tecnico-scientifica.

Quanto alla situazione dei componenti della Commissione tecnico-scientifica (CTS), si precisa quanto segue.

Risponde indubbiamente alla realtà che l'attività demandata alla commissione sia assai complessa e richieda un impegno gravoso ai componenti. Peraltro, in ordine al trattamento economico relativo, va sottolineato che i componenti i quali – come i soggetti menzionati nell'interrogazione – rientrano nel cosiddetto contingente di 2/3 di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 438 del 1991, in quanto posti in posizione di comando, distacco o fuori ruolo dalle amministrazioni di appartenenza, percepiscono un'indennità equiparata allo stipendio del dirigente dello Stato, livello C; ciò, nel caso dei dottori Ungari e Donnhauser e dell'ingegner Palchetti, menzionati, si traduce, scontata la ritenuta fiscale in base ad un'aliquota marginale del 41 per cento, in un emolumento netto di 2,3 milioni di lire mensili, pertanto assai lontano dalla cifra indicata dagli interroganti.

La sezione giuridico-amministrativa della commissione, conformemente alle proprie attribuzioni istituzionali, è chiamata a prestare un'attività di coordinamento e supporto nei confronti dei servizi (in termini di elaborazione e valutazione dei progetti di tutela e risanamento ambientale, e di verifica delle condizioni di fattibilità degli interventi, in una prospettiva sia programmatica che attuativa) decisiva ai fini del conseguimento dell'obiettivo (prioritario, nelle strategie del Ministero, stante la esiguità delle risorse nazionali attribuite dalla legge finanziaria per il 1997) di un'adeguata utilizzazione delle risorse finanziarie disponibili nell'ambito dei Fondi strutturali UE ed in particolare del QCS 1994-1999. L'attività in questione si inserisce direttamente nel raccordo tra indirizzo politico-amministrativo del Ministro e competenza attuativo-gestionale dei dirigenti. Ciò ha suggerito una allocazione della sezione della sede della CTS di via Stoppani ai locali degli uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro, di piazza Venezia, presso cui è stata formalmente costituita una *task-force* di coordinamento degli interventi cofinanziati dai fondi UE.

Lo spostamento è stato disposto con decorrenza 8 novembre 1996 dal presidente della CTS, con valutazione favorevole da parte dell'ufficio di presidenza e dell'assemblea della CTS, in base alle direttive del Ministro dell'ambiente.

Quanto sopra, secondo una linea di comportamento strettamente coerente con criteri di efficienza ed economicità dell'organizzazione degli uffici, spiega la presenza continua nei locali di piazza Venezia dei soggetti menzionati, senza che tale circostanza abbia dato o possa dare adito a rilievi o perplessità di sorta.

Riguardo alla nomina del dottor Ungari a vice capo di Gabinetto, va sottolineato che tale nomina è stata disposta con decreto 15 febbraio 1997, registrato dalla Ragioneria in data 25 marzo 1997, che prevede espressamente che le funzioni di vice capo di Gabinetto vengano espletate una volta pienamente assolti, secondo le modalità stabilite dal presidente della commissione, gli obblighi connessi allo svolgimento dell'incarico di componente della commissione. Il rispetto di tale condizione assume portata sostanziale, posto che la prestazione correlata all'incarico nella commissione è stata quantificata in 36 ore e ripartita su 5 giorni lavorativi e su determinate fasce orarie da ordini di servizio del presidente, sulla base di direttive impartite dal Ministro per il tramite del capo di Gabinetto.

Peraltro, la presenza in servizio del dottor Ungari si protrae mediamente per un numero di ore settimanali di gran lunga superiore a 36, e sufficiente ad espletare le funzioni di vice capo di Gabinetto per le quali, va sottolineato, non è previsto alcun compenso.

Il dottor Ungari, nonostante la necessità di una specifica autorizzazione potesse probabilmente ritenersi superata dal collocamento fuori ruolo, ha comunque provveduto a richiedere l'autorizzazione al Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, non appena avuta conoscenza del decreto.

Nessun rilievo di legittimità è stato sollevato dalla Ragioneria competente in ordine ai decreti di nomina concernenti i summenzionati dot-

tore Ungari ed ingegner Palchetti (i relativi decreti non sono stati trasmessi alla Corte dei conti, non rientrando nel novero degli atti soggetti al controllo preventivo ai sensi della legge n. 20 del 1994), nè risulta che al riguardo siano mai state espresse «rimostranze sindacali» o perplessità da parte dei dipendenti del Ministero.

I soggetti summenzionati presentano ogni mese la autocertificazione sull'attività svolta, al pari di tutti gli altri membri della commissione.

*Il Ministro dell'ambiente*  
RONCHI

(20 maggio 1997)

---

MARRI, BEVILACQUA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri, ai Ministri di grazia e giustizia e dell'ambiente e al Ministro senza portafoglio per funzione pubblica e gli affari regionali.* – Premesso:

che il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, ha nominato direttore generale del Ministero dell'ambiente per la commissione per la valutazione d'impatto ambientale la professoressa Vittadini;

che tale nomina non è mai stata registrata dalla Corte dei conti, la quale anzi in data 13 marzo, con pronuncia della sezione di controllo, collegio primo, si è definitivamente espressa per l'illegittimità della stessa, per vari motivi che potranno costituire oggetto di ulteriori attività di sindacato ispettivo;

che nonostante la ormai definitiva dichiarazione di illegittimità dell'atto di nomina la professoressa Vittadini continua ad operare come direttore generale, mentre la pronuncia citata esplicita l'impossibilità presente e futura che tali funzioni possano esserle legittimamente affidate;

che la veridicità di tale affermazione risulta, tra l'altro, dall'ordine del giorno della seduta della 13ª Commissione del Senato per il giorno 8 aprile 1997 nel quale è stata prevista l'audizione della citata professoressa sul disegno di legge in materia di valutazione di impatto ambientale;

che la legge istitutiva prescrive che la commissione per la valutazione d'impatto ambientale sia presieduta dal direttore generale del servizio omonimo, escludendo qualsiasi forma di delega o surroga;

che comunque nel frattempo, anche dopo la pronuncia definitiva della Corte dei conti, la citata professoressa continua a frequentare il Ministero dell'ambiente, presso il quale ha un ufficio, e ad utilizzare strutture, attrezzature e personale dello stesso Ministero,

si chiede di sapere:

se nell'illegittimo comportamento posto in essere dal ministro Ronchi nella vicenda riferita si sostanzia la prova di una gestione del Ministero dell'ambiente arrogante, non rispettosa delle regole e caratterizzata da un sovrano disprezzo delle norme;



se la Ragioneria centrale del Ministero dell'ambiente e gli uffici delegati della Corte dei conti siano a conoscenza della vicenda e se abbiano preso iniziative in merito;

se, visto il rilevante danno erariale che comunque riesce chiaro dalla vicenda, la procura regionale della Corte dei conti, la procura della Repubblica competente e l'ispettorato di finanza del Ministero del tesoro abbiano finalmente deciso di aprire un'inchiesta sulla conduzione del Ministero dell'ambiente e sui numerosi illeciti contabili, amministrativi e penali che ivi si commettono;

se gli stessi organi abbiano aperto inchieste sulle Ragionerie centrali e sugli uffici delegati della Corte dei conti di cui alla presente interrogazione, al fine di accertare i motivi per i quali non furono effettuati i controlli previsti e richiesti dall'ordinamento nei casi riferiti;

perchè il Ministro competente, essendo ormai trascorso un mese dalla pronuncia definitiva della Corte dei conti, non abbia ancora provveduto a nominare direttore del servizio per la valutazione d'impatto ambientale uno dei dirigenti generali fuori ruolo dello stesso Ministero, così come prescritto dalla Corte dei conti;

se la commissione per la valutazione d'impatto ambientale si sia riunita a far data dall'ottobre del 1996 e, in caso positivo, chi l'abbia presieduta e a quale titolo.

(4-05388)

(16 aprile 1997)

MARRI, MACERATINI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'ambiente e al Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica e gli affari regionali.* – Premesso:

che in data 18 ottobre 1996 il Consiglio dei ministri ha nominato la professoressa Maria Rosa Vittadini nuovo direttore generale del servizio di valutazione d'impatto ambientale del Ministero dell'ambiente;

che tale nomina di soggetto esterno alla pubblica amministrazione è avvenuta mentre sugli 8 posti di ruolo di direttore generale presso il Ministero dell'ambiente prestano servizio 12 dirigenti generali, 4 dei quali in posizione di fuori ruolo presso commissioni tecniche, con retribuzione doppia rispetto a quella di un direttore generale di livello C;

che nello stesso Ministero esistono in atto ben 19 dirigenti, alcuni dei quali in possesso di professionalità ed esperienza più che decennale;

che al momento della nomina della professoressa Vittadini non era perfezionato il provvedimento con il quale si rendeva libero il posto assegnato alla stessa professoressa;

che il provvedimento oggetto della presente interrogazione non risulta aver fino a oggi superato il controllo della Corte dei conti, mentre la professoressa Vittadini utilizza uffici, personale e vettura di servizio spettanti al direttore generale del servizio di valutazione d'impatto ambientale,

gli interroganti chiedono di sapere:

se si ritenga compatibile con i conclamati criteri di risparmio nella spesa pubblica la nomina di un funzionario esterno alla pubblica amministrazione, quando tale nomina non appaia, come nel caso di specie, giustificata da particolari competenze o professionalità;

se si ritenga legittimo che il Ministro dell'ambiente abbia proposto per la nomina a dirigente generale un funzionario non appartenente ai ruoli del proprio Dicastero, come è viceversa previsto dall'articolo 21, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo n. 29 del 1993, così come modificato dall'articolo 12 del decreto legislativo n. 546 del 1993;

se non si ritenga questo episodio caratteristico della stravagante gestione del ministro Ronchi, il quale è solito operare attraverso l'emanaazione di provvedimenti ed atti raramente assunti nel rispetto della norma;

quanti siano i provvedimenti del Ministero dell'ambiente per i quali la registrazione degli organi di controllo preventivo (Ragioneria generale e Corte dei conti) sia stata oggetto di problemi.

(4-04347)

(25 febbraio 1997)

RISPOSTA. (\*) – Non si può non notare che, nell'ambito di una problematica di interesse generale crescente come quella ambientale e di una attività di questo Ministero notevolmente cresciuta in pochissimo tempo, i quesiti posti dagli onorevoli interroganti investono aspetti del funzionamento del Ministero che attengono quasi esclusivamente ai rapporti tra gli uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro con i Servizi del Ministero e con la commissione tecnico-scientifica.

Con riguardo alla nomina a direttore generale del Ministero dell'ambiente della professoressa Vittadini, rilevato che il testo delle interrogazioni contiene insituazioni ed inesattezze sulle quali non mette conto fornire un'articolata risposta, va precisato che la nomina in questione, in linea astratta consentita dalla legge, ha riguardato un soggetto il cui *curriculum* mostra con assoluta evidenza il possesso di capacità ed esperienze scientifiche e professionali non comuni e strettamente correlate ai contenuti dell'incarico da ricoprire.

In attesa della registrazione del provvedimento, la professoressa Vittadini ha svolto per alcuni mesi attività su incarichi specifici del Ministro, senza utilizzare le funzioni di direttore generale del Servizio valutazione impatto ambientale e senza percepire alcun emolumento, ovvio ed inevitabile che, fino alla negazione del visto, ai fini dello svolgimento dell'attività suddetta la professoressa Vittadini occupasse i locali ministeriali; altrettanto ovvio che la medesima, ancorchè solo per motivi strettamente connessi alle attività affidatele ed espletate, utilizzasse, sia

---

(\*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle due interrogazioni sopra riportate.

pure saltuariamente, una macchina di servizio, nello stesso periodo la professoressa Vittadini si è recata all'estero in missione per conto del Ministero su incarico del Sottosegretario di Stato una sola volta e come «estranea all'amministrazione» senza che le venisse corrisposta, e tuttora non le è stata corrisposta, la relativa indennità che è in corso di liquidazione.

Dopo l'intervento del provvedimento dell'organo di controllo che ha negato il visto, la professoressa Vittadini è stata assegnata con altro decreto ministeriale (21 marzo 1997), in corso di registrazione, agli uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro dell'ambiente. Con decreto in pari data, in considerazione della necessità di migliorare il raccordo tra gli obiettivi e le priorità del Ministro dell'ambiente e l'attività del Servizio valutazione impatto ambientale e della commissione ex articolo 18, comma 5, della legge n. 67 del 1988 (commissione valutazione impatto ambientale) ed al fine di assicurare detto raccordo, è stato attribuito alla professoressa Vittadini l'incarico di esaminare problematiche di carattere generale e specifico relative all'attività di valutazione di impatto ambientale in supporto tecnico alle attività del Ministro.

Quanto alla presidenza di detta commissione, deve osservarsi che la professoressa Vittadini non ne ha mai assunto la presidenza, proprio perchè per legge tale presidenza è attribuita al direttore generale che ha la responsabilità del Servizio valutazione impatto ambientale del Ministero.

La circostanza trova ampia conferma nella lettera del 20 gennaio 1997, protocollo n. GAB/97/1135/A3, a firma del consigliere Zaccardi, in essa si dà atto della vacanza del posto di direttore generale del Servizio valutazione impatto ambientale (all'epoca il provvedimento di nomina si trovava *in itinere* per l'acquisizione del visto dell'autorità del controllo), in tempi, come può notarsi, antecedenti al rifiuto della registrazione della nomina, e si evidenzia che, nella situazione di vacanza determinatasi, la presidenza della commissione valutazione impatto ambientale nell'esercizio delle funzioni vicarie e, nel caso in parola, al vice direttore tecnico del Servizio, architetto Pierluigi Fiorentino, destinatario della lettera citata.

Quanto alla richiesta di conoscere il numero dei provvedimenti del Ministero dell'ambiente per i quali la registrazione sia stata oggetto di problemi, ovviamente non si è in grado di dare una risposta precisa, può però, precisare che, salvo la particolare posizione assunta dalla ragioneria generale in ordine all'attribuzione di poteri di rappresentanza esterna, in caso di vacanza del posto di direttore generale, al dirigente con funzioni vicarie (poteri che secondo la ragioneria - il dirigente con funzioni vicarie non avrebbe), posizione che ha dato origine, al rifiuto del visto su tutti i provvedimenti firmati dal vice direttore tecnico, architetto Pierluigi Fiorentino, il numero di provvedimenti non vistati rientra nelle dimensioni fisiologiche del fenomeno ed è riconducibile esclusivamente a normali divergenze nell'interpretazione della normativa, non certo a motivi di scarsa trasparenza o di «stravagante gestione» del Ministero.

*Il Ministro dell'ambiente*

RONCHI

(20 maggio 1997)

MARRI, BEVILACQUA, PACE. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri di grazia e giustizia, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, dell'ambiente e dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo.* – Premesso:

che, in data 22 gennaio 1997, il Ministro dell'industria ha emanato il decreto interministeriale che istituisce il ristretto comitato di sorveglianza sulle procedure di liquidazione dell'Ente nazionale cellulosa e carta e delle società controllate;

che in tale comitato è prevista la presenza di un qualificato esponente del Ministero dell'ambiente, al quale viene corrisposto un elevato compenso a carico dello Stato;

che il Ministro dell'ambiente ha designato a tale incarico tale dottor Grimaldi, impiegato esecutivo di ottavo livello dell'Ispettorato generale per la difesa del mare, dotato della caratteristica professionale di essere suo segretario particolare,

gli interroganti chiedono di sapere:

quali competenze abbia il dottor Grimaldi per esercitare un'adeguata attività di vigilanza su un procedimento complesso come quello in oggetto, che vale molte centinaia di miliardi;

se il Capo di gabinetto del Ministro dell'ambiente, dottor Zaccardi, abbia siglato la designazione del dottor Grimaldi;

se il *curriculum* del dottor Grimaldi sia stato esaminato dai Ministri del tesoro e dell'industria e se essi vi abbiano mosso osservazioni;

se le ragionerie centrali dei Ministeri dell'industria e dell'ambiente e gli uffici delegati della Corte dei conti abbiano esaminato tale *curriculum* e se vi abbiano mosso osservazioni;

se, visto il rilevante danno erariale che comunque emerge chiaramente dalla vicenda, la procura regionale della Corte dei conti, la procura della Repubblica competente e l'Ispettorato di finanza del Ministero del tesoro abbiano finalmente deciso di aprire un'inchiesta sulla conduzione del Ministero dell'ambiente e sui numerosi illeciti contabili, amministrativi e penali che sembrano emergere da tale situazione;

se gli stessi organi abbiano aperto inchieste sulle ragionerie centrali e sugli uffici delegati della Corte dei conti di cui alla presente interrogazione, al fine di accertare i motivi per i quali non furono effettuati i controlli previsti e richiesti dall'ordinamento nei casi riferiti;

a quanto ammonti il compenso corrisposto e se, ai sensi della normativa vigente, sia compatibile con lo stipendio già percepito.

(4-05411)

(17 aprile 1997)

RISPOSTA. – Il dottor Renato Grimaldi è stato nominato quale componente di designazione del Ministero dell'ambiente del comitato di sorveglianza sulle procedure di liquidazione dell'Ente nazionale cellulosa e carta, istituito con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 22 gennaio 1997, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 321 del 1996, convertito in legge n. 421 del 1996.

Le insinuazioni malevole contenute nel testo dell'interrogazione sono da respingere.

La sola lettura del *curriculum vitae* del dottor Grimaldi, al di là di qualsiasi altra argomentazione sterile circa la qualifica rivestita nel rapporto di impiego che lo lega al Ministero, non lascia dubbi circa la capacità professionale e l'esperienza acquisita sul campo in materia ambientale dallo stesso.

Emergono importanti partecipazioni attive, anche a livello organizzativo, e relazioni in convegni, conferenze e seminari nazionali e internazionali sui temi più vari che spaziano dall'impatto da inquinamento, alla tutela delle acque, ai parchi ed aree protette, agli ecosistemi da conservare e valorizzare ed altro.

Ha anche tenuto lezioni sui temi ambientali presso la scuola di *Management* della Luiss di Roma presso il Dipartimento di ingegneria del Politecnico di Milano.

Tra gli incarichi rivestiti si segnala la partecipazione ai lavori dell'OCSE - Comitato per la gestione delle risorse naturali, l'appartenenza al Comitato tecnico-scientifico per la verifica delle attività condotte dal Centro pilota per la difesa del mare di Fiumicino, l'appartenenza del 1993 quale componente del collegio dei revisori della riserva marina di Miramare (Trieste), la nomina ottenuta dal Ministero degli affari esteri nel 1995 quale presidente e coordinatore dei gruppi di lavoro misti italo-croato-sloveno per la tutela del mare adriatico ed altro.

Attualmente è anche membro del comitato scientifico della rivista tecnico-scientifica «Verde Ambiente» ed è vice segretario generale della Consulta per la difesa del mare, massimo organo consultivo istituzionale, nomina attribuitagli con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Ciò per non citare che le attività e gli incarichi più importanti rivestiti dal dottor Grimaldi.

In tale contesto non può dirsi che il dottor Grimaldi non sia stato un esperto in materia ambientale; peraltro egli precipuamente in tale veste è stato designato dal Ministro dell'ambiente a far parte del comitato di sorveglianza per le procedure di liquidazione dell'Ente nazionale cellulosa e carta.

Quanto alla richiesta di conoscere se il consigliere Zaccardi abbia siglato la designazione del dottor Grimaldi è sufficiente rappresentare che il consigliere Zaccardi ha firmato la comunicazione della designazione del dottor Grimaldi al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Inoltre, non risulta che gli organi di controllo e i Ministri del tesoro e dell'industria abbiano proposto osservazioni e rilievi di sorta sul *curriculum* e sulla esperienza del dottor Grimaldi.

Quanto al compenso spettante per l'incarico, non è ancora stata quantificata la sua misura; tuttavia, verrà definita dal Ministero dell'industria e dal Ministero del tesoro coerentemente a quanto stabilito nel passato per incarichi di analoga natura e rilevanza.

Dalle considerazioni sin qui esposte non è dato vedere anche solo ipotizzare alcun danno erariale.

Il Ministro dell'ambiente  
RONCHI

(20 maggio 1997)

MARTELLI, CAMPUS, PALOMBO, LISI, DE CORATO, BOR-NACIN, MULAS, COZZOLINO, MONTELEONE, CASTELLANI Carla. – *Ai Ministri di grazia e giustizia e della sanità.* – Premesso:

che nell'ambito della nuova manovra finanziaria sarebbero stati vergognosamente tagliati i fondi destinati alle strutture sanitarie penitenziarie con la prospettiva concreta di un preoccupante ridimensionamento dei servizi sanitari penitenziari e del licenziamento di molti medici di guardia e del presidio;

che il professor Francesco Ceraudo, presidente nazionale dei medici penitenziari, ha denunciato i rischi derivanti dall'approvazione di un tale provvedimento incatenandosi davanti alla casa circondariale di Pisa;

che l'amministrazione penitenziaria pare non abbia intenzione di onorare gli impegni solennemente sottoscritti in merito ai punteggi da riconoscere ai propri medici e, del pari, pare consideri i propri medici di serie B;

che le conseguenze derivanti da tale provvedimento provocherebbero il blocco dei trasferimenti, il rinvio dei processi, l'ospedalizzazione delle urgenze con il sovraccarico dei piantonamenti;

che l'Associazione medici amministrazione penitenziaria italiana ha a tal fine organizzato uno sciopero nazionale della categoria di cinque giorni che coinvolgerà circa 5000 medici e un migliaio di infermieri che operano nelle carceri italiane;

che tale manifestazione di protesta potrà mandare in *tilt* le prefetture e le questure di tutta Italia che dovranno intervenire per l'emergenza sanitaria e farsi carico di tutti i detenuti malati, ipertesi, diabetici e cardiopatici ai quali, fino al 5 ottobre, data della fine dello sciopero, non sarà garantita alcuna assistenza da parte del personale medico, paramedico e penitenziario fatta eccezione per le terapie salvavita,

gli interroganti chiedono di sapere se i Ministri in indirizzo intendano intervenire urgentemente al fine di risolvere la controversia con la categoria dei medici penitenziari in sciopero e, del pari, adoperarsi per rimediare ai tagli previsti dalla finanziaria alla sanità negli istituti di pena.

(4-05590)

(6 maggio 1997)

RISPOSTA. – In risposta all'interrogazione in oggetto si rappresenta che:

a) per quanto concerne gli stanziamenti di bilancio sul capitolo 2102 – Servizio sanitario penitenziario – a fronte di uno stanziamento di lire 220 miliardi per l'esercizio 1995, peraltro già ridotti in fase di assestamento del bilancio 1995 per un importo di lire 24 miliardi, lo stato di previsione della spesa per l'anno finanziario in corso ha visto una dotazione iniziale del capitolo di lire 200 miliardi, successivamente ridotti a lire 183,5 miliardi a seguito delle misure di riduzione delle spese correnti non aventi carattere di spesa ob-

bligatoria. In sede di assestamento del bilancio 1996 sono stati stanziati 8,6 miliardi di lire in conto competenze.

L'amministrazione, pur mantenendo alcuni obiettivi di potenziamento e riqualificazione delle strutture sanitarie penitenziarie (ad esempio centri clinici di Milano-Opera e di Napoli-Secondigliano), sta approntando uno studio per la riorganizzazione dei servizi e la riqualificazione della spesa sanitaria che elimini diseconomie e spese eccessive, rispetto al rapporto costi-benefici e produttività dei servizi.

Il capitolo di bilancio 2120, istituito per consolidare in bilancio corrente la spesa triennale prevista per i progetti finalizzati di cui all'articolo 135 del testo unico 309 del 1992 sulla tossicodipendenza, ha già subito, nel corso del 1996, una forte riduzione (da 30 a 10 miliardi di lire) con conseguenti problemi di programmazione e di gestione del Servizio del presidio tossicodipendenti, che tuttavia è stato confermato per tutto l'anno 1996.

Il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria ha segnalato nel febbraio 1997 l'esigenza di aumentare la dotazione del capitolo 2120 per l'anno 1997 per almeno 5 miliardi.

b) Sulle vertenze a carattere generale poste alla base dello sciopero dell'AMAPI nel periodo 1-5 ottobre 1996 si comunica sinteticamente quanto segue.

Circa l'emanazione di direttive alle commissioni presso i provveditorati regionali dell'amministrazione penitenziaria per salvaguardare la continuità del posto di lavoro per i medici incaricati provvisori, si rappresenta che già con circolare del 25 novembre 1995 furono impartite direttive per la nomina del personale medico operante presso gli istituti penitenziari che, ove applicabili, costituiscano utile indicazione per determinare i criteri di valutazione dei titoli in sede di concorso per la nomina a medico incaricato.

Ai 98 concorsi per titoli in via di espletamento hanno risposto circa 14.000 medici incaricati. D'altra parte si tratta di concorsi disciplinati dalla legge n. 740 del 1970 (articolo dal 4 al 13); i criteri di valutazione dei titoli vanno predefiniti all'atto del bando e dell'insediamento delle commissioni esaminatrici e la valutazione è disciplinata dall'articolo 10 che fissa dei coefficienti specifici per l'attività prestata nell'amministrazione penitenziaria in qualità di medico-chirurgo e stabilisce, ai fini della valutazione delle pubblicazioni, di tenere particolarmente conto di quelle aventi attinenza all'attività professionale del medico penitenziario. Non esiste, peraltro, alcuna norma che assicuri una precedenza assoluta.

Per costoro, comunque, l'amministrazione riconosce il servizio prestato ma non potrebbe, in ogni caso, assumere in regime convenzionale un sovrannumero di medici di guardia eccedenti le obiettive necessità del servizio sanitario penitenziario.

Per quanto concerne le graduatorie per il conferimento di incarichi medici nell'ambito del Servizio sanitario penitenziario, con circolare del 25 novembre 1995 il Dipartimento ha definito i «criteri per la formazione delle graduatorie per la nomina del personale medico operante presso gli istituti penitenziari», criteri che sono sostanzialmente

analoghi a quelli vigenti in materia nell'ambito del Servizio sanitario nazionale.

Detta circolare, all'atto della sua emanazione, fu ampiamente apprezzata e condivisa dalla stessa AMAPI.

Quanto alle modifiche dei punteggi proposte dall'AMAPI si può osservare che di recente il Servizio sanitario nazionale ha escluso il riconoscimento nella propria graduatoria dei servizi prestati negli istituti penitenziari. Tale decisione, riducendo per i medici penitenziari la possibilità di accesso alle graduatorie per i servizi di medicina generale specialistica del Servizio sanitario nazionale, ha stimolato l'AMAPI a richiedere all'amministrazione penitenziaria disposizioni atte a rendere meno precario il servizio svolto nell'ambito penitenziario, e ciò attraverso due alternative:

la prima consistente in automatismi che rendano possibile, ad esempio, ad un medico del presidio tossicodipendenti di accedere in via preferenziale ad un più appetibile posto di guardia medica penitenziaria e viceversa, così creando un sistema per cui nell'ambito penitenziario nei posti vacanti dovrebbero avere, sempre e comunque, precedenza coloro che già lavorano in carcere;

la seconda alternativa riguarderebbe l'aumento dei punteggi previsti per i titoli penitenziari; quest'ultima avrebbe sostanzialmente lo stesso risultato e prostrerebbe ogni possibilità di attingere a nuove risorse e di privilegiare soggetti di alta professionalità.

Peraltro i punteggi già previsti per i titoli penitenziari sono parecchio elevati rispetto ai titoli accademici e le professionalità acquisite all'esterno.

Si fa in proposito il seguente esempio.

Attualmente un mese di guardia medica penitenziaria consente l'attribuzione di punti 0,10; un mese di guardia ospedaliera: punti 0,05; pertanto, per la nomina a medico incaricato provvisorio, un medico penitenziario che avesse svolto tre anni di servizio, si trova ad aver accumulato punti 3,6 e potrebbe essere scavalcato solo da un medico che ha prestato ben 6 anni di servizio ospedaliero.

Raddoppiando il titolo penitenziario, come proposto dall'AMAPI, per scavalcare il medico penitenziario nelle suddette condizioni occorrerebbero oltre 12 anni di servizio ospedaliero!

Come si vede il sistema proposto non è che un automatismo celato.

Analoghi esempi potrebbero farsi in relazione ad altri considerevoli titoli professionali «esterni» come ad esempio la specializzazione in medicina generale o in criminologia clinica (punti 1,00, che corrispondono a meno di un anno di guardia medica penitenziaria); corsi di aggiornamento e perfezionamento professionale di durata almeno trimestrale (punto 0,10 equivalenti a un mese di guardia medica) e a quelli specifici della medicina penitenziaria (punti 0,50 pari a 5 mesi di guardia medica penitenziaria).

La proposta dell'AMAPI ridurrebbe il miglioramento della professionalità del servizio che, invece, era proprio la finalità perseguita con



l'introduzione delle graduatorie; sistema inteso ad evitare assunzioni di favore di professionisti poco esperti e a consentire l'accesso ai più esperti e titolati, con positiva e continua osmosi col Servizio sanitario nazionale.

Gli invocati automatismi nella progressione di carriera per gli incarichi di medicina penitenziaria determinerebbero inoltre una mobilità verticale e geografica impropria rispetto alla natura del rapporto convenzionale annuale di cui è titolare la maggior parte delle figure professionali. Infatti, il principio della mobilità è proprio di un rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato ed invece avrebbe un effetto negativo ed incontrollato rispetto alle esigenze dell'amministrazione e del buon andamento dei servizi sanitari presso gli istituti penitenziari. In particolare il caso dei medici operanti nelle isole (ad esempio Asinara e Pianosa) potrebbe far sì che tali istituti vengano scoperti di servizi sanitari essenziali per effetto di una agevolazione nei punteggi per l'attribuzione di incarichi negli istituti del territorio continentale.

Per quanto concerne l'indennità di armadio farmaceutico, si evidenzia che per la gestione dei farmaci (carico, scarico e conservazione delle scorte) l'AMAPI richiede uno specifico compenso. La rivendicazione è stata sottoposta in data 22 gennaio 1996 all'attenzione del Ministero del tesoro, Ragioneria generale dello Stato, che non ha fatto ancora conoscere il proprio parere.

Si sottolinea che il Ministero della sanità - ufficio legislativo - ha già espresso l'avviso sostanzialmente contrario a tale riconoscimento economico.

Al problema potrebbe farsi fronte con l'aumento, per via legislativa, della dotazione organica dei farmacisti (attualmente di sole 5 unità) da impiegare negli istituti con farmacie interne di una certa dimensione, ma l'AMAPI reclamerebbe - in alternativa ad una specifica indennità da corrispondere per tale incombenza al medico incaricato - la previsione della figura del farmacista in tutte le sedi, francamente improponibile negli istituti di piccola e media ricettività.

In ordine alla eliminazione dei ritardi nella corresponsione degli emolumenti dovuti ai medici penitenziari, questa amministrazione sta sollecitando la liquidazione delle competenze il cui ritardo è contingente e occasionale a seguito delle procedure di accreditamento dei fondi a provveditorati regionali, disposte - come da legge - il 30 giugno 1996 e che non tutte le tesorerie provinciali sul territorio hanno messo a disposizione in tempo utile.

A proposito della proposta disdetta della convenzione per la gestione dell'ospedale psichiatrico giudiziario (OPG) di Castiglione delle Stiviere affidata alla azienda USL di Mantova, si rappresenta che tale convenzione, stipulata ai sensi dell'articolo 100 del regolamento di esecuzione dell'ordinamento penitenziario, comporta una spesa annua per rette di cura e degenza di lire 28 miliardi circa. È da sottolineare che in tale spesa sono compresi i costi di custodia e di utilizzazione della struttura che, in altro OPG, deriverebbero dall'impiego di personale dell'amministrazione (personale amministrativo, sanitario e di polizia penitenziaria). Sarebbe attualmente difficile organizzare un analogo servizio e

reperire una struttura penitenziaria simile a quella di Castiglione che, allo stato, è all'avanguardia sia per ricettività che per qualità dei servizi nei confronti degli internati infermi psichici ivi ricoverati.

Si evidenzia, infine, che in ordine alle rivendicazioni poste a base dello sciopero, il competente Dipartimento si è sostanzialmente pronunciato favorevolmente sui seguenti punti:

1) possibilità di rivalutare la disposta (seppure non eseguita) chiusura dell'OPG di Napoli;

2) coinvolgimento dei medici penitenziari nella definizione degli *standard* sanitari dei vari livelli che dovrebbero costituire il circuito sanitario;

3) impegno, presso le autorità informatiche, per una pronta approvazione del progetto di informatizzazione della cartella clinica dei detenuti;

4) modifiche all'attuale testo della convenzione con i medici del servizio integrativo di assistenza sanitaria e del presidio tossicodipendenti, introducendo, per la revoca della convenzione dovuta a fatti del medico, una procedura più trasparente e garantista che preveda che la proposta di revoca del direttore dell'istituto debba essere motivata e accompagnata dal parere del responsabile dell'area sanitaria e che la decisione spetti al provveditore regionale dopo che la parte abbia ricevuto un formale addebito e si sia potuta difendere in sede di audizione anche facendosi assistere da legale ovvero da altro sanitario e potendo produrre atti e memorie, ed inoltre che nei casi più lievi il direttore dell'istituto possa, anzichè proporre la revoca al provveditore, procedere solo ad un formale richiamo;

5) introduzione in un prossimo futuro anche per il personale paramedico convenzionato di criteri trasparenti per l'assunzione e per la revoca della convenzione;

6) istituzione di un consulente sanitario presso ogni provveditorato regionale, al momento mediante distacco su base volontaria di un medico incaricato operante nel distretto;

7) impegno a rinnovare le direttive perchè il pagamento del personale medico e paramedico convenzionato avvenga nel modo più sollecito possibile alle varie scadenze;

8) impegno per il potenziamento, nell'ambito dell'ufficio centrale ispettivo del Dipartimento, del numero degli ispettori sanitari;

9) impegno che sia mantenuto e semmai rafforzato lo stanziamento sul capitolo di bilancio 2120 per assicurare il presidio sanitario per tossicodipendenti;

10) slittamento di due mesi dei termini della presentazione delle domande per essere inseriti nelle graduatorie 1997 dei medici del SIAS e del presidio per tossicodipendenti e contemporaneo aumento dei punteggi previsti per i titoli di servizio penitenziario riferiti al servizio prestato nelle sedi insulari di Pianosa, Gorgona, Asinara e Favignana;

11) predisposizione di un emendamento da inserire nella legge finanziaria che preveda a favore del responsabile dell'area sanitaria una indennità di gestione dell'armadio farmaceutico oscillante tra le lire

200.000 e le lire 600.000 mensili a seconda della tipologia e della ampiezza degli istituti, con copertura finanziaria (prevista in circa lire 600.000.000 annue) mediante riduzione corrispondente al capitolo 2102 giustificabile con il risparmio sulla spesa farmaceutica derivante dalla razionalizzazione del servizio.

Il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria è decisamente contrario ad ogni altra modifica dei punteggi previsti nelle graduatorie così come precedentemente illustrato.

Allo stesso tempo si conferma il giudizio di validità, sotto ogni profilo, della convenzione con la USL di Mantova per la cura presso la struttura di Castiglione delle Stiviere degli internati.

*Il Ministro di grazia e giustizia*

FLICK

(21 maggio 1997)

---

MONTELEONE. – *Ai Ministri per i beni culturali e ambientali e per lo spettacolo e lo sport e dei lavori pubblici e per le aree urbane.* – Premesso:

che con provvedimento emesso dalla soprintendenza ai beni culturali della Basilicata, in data 3 giugno 1996, è stata disposta la chiusura temporanea del Grande Museo della Magna Grecia a Metaponto (Matera);

che da notizie riportate sugli organi di informazione locale vi sarebbero motivazioni differenti (riorganizzazione degli uffici o verifica statica) alla base del provvedimento;

che la chiusura coincide con la massima presenza di visitatori nell'area, in considerazione dei flussi turistici estivi;

che analoghi provvedimenti sono stati disposti dalla suddetta soprintendenza negli anni scorsi e nello stesso periodo dell'anno,

l'interrogante chiede di sapere:

quali siano le ragioni che hanno motivato il provvedimento;

di quale riorganizzazione urgente degli uffici necessiti puntualmente tale struttura in coincidenza della stagione estiva e quali provvedimenti il Ministro competente intenda adottare per risolvere in via definitiva tale problema;

se presso la suddetta struttura siano stati riscontrati problemi di staticità e quali provvedimenti il Ministro dei lavori pubblici abbia adottato per verificare i lavori effettuati per la realizzazione del museo di Metaponto.

(4-01316)

(18 luglio 1996)

RISPOSTA. – La chiusura temporanea del museo di Metaponto è stata disposta come misura prudenziale per consentire l'espletamento di

tutti i controlli e verifiche sulle strutture in cemento armato dell'edificio museale.

Una prima perizia redatta per incarico della soprintendenza archeologica di Potenza dai responsabili della direzione dei lavori del costruendo secondo lotto aveva prospettato una situazione di rischio oggettivo in conseguenza di presunte difformità tra progetto, esecuzione e collaudo delle opere in cemento armato.

Le perplessità manifestate dai tecnici e le puntuali osservazioni esposte dopo accurati sopralluoghi hanno imposto la trasmissione degli atti alla procura della Repubblica presso il tribunale di Matera, che ha dato mandato ad un consulente tecnico di ufficio di procedere a nuovi accertamenti allo scopo di accertare l'esistenza o meno di responsabilità penali nella conduzione e nel collaudo dei suddetti lavori.

In data 2 gennaio 1997 si è provveduto alla riapertura del museo, essendo venute meno, a seguito di perizie giudiziarie, le motivazioni in base alle quali era stata disposta la chiusura.

I lavori di adeguamento funzionale, e non di consolidamento statico, che ad ogni buon conto sarà necessario eseguire, potranno essere realizzati senza dover disporre un'ulteriore chiusura del museo.

*Il Ministro per i beni culturali e ambientali  
e per lo spettacolo e lo sport*

VELTRONI

(22 maggio 1997)

---

NAPOLI Bruno. – *Ai Ministri dell'interno e per il coordinamento della protezione civile e di grazia e giustizia.* – Premesso:

che il competente assessorato all'urbanistica della regione Calabria ha di recente bocciato il piano regolatore generale del comune di Rosarno (Reggio Calabria);

che la bocciatura sembra sia dovuta a rilevanti carenze tecniche ed amministrative peraltro a suo tempo denunciate da numerosi ricorsi tra cui uno presentato da CGIL, CISL e UIL e firmato da circa duemila cittadini;

che la mancata approvazione porta a rilevantissimi danni che vanno ben oltre duecento milioni di parcella pagata al progettista, si chiede di sapere:

come mai la terna commissariale che ha gestito il comune di Rosarno dopo lo scioglimento per inquinamento mafioso non ha vigilato per impedire che venisse redatto un piano regolatore generale così carente dal punto di vista tecnico ed amministrativo da essere poi bocciato;

analogamente, quale reale controllo hanno esercitato il segretario comunale ed i funzionari del comune che per legge hanno espresso i pareri obbligatori;

se siano state esperite indagini per conoscere se tale redazione del piano regolatore generale favoriva precisi interessi;

se, in particolare, atteso l'alto indice di presenze mafiose purtroppo presente in quel centro, siano emersi interessi delle cosche;

se risponda al vero che diversi cittadini hanno denunciato pubblicamente gli interessi presenti in quel piano regolatore e se siano a conoscenza delle iniziative che ha eventualmente ritenuto di assumere la magistratura inquirente;

se e quali provvedimenti intendano prendere i Ministri in indirizzo per dare risposta all'opinione pubblica ed alla società civile di quel centro.

(4-02148)

(3 ottobre 1996)

RISPOSTA. – Dagli accertamenti disposti dalla competente prefettura è risultato che la commissione straordinaria, che era stata nominata per la gestione del comune di Rosarno, sciolto, ai sensi della normativa antimafia, con decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1992 e successivamente ricostituito in data 21 novembre 1993, ha approvato con delibere n. 878/93 e n. 1073/93, datate rispettivamente 4 ottobre 1993 e 12 novembre 1993, il piano regolatore ed il regolamento edilizio di quell'ente, redatto dall'ingegner Madia a seguito di incarico conferitogli dal commissario prefettizio con delibera n. 131 del 10 febbraio 1986.

Prima di adottare i relativi atti deliberativi di approvazione, la stessa commissione, ritenendo opportuno un contributo tecnico-politico sull'argomento, ha invitato tutte le forze politiche presenti in quel comune e gli ordini tecnici professionali della provincia ad una riunione per l'illustrazione del progetto di piano regolatore generale e per il recepimento di eventuali suggerimenti.

Le proposte suggerite sono state successivamente trasmesse all'ingegner Madia perchè sulle stesse fornisse le proprie controdeduzioni.

A tale riguardo lo stesso professionista assicurava che le scelte operate erano sufficientemente motivate sotto l'aspetto tecnico-amministrativo.

Pertanto, il predetto organo di gestione amministrativa, acquisito anche quest'ultimo parere, ha proceduto ad adottare gli atti deliberativi conseguenti.

Si specifica inoltre che i pareri espressi dai funzionari e dal segretario comunale sugli atti di che trattasi sono stati formulati ai sensi dell'articolo 53 della legge n. 142 del 1990; tali atti, inviati alla competente commissione urbanistica regionale, assessorato ambiente e territorio della regione Calabria, non sono stati approvati per carenze tecniche.

In particolare, la predetta commissione ha disposto di ridefinire l'area del centro storico secondo la sua effettiva consistenza, di delimitare tutte le zone ad abusivismo diffuso dandone nel contempo la effettiva consistenza, di proporre situazioni certe e concordate con la sovrintendenza archeologica, di posizionare l'effettivo tracciato

della superstrada ASI e, infine, di approfondire l'effettiva consistenza edilizia delle zone B di completamento.

La regione Calabria – assessorato all'urbanistica ha, pertanto, deliberato con atto n. 2344 del 5 aprile 1996 la restituzione al comune di Rosarno degli atti di che trattasi.

Con recente atto deliberativo n. 415 del 13 agosto 1996, l'amministrazione comunale ha conferito all'architetto Paolo Malara l'incarico per la redazione di un nuovo piano regolatore generale e del regolamento edilizio.

Il ricorso datato 8 marzo 1994, sottoscritto da 1200 cittadini del comune di Rosarno e promosso dalle organizzazioni sindacali CGIL, CISL e UIL, cui è cenno nella presente interrogazione, era finalizzato a modificare il piano regolatore generale ed in particolare ad includere il quartiere Pian delle Vigne e la contrada Bosco, escluse nel primo elaborato progettuale.

Sulla predetta problematica nessuna denuncia risulta inviata all'autorità giudiziaria.

*Il Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile*

NAPOLITANO

(15 maggio 1997)

---

NOVI. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Premesso:

che il banchiere e riciclatore di tangenti Pacini Battaglia all'inizio dell'inchiesta sulla Tangentopoli italiana fu ritenuto un protagonista del malaffare;

che i magistrati del *pool* di Milano definirono il ruolo di Pacini Battaglia «appena un gradino al di sotto di Dio»;

che il banchiere ha affermato di aver «pagato» per evitare il trasferimento nelle scomode e maleodoranti celle di San Vittore, dove, tra l'altro, trovò la morte l'ex presidente dell'ENI Gabriele Cagliari;

che i verbali di interrogatorio del banchiere Pacini Battaglia sembrano essersi volatilizzati nella trasmissione via fax dalla procura di Roma a quella di Milano,

si chiede di sapere se risultino i motivi per i quali il Pacini Battaglia non risulterebbe imputato in alcun processo.

(4-02673)

(30 ottobre 1996)

RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione in oggetto, il Ministro si richiama agli elementi già forniti nel rispondere ad analoga interrogazione presentata dallo stesso senatore Novi (4-02045) e trasmessi in data 24 aprile 1997.

*Il Ministro di grazia e giustizia*

FLICK

(21 maggio 1997)

---

NOVI. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Premesso:

che, secondo quanto riferisce la giornalista di «La Repubblica» Cinzia Sasso nella corrispondenza del 3 dicembre 1996, il procuratore generale Giustozzi che ha sostituito nel corso del dibattimento i pubblici ministeri Fabio Salamone e Silvio Bonfigli «ha trovato una perfetta intesa con l'avvocato Dinoia, tanto da porre alcune domande basandosi sugli atti presentati da Di Pietro»;

che il comportamento processuale del procuratore Giustozzi rischia di travalicare nel grottesco;

che il «pensionato» Giancarlo Gorrini, ex proprietario della «MAA Assicurazioni», ha dichiarato nel corso dell'udienza del 2 gennaio 1996 che l'avvocato D'Aiello, alla vigilia della sua deposizione a Brescia, gli consigliò: «Minimizzi, signor Gorrini»;

che il Gorrini ha inoltre dichiarato: «D'Aiello mi fece presenti le ritorsioni alle quali la mia testimonianza mi avrebbe esposto con Davigo. Mi disse: “Guardi che Davigo può sbatterla in galera se lei continua con l'atteggiamento provocatorio verso il pool”»,

si chiede di sapere se non si convenga con l'interrogante che i comportamenti di alcuni magistrati milanesi possano essere considerati assimilabili a quelli propri dei membri di una cosca mafiosa.

(4-03233)

(4 dicembre 1996)

RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione in oggetto, si fa presente che quanto esposto nelle premesse costituisce libera valutazione di giornalista rispetto alla quale il Ministro non ha alcuna veste per interloquire.

Si osserva, peraltro, che la convergenza di linee di condotta processuali tra pubblico ministero e parte civile – che l'onorevole interrogante qualifica, inspiegabilmente, come comportamento processuale «grottesco» – costituisce, per ovvie ragioni, l'*id quod plerumque accidit* nelle aule giudiziarie.

Non può non richiamarsi, inoltre, il principio di piena autonomia che regola l'attività del pubblico ministero in udienza (articolo 53 del codice di procedura penale).

Riguardo alle dichiarazioni del Gorrini, si osserva che, anche qualora fossero state effettivamente pronunciate, non avrebbero potuto dare adito ad alcuna valutazione da parte del Ministro, in quanto aventi ad oggetto opinioni relative ad un magistrato che il dichiarante asserisce essere, state espresse da un difensore.

*Il Ministro di grazia e giustizia*

FLICK

(21 maggio 1997)

NOVI. – *Ai Ministri di grazia e giustizia e delle poste e delle telecomunicazioni.* – Premesso:

che il dottor Di Pietro può contare su un avvocato difensore cattolico, il TG 3, che nell'edizione delle 19 di lunedì 9 dicembre 1996 ha superato i limiti della decenza;

che il TG 3 si sta rendendo strumento di un vero e proprio assedio mediatico contro gli inquirenti di La Spezia e Brescia;

che, a parere dell'interrogante, la faziosità del sistema di disinformazione RAI è sfociata negli ultimi giorni in un delirio insolente indegno di un paese civile;

che la disinformazione della RAI sulle vicende giudiziarie che coinvolgono Prodi e Di Pietro ricorda, a parere dell'interrogante, per consenso e servilismo le esibizioni dei media haitiani durante la dittatura dei Duvalier;

che, a parere dell'interrogante, un rappresentante del Governo sta partecipando alla realizzazione di una rete protettiva in difesa della riservatezza omertosa a tutela degli amici e degli affaristi che ruotavano attorno al dottor Di Pietro;

che questa ed altre iniziative omertose sono dirette a intimidire i giudici per le indagini preliminari che devono decidere sulle inchieste che riguardano inquisiti come Di Pietro, Prodi e molti altri esponenti di primo piano dell'edificando regime dell'Ulivo,

si chiede di conoscere se sia tollerabile tutto questo tramestio in difesa di inquisiti cosiddetti eccellenti.

(4-03330)

(11 dicembre 1996)

RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione in oggetto, il procuratore della Repubblica presso il tribunale di La Spezia ha comunicato di non aver subito particolari pressioni da parte degli inviati del TG3, i quali «si sono comportati come tutti gli altri giornalisti».

Il Ministro non dispone di altri elementi di sua competenza riguardo al contenuto della presente interrogazione.

*Il Ministro di grazia e giustizia*  
FLICK

(21 maggio 1997)

PALUMBO. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Premesso:

che, secondo quanto risulta all'interrogante, in data 21 marzo 1994 il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Napoli emetteva ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti del dottor Alfredo Stendardo, direttore della casa circondariale di Secondigliano, con l'accusa gravissima di avere ricevuto e introdotto nella casa circondariale di Poggioreale ingenti quantitativi di droga, rubricando i fatti a norma degli articoli 110 del codice penale, 71 della legge 22 di-



cembre 1975, n. 685, e 73 del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990 (capo T), 110 del codice penale, 71 della legge 22 dicembre 1975, n. 685 (capo U), 110, 81 e 319-321 del codice penale (capo V);

che l'indagine traeva origine dalle dichiarazioni di un collaboratore di giustizia, tale Vincenzo Avitabile;

che allo Stendaro veniva contestato anche un addebito marginale nell'ambito delle gravissime rivelazioni accusatorie;

che a seguito dell'arresto il dottor Stendaro veniva sospeso dal servizio con provvedimento disciplinare cautelare dell'amministrazione penitenziaria;

che in data 3 novembre 1995 lo stesso giudice per le indagini preliminari che aveva emesso il provvedimento cautelare emetteva sentenza di non luogo a procedere nei confronti del dottor Stendaro per i più gravi delitti contestati (*sub* T), U), V) perchè il fatto non sussiste, disponendo il rinvio a giudizio unicamente per le altre ipotesi di reato concernenti i fatti meno gravi addebitati;

che nella motivazione della sentenza il giudice dell'udienza preliminare dichiarava la totale inaffidabilità delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia sia sul piano dell'attendibilità intrinseca che su quello della carenza di qualsivoglia riscontro (basti pensare che l'Avitabile aveva rivolto un'accusa di omicidio nei confronti di una persona che si era poi accertato essere ristretta in carcere il giorno del delitto);

che a seguito della sentenza di proscioglimento il dottor Stendaro formulava in data 23 novembre 1995 all'amministrazione istanza di riammissione in servizio;

che fino a tutt'oggi l'amministrazione penitenziaria non ha ancora dato riscontro alla predetta istanza;

che appare ingiustificato il mantenimento della sospensione cautelare alla luce del provvedimento giudiziario di proscioglimento;

che nemmeno il decreto di rinvio a giudizio per le altre imputazioni può giustificare il permanere della predetta sospensione, atteso che trattasi di fatti di non particolare gravità, in ordine ai quali non è stata nemmeno pronunciata una sentenza di condanna di primo grado;

che se tali fatti avessero costituito l'unico oggetto dell'imputazione probabilmente non si sarebbe nemmeno attivato il procedimento cautelare disciplinare, come emerge da una prassi seguita dall'amministrazione di non adottare provvedimenti di tale natura nei confronti di dipendenti rinviati a giudizio o addirittura condannati per fatti di pari se non addirittura maggiore gravità, e ciò prescindendo dal titolo formale dei reati, ma per la natura ed entità sostanziale dei fatti;

che in ogni caso, anche a voler ritenere giustificato il provvedimento di sospensione cautelare in relazione agli addebiti per i quali è stato disposto il rinvio a giudizio, i ben due anni di sospensione fino ad oggi sofferti appaiono più che congrui,

l'interrogante chiede di conoscere:

quanti dipendenti dell'amministrazione penitenziaria siano coinvolti in procedimenti giudiziari penali, la natura degli addebiti contesta-

ti, quali provvedimenti cautelari disciplinari siano stati adottati, quanti di tali provvedimenti siano stati poi revocati o modificati;

se siano mantenuti in servizio dipendenti anche condannati con sentenza non irrevocabile;

i motivi per i quali con notevole ritardo si è dato riscontro alla domanda di riammissione presentata dal dottor Stendardo e se si considerino fondati i rilievi in premessa formulati che fanno ritenere non più giustificato il permanere della sospensione cautelare disciplinare.

(4-00926)

(3 luglio 1996)

RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione in oggetto indicata, il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria rappresenta quanto segue.

Sull'istanza di riassunzione in servizio presentata dal dottor Alfredo Stendardo nel novembre 1995 l'amministrazione ha provveduto nei termini di legge, comunicando all'interessato che non sussistevano, all'epoca, i presupposti di un accoglimento della stessa in quanto, per gli stessi fatti che avevano giustificato la sospensione cautelativa dal servizio del predetto funzionario in data 11 agosto 1994, pendeva ancora procedimento penale a carico del medesimo davanti al tribunale di Napoli per i reati di concussione e di omissione di denuncia.

Successivamente, con provvedimento in data 16 ottobre 1996, la sospensione cautelare veniva revocata ed il dottor Stendardo veniva destinato, quale direttore titolare, alla casa circondariale di Salerno, dove assumeva servizio in data 11 novembre 1996.

Il procedimento penale surrichiamato si concludeva con sentenza di assoluzione in data 9 gennaio 1997.

*Il Ministro di grazia e giustizia*

FLICK

(21 maggio 1997)

PASTORE. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Premesso:

che la procura della Repubblica di Pescara, nell'ambito locale delle inchieste riferite al filone denominato «Mani pulite», ha avviato negli ultimi anni diverse e clamorose indagini;

che fra queste una di particolare rilievo è stata quella relativa ai presunti abusi commessi per l'acquisto, in Pescara, di un terreno dove avrebbe dovuto sorgere la nuova sede regionale della RAI;

che nel corso di tale inchiesta vennero arrestati: Raffaele Delfino (già parlamentare e presidente del collegio sindacale della RAI), Fernando Di Benedetto (avvocato, già assessore all'edilizia del comune di Pescara), Mario Boggio (già direttore della sede RAI in Abruzzo), tutti e tre con le accuse di abuso e truffa;

che dopo molti giorni di carcerazione, su ricorso degli interessati, il tribunale della libertà dichiarò palesemente illegittimi gli arresti compiuti su ordine della procura di Pescara;

che, terminate le indagini e giunti al processo, il 12 maggio 1995 il tribunale di Pescara, in primo grado, assolse da ogni accusa i tre imputati ritenendo infondate le tesi accusatorie della procura della Repubblica;

che dalla lettura della sentenza peraltro emerge con chiarezza che gli arresti vennero decisi anche in virtù delle relazioni presentate dai periti incaricati dalla procura, relazioni che il tribunale - sempre in sentenza - dichiara essere non corrette;

che, a seguito dell'appello interposto dalla procura di Pescara, si tenne presso la corte d'appello di L'Aquila il secondo processo in data 31 maggio 1996 ed anche in questo caso fu emesso un verdetto di assoluzione e di dichiarata innocenza dei tre imputati;

che, infine, su ricorso presentato dalla procura generale, si è svolta ai primi del gennaio 1997 la relativa udienza presso la Corte di cassazione, la quale ha emesso l'ennesima e definitiva sentenza di assoluzione;

che la procura della Repubblica di Pescara non è nuova ad episodi del genere, cioè alla totale sconfessione in sede dibattimentale delle inchieste promosse e degli arresti effettuati; a tale proposito basti pensare al clamoroso episodio noto come «omicidio dell'avvocato Fabrizi» per il quale la citata procura procedette ad arresti di presunti responsabili i quali, invece, dopo lunga carcerazione, vennero ritenuti innocenti con sentenza di Corte d'assise;

che, proprio in relazione a quest'ultimo caso, la sentenza è passata in giudicato poichè la procura della Repubblica di Pescara ha impugnato con inspiegabile ritardo la sentenza, determinando in tal modo l'impossibilità dell'accoglimento del ricorso in appello e dello svolgimento del relativo processo di secondo grado,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti sopraesposti e di altri casi simili verificatisi presso la procura della Repubblica di Pescara per i quali si può a ragione parlare di negazione dello stato di diritto e di mortificazione della giustizia;

se, nel recente passato, il Ministero competente abbia effettuato indagini conoscitive per la valutazione del lavoro svolto presso la procura della Repubblica di Pescara e - in caso affermativo - quali esiti si siano avuti e quali valutazioni in merito siano state espresse;

se il Ministro in indirizzo - in assenza invece di informazioni recenti e dettagliate - non ritenga opportuno conoscere, mediante l'avvio di una ordinaria indagine ispettiva presso la procura della Repubblica di Pescara, il lavoro svolto in questa sede negli ultimi quattro anni così da valutare analiticamente (con riferimento alle indagini più clamorose ed aventi ad oggetto le tipologie di reato tipiche del cosiddetto filone di «Mani pulite»):

il complesso delle indagini svolte;

l'esito delle stesse;

quante di esse abbiano prodotto dibattimenti processuali;  
quali esiti abbiano determinato i detti processi;  
quante persone siano state indagate ed arrestate dalla procura della Repubblica di Pescara nel periodo in esame;  
quante di queste persone siano state alla fine delle indagini prosciolte e assolte;  
quali criteri, soprattutto negli ultimi quattro anni, la procura della Repubblica di Pescara abbia seguito nell'affidamento di incarichi peritali e cioè come siano stati scelti i periti di fiducia, se siano stati scelti più professionisti o se si sia fatto ricorso invece sempre alle stesse identiche persone, quali costi globali tali perizie abbiano comportato e quale utilità esse abbiano avuto per le indagini svolte dalla procura;  
se, infine, il Ministro in indirizzo, considerato che presso la procura della Repubblica di Pescara sembrano esservi stati fenomeni di distorsione degli elementi basilari della giustizia e del diritto, non ritenga doveroso adottare a carico dei responsabili gli eventuali ed opportuni provvedimenti di censura.

(4-03756)

(21 gennaio 1997)

RISPOSTA. – L'interrogazione in oggetto fa, in primo luogo, specifico riferimento alla trattazione e gestione, da parte della procura della Repubblica presso il tribunale di Pescara, di due procedimenti penali, conclusi entrambi con sentenze di assoluzione malgrado le carcerazioni preventive sofferte dagli imputati:

il procedimento n. 1108/93, a carico di Delfino Raffaele, Di Benedetto Fernando e Boggio Mario, avente originariamente ad oggetto abusi patrimoniali d'ufficio, falsi e truffa;

il procedimento n. 178/92, a carico di Pinti Alessandro e Mammarella Mario Paolo, imputati del delitto di omicidio volontario in danno dell'avvocato Fabrizio Fabrizi.

La stessa interrogazione fa poi generico riferimento «ad altri casi simili» che si sarebbero verificati presso la succitata procura della Repubblica e conclude richiedendo analitiche informazioni sulle «indagini più clamorose ed aventi ad oggetto le tipologie tipiche del cosiddetto filone di Mani pulite».

Sulla base degli esaustivi elementi forniti dal procuratore generale presso la corte d'appello dell'Aquila e dallo stesso procuratore della Repubblica presso il tribunale di Pescara, è possibile rispondere quanto segue.

Va preliminarmente osservato che le censure mosse dal parlamentare investono, in parte, il merito di valutazioni e strategie investigative che, essendo strettamente collegate al potere-dovere derivante al pubblico ministero dagli articoli 326 e 358 del codice di procedura penale, appaiono insindacabili, in linea di principio, in sede amministrativa.

Non risulta, infatti, che nella trattazione dei due procedimenti summenzionati, il pubblico ministero abbia posto in essere atti abnormi, ma-

croscopiche violazioni di legge ovvero abbia perseguito scopi estranei a quelli di giustizia (ipotesi che, ove dimostrabili, avrebbero giustificato un intervento di natura disciplinare del Ministro Guardasigilli o del procuratore generale presso la Corte di cassazione).

Va, in secondo luogo, rilevato che le valutazioni del pubblico ministero sulla sussistenza degli indizi e delle esigenze cautelari sono state condivise, nell'uno e nell'altro dei procedimenti indicati, da diversi magistrati (i giudici per le indagini preliminari che emisero le ordinanze custodiali in entrambi i procedimenti; il tribunale del riesame che confermò i provvedimenti adottati dal giudice per le indagini preliminari nel procedimento n. 178/92; la Corte di cassazione che, in quest'ultimo procedimento, rigettò il ricorso avverso le ordinanze del tribunale del riesame confermativo delle misure cautelari emesse dal giudice per le indagini preliminari), nei confronti dei quali, peraltro, l'interrogante non ha ritenuto di muovere alcun rilievo.

Sull'impugnazione della sentenza di assoluzione emessa dalla corte di assise di Chieti il 18 maggio 1994 nel citato procedimento n. 178/92, il procuratore della Repubblica presso il tribunale di Pescara ha comunicato di aver interposto appello con atto depositato il 10 novembre 1994 in adesione alla tesi giurisprudenziale sostenuta nell'ultima sentenza pubblicata, all'epoca, dalla Corte di cassazione sull'argomento (Corte di cassazione-sezione IV, 17 marzo 1992, Lentini), secondo la quale la sospensione dei termini previsti nel periodo feriale doveva applicarsi anche ai termini previsti dall'articolo 544 del codice di procedura penale per la redazione del provvedimento.

Con ordinanza della corte di assise di appello dell'Aquila in data 5 aprile 1995, l'impugnazione proposta dal pubblico ministero di Pescara veniva dichiarata inammissibile in adesione alla contraria tesi giurisprudenziale ribadita dalla Corte di cassazione con sentenze del 1994, pubblicate dopo il deposito dell'atto di appello da parte della procura pescarese.

Il ricorso della procura di Pescara avverso l'ordinanza di inammissibilità succitata veniva rigettato dalla Corte di cassazione.

La controversa questione veniva, peraltro, definitivamente risolta soltanto con la sentenza delle sezioni unite penali del 19 giugno-24 luglio 1996, n. 7478.

Non possono, quindi, condividersi le asserzioni dell'interrogante, che parla di «inspiegabile ritardo» con il quale la procura di Pescara avrebbe impugnato la sentenza di assoluzione di Pinti e Mammarella dall'omicidio dell'avvocato Fabrizi, determinandone il passaggio in giudicato.

Sempre con riferimento alla posizione degli imputati Pinti e Mammarella, l'autorità giudiziaria interpellata segnala che, all'udienza preliminare tenutasi dinanzi al giudice per le udienze preliminari presso il tribunale di Pescara in data 28 gennaio 1997, i predetti imputati hanno chiesto ed ottenuto l'applicazione della pena *ex* articolo 444 del codice di procedura penale in relazione ad altri reati loro ascritti, diversi da quelli per i quali erano stati assolti dalla corte di assise di Chieti.

L'autorità giudiziaria medesima precisa che la misura cautelare a suo tempo applicata nei confronti del Pinti e del Mammarella concerneva anche i reati per i quali è poi intervenuto il «patteggiamento», circostanza, questa, che dimostra come i predetti non abbiano sofferto alcuna carcerazione senza titolo.

Quanto agli elementi analitici richiesti dall'interrogante a proposito delle indagini svolte negli ultimi quattro anni «aventi ad oggetto le tipologie di reato tipiche del cosiddetto filone "Mani pulite"», il procuratore della Repubblica presso il tribunale di Pescara ha fornito i seguenti dati, estesi anche ai casi di omicidio volontario, relativi a procedimenti con indagati sottoposti a misure cautelari:

le indagini svolte in materia sono state 32 (di cui 9 per omicidi volontari) per un totale di 309 indagati di cui 125 sottoposti a misure cautelari personali;

le stesse si sono concluse con:

- a) applicazione di pena su richiesta e condanne in seguito a giudizio abbreviato per 40 imputati;
- b) condanne in dibattimento per 14 imputati;
- c) trasmissione atti ad altri uffici per 15 indagati-imputati;
- d) proscioglimento ed assoluzioni per 7 imputati già sottoposti a misure cautelare e precisamente:

per Di Benedetto, Boggio e Delfino, in relazione al citato procedimento n. 1108/93;

per Pinti e Mammarella, in relazione al citato procedimento n. 178/92;

per Faricelli Emilio, prosciolto per incapacità di intendere e volere e con applicazione della misura di sicurezza del manicomio giudiziario per 10 anni;

per altro imputato assolto dalla corte di assise di Chieti impugnata dal pubblico ministero con processo pendente in appello.

In relazione ai procedimenti di cui si tratta, considerando tutti gli indagati-imputati coinvolti, confrontando le richieste del pubblico ministero con l'esito dei procedimenti l'autorità giudiziaria interpellata rileva che:

alle 192 richieste di rinvio a giudizio da parte del pubblico ministero hanno corrisposto, in primo grado, 59 rinvii a giudizio e 54 sentenze di condanna o di applicazione di pena e 6 sentenze di assoluzione;

le altre richieste di rinvio a giudizio da parte del pubblico ministero hanno avuto altri esiti (trasmissione atti per competenza ad altri uffici) o riguardano procedimenti ancora pendenti.

Emerge in modo significativo dai dati forniti soprattutto quello riguardante i 7 imputati assolti dei 125 che erano stati sottoposti a misura cautelare, per una percentuale del solo 5,6 per cento.

Considerato peraltro che di questi 7 due (Pinti e Mammarella) hanno richiesto l'applicazione della pena per tutti gli altri reati loro conte-

stati (diversi dall'omicidio dell'avvocato Fabrizi); uno (Faricelli) è stato prosciolto solo per incapacità di intendere e di volere, con applicazione di misura di sicurezza; per un altro, infine, pende ancora appello (Di Donato), può concludersi osservando che soltanto nel processo per la sede RAI di Pescara è stata emessa sentenza completamente e definitivamente assolutoria, sicchè appare destituito di ogni fondamento il richiamo, operato dall'interrogante, ad «altri casi simili... per i quali si può a ragione parlare di negazione dello stato di diritto e di mortificazione della giustizia».

In ordine ai criteri seguiti in tema di affidamento di incarichi peritali, il procuratore della Repubblica di Pescara ha riferito di aver emanato le seguenti direttive, elaborate dopo ampio confronto con i magistrati dell'ufficio:

la nomina del consulente tecnico viene fatta, in applicazione dell'articolo 73 della norma di attuazione del codice di procedura penale e, più precisamente, scegliendo, di regola, uno dei periti che abbia presentato domanda (documentata da *curriculum* professionale) per essere nominato consulente tecnico del pubblico ministero;

per incarichi più semplici, in via prioritaria vengono scelti, a rotazione, giovani professionisti o ricercatori possibilmente presentati da persone esperte e già conosciute che abbiano già dimostrato di meritare la fiducia - anche e soprattutto sotto il profilo professionale - di tutto l'ufficio;

per gli incarichi più complessi, la scelta avviene soprattutto sulla base della fiducia che i vari professionisti hanno saputo conquistarsi, con anni di esperienze precedenti, nell'ambiente giudiziario in cui operano, per il modo in cui hanno espletato gli incarichi in precedenza assegnati (in genere si tratta di professionisti e/o professori universitari stimati ed affermati, affiancati di volta in volta da giovani studiosi e ricercatori).

Per agevolare le scelte, nel senso indicato, presso la procura è tenuto un elenco dei consulenti tecnici che viene periodicamente aggiornato.

Non è vero che, presso detta procura, si è fatto ricorso «sempre alle stesse identiche persone», come asserito dall'interrogante.

Risulta, invero, che, negli ultimi quattro anni, sono stati affidati ben 863 incarichi di cui 544 relativi alle materie interessanti le tipologie di reato tipiche di «Mani pulite».

I costi globali complessivi, da considerarsi non elevati tenuto conto del numero dei procedimenti pendenti sopravvenuti ed esauriti nel corso degli anni, sono stati di circa un miliardo di lire l'anno.

Il procuratore interpellato ha infine, stimato enormemente utile il contributo fornito dai consulenti tecnici alle indagini riconducibili al cosiddetto filone «Mani pulite».

Venendo alle ispezioni effettuate dai competenti organismi ministeriali presso la procura pescarese, si fa presente che una «ispezione ministeriale ordinaria» è stata eseguita dal 20 settembre al 5 ottobre

1995, e che i risultati sono stati estremamente lusinghieri per tutti i magistrati e per tutto il personale amministrativo.

Vale la pena riportare i seguenti brani della relazione conclusiva:

«Per tutto il periodo ispezionato, la procura della Repubblica di Pescara è stata egregiamente diretta dal dottor Enrico Di Nicola, che ha atteso, con notevole competenza e diligenza, alle attribuzioni e ai compiti inerenti alla sua carica «» Fra le numerose iniziative del dottor Di Nicola, va segnalato il decisivo apporto da lui dato alla realizzazione del progetto di informatizzazione del registro generale “...” che ha apportato notevoli vantaggi e, benefici alla funzionalità dell’ufficio “...” il dottor Di Nicola altresì “...” ha adottato nell’assegnazione degli affari e dei procedimenti un criterio misto, ad un tempo automatico ed elastico, che coinvolge tutti i magistrati, privilegia la collegialità delle decisioni e assicura la rotazione nell’affidamento degli incarichi» ed inoltre «l’organizzazione dell’ufficio è apparsa ottimale, in virtù delle notevoli capacità organizzative dirigenziali del procuratore capo, dottor Enrico Di Nicola... e del notevole impegno dei magistrati e del personale amministrativo, che hanno consentito di portare a termine l’informatizzazione del registro generale e di smaltire così rapidamente l’enorme mole delle notizie di reato relative alle violazioni tributarie “...” i dati evidenziati nel quadro riepilogativo... dimostrano l’elevato rendimento, la diligenza, l’impegno e l’operosità di tutti coloro che hanno prestato servizio presso l’ufficio».

Sulle qualità del dottor Di Nicola, vale, ancora, la pena di riportare talune osservazioni svolte dal procuratore generale presso la corte d’appello dell’Aquila nella relazione inviata, di recente, al consiglio giudiziario in applicazione della circolare del Consiglio superiore della magistratura in data 21 luglio 1994:

«Se si vuole ricorrere ad una formula estremamente sintetica, si deve riconoscere che il dottor Di Nicola è un magistrato eccezionale; valutazione questa desunta non solo dalla sua attività professionale svolta nel passato, quale risulta dai pareri e dagli elogi contenuti nel suo fascicolo personale, ma anche dalla osservazione diretta del suo operato, resa possibile dalla mia funzione “sopraordinata”».

Risulta evidente, in conclusione, alla luce degli elementi acquisiti, che non siano ravvisabili, presso la procura della Repubblica di Pescara, quei «fenomeni» di distorsione degli elementi basilari della giustizia e del diritto percepiti dall’interrogante, e che non esistano i presupposti legittimanti l’assunzione, da parte del Ministro, di iniziative riconducibili all’ambito delle proprie attribuzioni istituzionali.

*Il Ministro di grazia e giustizia*

FLICK

(21 maggio 1997)



PEDRIZZI. – *Ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia e al Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica e gli affari regionali.* – Premesso:

che alcuni organi di stampa hanno recentemente diffuso notizie, suffragate da voci circolanti in loco, secondo le quali il comandante della polizia municipale di Sezze Romano (Latina), signor Lidano Caldarozi, sarebbe oggetto di atteggiamenti ed atti punitivi per non essersi piegato alla volontà poco chiara e cristallina di alcuni amministratori comunali;

che alle azioni di rivalsa contro il comandante Caldarozi non sarebbero estranee le numerose persone denunciate per costruzioni abusive e conseguenti sequestri (oltre 200), nonchè molti commercianti colpiti da denuncia per irregolarità igienico-sanitaria dei loro esercizi;

che lo stesso comandante ha affermato di essersi più volte rifiutato di legarsi a connivenze discutibili, contrarie al suo comportamento improntato all'ordine ed alla legalità, ed in particolare di avere rimosso dall'incarico alcuni suoi sottoposti responsabili di condotta dettata da interessi personali, di non aver voluto avallare spese inutili e di essersi sempre opposto ad interessi che non siano stati in linea con quelli del comune, anche contro la volontà di taluni amministratori;

che secondo quanto riportato dalla stampa locale il comandante della polizia municipale ritiene che gli ultimi attacchi piovutigli addosso «stanno dimostrando l'esistenza di una dura battaglia che si sta realizzando tra coloro che vogliono restare all'interno di un sistema legato alla connivenza mafiosa e quanti invece cercano di far rispettare la legge»;

che, a dire del signor Lidano Caldarozi, a Sezze Romano «è ovvio che chi ha contribuito a combattere le logiche clientelari nel nostro comune ora venga preso di mira. Ma in molti dovranno dare spiegazioni sulle circa 3.000 case abusive su cui sono stati chiusi gli occhi, sulle assunzioni per i posti del comune che contano, sulle 20 lettere anonime» contro il comandante della polizia municipale;

che si deve soltanto ai rifiuti del predetto Caldarozi di sottostare a logiche clientelari l'azione di stampo delatorio che lo accusa di aver contraffatto, due anni or sono, due cartellini marcatempo relativi a sue prestazioni di servizio, come da note, in parte anonime, inviate alla procura della Repubblica, all'Arma dei carabinieri ed all'amministrazione comunale,

alla luce dei fatti sopra riportati, si chiede di sapere se non si ritenga:

di accertare al più presto se corrisponda al vero quanto denunciato dal comandante Caldarozi;

di dar corso ad una ispezione amministrativa diretta ad accertare la provenienza delle azioni intraprese contro una persona stimata nella città di Sezze Romano, specie se ad opera di amministratori interessati;

di provvedere con opportuni interventi ad evitare che si ripetano tali irregolarità amministrative;

di intraprendere ogni altra iniziativa del caso, acclarando se e presso quale ufficio giudiziario, in che fase, per quale reato ed a carico di chi sia pendente un procedimento penale in riferimento ai fatti di cui sopra.

(4-00456)

(5 giugno 1996)

RISPOSTA. - Si risponde anche a nome del Ministro di grazia e giustizia.

Le dichiarazioni del comandante della polizia municipale di Sezze, riportate dalla stampa locale e citate dall'onorevole interrogante, sono state dallo stesso smentite attraverso una richiesta di rettifica alle testate giornalistiche locali, avendo egli ritenuto che la stampa avesse distorto il senso ed il significato delle dichiarazioni.

Risulta inoltre che gli esposti anonimi contro il comandante dei vigili urbani di Sezze sono stati archiviati, su conforme richiesta del pubblico ministero, dal giudice per le indagini preliminari presso la pretura circondariale di Latina.

*Il Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile*  
NAPOLITANO

(28 aprile 1997)

---

PELELLA. - *Al Ministro di grazia e giustizia.* - Premesso:

che con decreto del Ministro di grazia e giustizia pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 221 del 23 settembre 1986 venne bandito un concorso pubblico per la copertura di sei posti di «operaio specializzato con qualifica professionale di padrone marittimo di seconda classe per il traffico»;

che del suddetto concorso risultarono, tra gli altri, vincitori i signori Salvatore Peluso e Giuseppe Sammarco, nominati in prova, nel profilo professionale di padrone marittimo di seconda classe con decreto ministeriale 20 febbraio 1990 ed assegnati alla C.R. dell'isola di Gorgona;

che presso tale sede i suddetti hanno svolto e svolgono mansioni proprie del profilo professionale di cui al decreto ministeriale 20 febbraio 1990;

che con decreto ministeriale 23 settembre 1990 gli stessi furono nominati definitivamente nel profilo professionale di comandante con decorrenza giuridica dal 20 febbraio 1990 e con inquadramento alla quinta qualifica funzionale;

che dal maggio 1990 il Sammarco ed il Peluso sono imbarcati in qualità di comandanti su imbarcazioni del Ministero di grazia e giustizia adibite ad attività di pesca essendo, inoltre, forniti di patente di radiotelegrafia;

che gli stessi presentarono ai competenti organi ministeriali istanza di reinquadramento ritenendo che, essendo stato loro richiesto ai fini concorsuali il possesso della qualifica professionale di padrone marittimo per il traffico di seconda classe, spettasse loro un inquadramento alla VI qualifica funzionale prevista, del resto, per legge, come da *Gazzetta Ufficiale* n. 256 del 30 ottobre 1985;

che la predetta istanza di reinquadramento più volte reiterata fu sistematicamente respinta dal Dipartimento della funzione pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ritenendo lo stesso non possibile procedere alla revisione delle risposdenze tra le qualifiche del personale del previgente ordinamento e le qualifiche funzionali attribuiti e in sede di applicazione dell'articolo 4, comma 8, della legge 11 luglio 1980, n. 312;

che il decreto del Presidente della Repubblica n. 1219 del 1984, del resto già emanato all'epoca in cui il concorso in questione fu bandito, in attuazione dell'articolo 3 della legge 11 luglio 1980, n. 312, individuava i profili professionali del personale e tra questi quello di padrone marittimo per il traffico di seconda classe, comandante o ufficiale di coperta, inserendo detto personale nella sesta qualifica funzionale e ponendo quali requisiti quelli previsti dall'articolo 253-*bis* del Codice della navigazione;

che tale titolo professionale, in conformità al decreto del Presidente della Repubblica n. 1219 del 1984, era stato richiesto per l'ammissione al concorso di cui innanzi e che i suddetti, relativamente al prescritto periodo di prova, furono nominati nello specifico profilo professionale di padrone marittimo per il traffico di seconda classe;

che nella fase di inquadramento definitivo il Sammarco ed il Peluso furono nominati nel profilo professionale di comandante e ad essi fu assegnata la V qualifica funzionale;

che diverso e più favorevole inquadramento viene riservato al personale svolgente, nell'ambito di diverse amministrazioni dello Stato, analoghe mansioni;

che ai suddetti non verrebbero, tra l'altro, corrisposte le previste indennità di navigazione, comando e missione,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno, alla luce di quanto esposto innanzi, valutare l'esistenza di elementi che suggeriscano la necessità di un riesame dell'inquadramento professionale dei suddetti dipendenti del Ministero di grazia e giustizia al fine di individuare ed eliminare eventuali illeggittimità negli atti che lo hanno determinato.

(4-03445)

(16 dicembre 1996)

RISPOSTA. - Con riferimento alla interrogazione in oggetto indicata, si rappresenta quanto segue.

In relazione alle istanze di reinquadramento avanzate dai dipendenti Sammarco e Peluso, il competente ufficio del Dipartimento dell'am-

ministrazione penitenziaria ha provveduto a richiedere un parere al Dipartimento della funzione pubblica.

Quest'ultima amministrazione si è così espressa: «In relazione al quesito posto con la nota in epigrafe, concernente i dipendenti indicati in oggetto, si comunica che, a parere della scrivente Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, non appare possibile procedere alla revisione delle risposdenze tra le qualifiche del personale del previgente ordinamento ed i profili professionali (*rec-tius*: delle qualifiche funzionali) attribuiti in sede di applicazione dell'articolo 4, comma 8, della legge n. 312 del 1980, come richiesto dagli interessati.

Infatti, a prescindere dal titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso a 6 posti di "operaio specializzato" con la qualifica di "padrone marittimo di seconda classe per il traffico", indetto da codesta amministrazione con decreto ministeriale 10 dicembre 1985, ciò che rileva, nel caso di specie, è che all'atto dell'ammissione in ruolo, ai dipendenti medesimi è stata attribuita una qualifica di mestiere - pertinente ad una categoria di pubblici dipendenti (quella degli operai specializzati prevista dall'ordinamento previgente all'entrata in vigore della legge 11 luglio 1980, n. 312) - e non già uno dei profili professionali introdotti, in applicazione di quanto previsto dall'articolo 3 della stessa legge n. 312 del 1980, con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1984, n. 1219.

Pertanto, allorchè, in sede di definitivo inquadramento dei dipendenti, in applicazione del comma 8 dell'articolo 4 della predetta normativa, è stato attribuito ai medesimi - successivamente all'inquadramento provvisorio operato *ex primo* comma dello stesso articolo 4 - il profilo professionale corrispondente alla qualifica o categoria posseduta nel previgente ordinamento, codesta amministrazione ha correttamente proceduto, secondo il giudizio dello scrivente Dipartimento della funzione pubblica, ad inquadrare i dipendenti in questione nei profili professionali n. 105 di "comandante" e n. 96 di "conduttore specializzato di motori navali" ascritti, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1984, n. 1219, alla quinta qualifica funzionale.

Tali profili, infatti, sono stati dichiarati corrispondenti, con delibera della commissione paritetica *ex* articolo 10 della legge n. 312 del 1980 del 28 settembre 1988, alla *ex* qualifica di mestiere di "padrone marittimo" appartenente alla categoria degli operai specializzati, già attribuita agli interessati i sensi della normativa previgente alla più volte citata legge n. 312 del 1980.

Pertanto, non rinvenendosi nelle argomentazioni addotte dai nominati in oggetto, a sostegno delle rispettive istanze, alcun fondamento giuridico, esse non possono trovare, conseguentemente, possibilità di accoglimento».

Si evidenzia, inoltre, che il citato Dipartimento, a seguito delle numerose e reiterate istanze presentate dal signor Sammarco, ha richiesto, nel mese di dicembre 1996, alla Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per le opere pubbliche - se al personale in argomento compete o meno l'indennità di missione nonchè il compenso forfettario

di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 44 del 17 gennaio 1990, considerato che la distanza dell'isola di Gorgona dal porto di Livorno è superiore a 10 chilometri.

La richiesta non risulta, allo stato, riscontrata.

*Il Ministro di grazia e giustizia*

FLICK

(21 maggio 1997)

---

PERA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro di grazia e giustizia.* – Premesso:

che, come riportato dal quotidiano «La Stampa» del 9 novembre 1996, secondo il procuratore capo della Repubblica di Milano, Francesco Saverio Borrelli, come lui stesso ha affermato nel corso della sua audizione di fronte al Consiglio superiore della magistratura in sede di esame dei candidati per la Direzione nazionale antimafia, «c'è tutta un'area particolare che si può considerare di pre-investigazione, cioè un'area nella quale, al di fuori e al di là di quella che è l'attività di indagini propriamente detta che nasce dall'innesco di una notizia di reato ... vi è tutta un'area di esplorazione e di conoscenza, di presa di cognizione della vita nazionale, della vita economica, nella quale la procura nazionale antimafia può e deve sviluppare una serie di contatti con altre strutture»;

che secondo lo stesso procuratore capo di Milano, come da lui stesso affermato nel corso della medesima audizione, indagini e contatti «possono e devono essere estesi a tutta l'area europea e in prospettiva ad un'area anche, se vogliamo, planetaria»;

che, precedentemente, l'ex sostituto procuratore della Repubblica ed attualmente ex Ministro dei lavori pubblici, Antonio Di Pietro, ha parlato e scritto di una «Mani pulite tre» e di una «divulgazione di Mani pulite nel mondo» da esportare appunto nell'area planetaria,

si chiede di sapere:

come si valuti queste intenzioni di «esportazione planetaria» del «modello Mani pulite», esplicitamente dichiarate dal procuratore capo della Repubblica di Milano e dall'ex pubblico ministero del *pool* di Milano;

se non si ritenga che tutto ciò confermi ulteriormente l'estrema urgenza di separare la magistratura inquirente da quella giudicante, anche al fine di rendere i pubblici ministeri responsabili per gli indirizzi di «politica giudiziaria» ed «anti-crimine» che intendano perseguire.

(4-02951)

(19 novembre 1996)

RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione in oggetto, si fa presente, in primo luogo, che è preclusa al Ministro ogni valutazione

sulla condotta del dottor Di Pietro, avendo quest'ultimo rassegnato le dimissioni dall'ordine giudiziario.

Quanto alle dichiarazioni rese dal dottor Borrelli nel corso di un'audizione dinanzi al Consiglio superiore della magistratura, si osserva che le stesse costituiscono espressione di valutazioni personali in materia di attività d'indagine che, oltre ad essere pertinenti al tema oggetto dell'audizione, non sono suscettibili di sindacato in via amministrativa.

Venendo, infine, al tema della separazione dei ruoli tra magistratura requirente e magistratura giudicante, si fa presente che lo stesso, assieme ad altri concernenti il sistema della giustizia, costituisce oggetto di proposte di riforma, attualmente al vaglio del quarto comitato della Commissione parlamentare per le riforme costituzionali, istituita con legge costituzionale 24 gennaio 1997, n. 1.

Il Ministro Guardasigilli, dal canto suo, di concerto con il Ministro del tesoro e con quello della funzione pubblica, ha presentato in data 27 novembre 1996 il disegno di legge n. 1799 recante «Norme in materia di funzioni di magistrati e valutazione di professionalità», nell'ambito del quale è prevista una distinzione non di ruoli, bensì di funzioni requirenti e giudicanti.

*Il Ministro di grazia e giustizia*  
FLICK

(21 maggio 1997)

---

PETRUCCI. – *Al Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica.* – Premesso:

che il signor Nardino Nardini, nato a Barga (Lucca) il 14 maggio 1931, durante la Guerra di liberazione riportava da parte di un militare tedesco una grave ferita alla gamba destra che rendeva tra l'altro successivamente necessario un intervento all'anca sinistra;

che il 28 gennaio 1991 la commissione medica per le pensioni di guerra di Firenze riscontrava le infermità del signor Nardino Nardini e proponeva come nuova classificazione l'ascrivibilità all'ottava categoria di pensione;

che nel 1995 la domanda veniva inoltrata al Ministero del tesoro e in data 21 dicembre 1995 veniva richiesto dalla Direzione generale dei servizi vari e delle pensioni di guerra un parere tecnico-sanitario alla commissione medica superiore;

che ad oggi la pratica sanitaria del signor Nardino Nardini non risulta ancora definita dalla commissione medica superiore e attualmente il signor Nardini continua a riscuotere una pensione di guerra di seconda categoria più 2/10,

si chiede di sapere se non si ritenga opportuno adottare provvedimenti affinché la pratica del signor Nardini, come quella di tantissimi altri cittadini, sia definita in tempi certi e più veloci, contribuendo così alla ricostruzione di un rapporto di fiducia tra cittadini e istituzioni.

(4-03164)

(4 dicembre 1996)

RISPOSTA. – Si risponde all'interrogazione indicata in oggetto, concernente la definizione della pensione di guerra relativa al signor Nardino Nardini, nato a Fosciandora il 14 maggio 1931 - posizione istruttoria n. 90810/IC.

Al riguardo, si fa presente che in relazione al verbale della commissione medica per le pensioni di guerra di Firenze del 14 gennaio 1991 è stato necessario acquisire il parere tecnico-sanitario da parte della commissione medica superiore in merito all'eventuale interdipendenza, ai sensi dell'articolo 2, lettera *m*), della legge n. 261 del 1991, dell'infermità di nuovo riscontro «esiti cicatriziali di intervento per artroplastica all'anca sinistra» da quella ammessa a trattamento pensionistico.

La predetta commissione, con verbale del 15 novembre 1996, ha giudicato l'infermità pensionata, tuttora, ascrivibile alla seconda categoria più i 2/10 della differenza tra prima e seconda categoria e l'infermità di nuovo riscontro non interdipendente, ai sensi della citata legge n. 261 del 1991, in quanto infermità di diversa eziologia, non ricorrendo, peraltro, le condizioni previste dal comma 1 dell'articolo 127 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978.

In data 9 gennaio 1997 è stata emessa nei confronti dell'interessato, determinazione negativa n. 28980203, che è stata trasmessa al comitato di liquidazione per la prescritta approvazione ai sensi dell'articolo 101 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978.

*Il Sottosegretario di Stato per il tesoro*

PENNACCHI

(16 maggio 1997)

---

PETTINATO. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Premesso: che fra il ragioniere Baccoli e la Banca commerciale italiana pendeva controversia civile dinanzi il tribunale di Cagliari in seguito all'emissione di decreti ingiuntivi nei confronti dello stesso ragioniere Baccoli e di sua moglie, la signora Lucia Contini;

che in seguito al decreto ingiuntivo la signora Contini apprendeva di avere emesso il 15 giugno 1965 fideiussione *omnibus* in favore della Banca commerciale sull'intero scoperto della ditta individuale del proprio marito; la sottoscrizione di detta fideiussione, della quale la signora mai aveva avuto conoscenza, si rivelava apocrifa e, proprio per questo, la Contini si opponeva al decreto ingiuntivo;

che, disposta consulenza tecnica d'ufficio, la relativa perizia stabiliva che la sottoscrizione apposta alla fideiussione era un'«imitazione lenta e pedissequa con tremore per il falso»; anche la perizia calligrafica di parte si pronunciava in tal senso;

che la signora Lucia Contini presentava, perciò, denuncia alla procura presso la pretura circondariale di Cagliari per falso ed uso di scrittura privata falsa e tentata truffa, denuncia per la quale in un primo tempo veniva richiesto, ed in seguito emesso, decreto di archiviazione;

che la procura presso la pretura circondariale di Cagliari affidava, infatti, la denuncia al pubblico ministero Carla Ruju, la quale procedeva a:

iscrivere il procedimento al registro degli ignoti nonostante nella denuncia fosse indicato, quale responsabile del reato, il rappresentante legale della Banca commerciale sede di Cagliari, persona certamente nota a chiunque;

richiedere l'archiviazione al giudice per le indagini preliminari motivando la sua richiesta con un semplice timbro affermando: «esaminati gli atti e ritenuto che non sono emersi elementi utili per l'identificazione dei responsabili del reato»;

che il giudice per le indagini preliminari dottor Deplano non faceva nessun tipo di indagine e con l'unica motivazione data da un semplice timbro posto nel frontespizio accoglieva la richiesta del pubblico ministero e disponeva l'archiviazione;

che non si procedeva ad avvisare la denunciante della prima richiesta e poi attuata archiviazione, nonostante nella denuncia fosse specificata la richiesta ai sensi dell'articolo 408 del codice di procedura penale di essere informati in caso di archiviazione;

che veniva così richiesta la riapertura delle indagini sottolineando, soprattutto, le gravi manchevolezze del pubblico ministero (ora deceduta) e del giudice per le indagini preliminari precedente e il nuovo giudice per le indagini preliminari il 12 settembre 1996 autorizzava la riapertura delle indagini;

che in data 3 settembre 1996 si procedeva, inoltre, alla richiesta di nuova iscrizione nel registro delle notizie di reato nei confronti di persone note;

che il dottor Guido Baccoli, correntista anch'egli della Comit in quanto legale rappresentante della srl «La Scintilla», il 20 agosto 1996 depositava, innanzi alla procura presso il tribunale di Cagliari, ulteriore denuncia contro il funzionario della Comit dottor Fabrizio Martini, ipotizzando reati di estorsione e tentata estorsione continuata per tutta una serie di episodi che lo vedevano vittima di pressioni estorsive da parte del summenzionato funzionario;

che detta denuncia è stata iscritta al n. 1392/96 di notizie di reato e il procedimento assegnato al pubblico ministero dottoressa Licina Serra;

che per i due procedimenti penali summenzionati pendono ancora indagini e la causa civile di opposizione al decreto ingiuntivo è in fase di trattazione;

che una successiva consulenza contabile di parte, richiesta al dottor Luigi Nuzzo con studio in Galatone (Lecce), ha accertato che l'interesse praticato dalla Comit sul conto corrente ammontava al 33,67 per cento medio dal 1990, data dell'inizio rapporto a tutt'oggi;

che sotto tale profilo si sta mettendo a punto un'ulteriore denuncia ipotizzando i reati di usura, truffa aggravata ed estorsione;

che come in altri procedimenti in cui sono coinvolte banche anche in questi le indagini si svolgono con estrema lentezza, quasi a voler porre in dubbio le denunce della persona offesa;



che il reato di falso e uso di scrittura privata falsa è definitivamente accertato;

che le indagini non presentano particolari difficoltà in quanto:

l'ambito oggettivo e soggettivo, di interesse alla realizzazione del reato è molto ristretto sia con riferimento all'eventuale interesse di conseguire un vantaggio patrimoniale diretto, sia con riferimento all'eventuale interesse di evitare provvedimenti sanzionatori connessi all'abnorme accrescimento del passivo del conto corrente privo di adeguate garanzie;

l'ambito temporale (specie in quest'ultima ipotesi) è determinabile senza difficoltà eccessive;

che la motivazione addotta dal pubblico ministero a sostegno della richiesta di archiviazione, ed ancor più la strana motivazione con cui il giudice per le indagini preliminari l'ha accolta, appare chiaramente inconsistente, dato l'evidente squilibrio tra le parti della controversia, che non può non suscitare allarme,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga che la vicenda possa configurare una ipotesi di diniego di giustizia e quali iniziative intenda adottare.

(4-03070)

(28 novembre 1996)

RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione in oggetto, l'autorità giudiziaria interpellata ha comunicato quanto segue.

Il procedimento n. 1932/96 RNR è stato iscritto alla procura della Repubblica presso il tribunale di Cagliari in data 21 agosto 1996 ed è stato assegnato, in un primo tempo, alla dottoressa Lucina Serra. Dopo il trasferimento della predetta ad altra sede giudiziaria, il procedimento è stato assegnato, nel novembre 1996, al dottor Guido Pani, il quale ha provveduto a delegare alla Guardia di finanza specifici atti di indagine.

In data 8 gennaio 1997 venivano riuniti al procedimento n. 1932/96 RNR altri due procedimenti – iscritti il 24 dicembre 1996 ed inizialmente assegnati ad altri magistrati dell'ufficio – aventi ad oggetto, sostanzialmente, gli stessi fatti o fatti connessi.

Le indagini sono giudicate dall'autorità giudiziaria procedente tutt'altro che semplici e, verosimilmente, non di breve durata, attesi, in particolare e tra gli altri, i problemi di ricostruzione dei termini esatti, dal punto di vista bancario-contabile, del rapporto contrattuale tra il Baccoli e «La Scintilla» srl da un lato e la Banca commerciale italiana dall'altro.

Occorrerà, inoltre, individuare le eventuali responsabilità dei singoli funzionari operanti all'interno dell'istituto di credito.

La stessa qualificazione giuridica dei fatti – prospettata come ipotesi di estorsione ed usura – appare problematica e tale da implicare ed imporre all'autorità procedente una grande precisione nell'accertamento delle condotte ascrivibili ai soggetti a vario titolo coinvolti nella vicenda.

Per quanto concerne le motivazioni della richiesta e del provvedimento di archiviazione del primo procedimento (instaurato dalla procura della Repubblica presso la pretura di Cagliari), non spetta al Ministro formulare valutazioni che, attenendo al merito di provvedimenti giudiziari, si tradurrebbero in un sindacato inammissibile in sede amministrativa.

*Il Ministro di grazia e giustizia*

FLICK

(21 maggio 1997)

PIERONI. – *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* –  
Premesso:

che la settimana scorsa i tecnici delle Ferrovie hanno predisposto un documento che prevede il taglio di settemila chilometri di strada ferrata su tutto il territorio nazionale a partire dal 1° gennaio 1997 e le conseguenze di questa scelta si ripercuoteranno sicuramente sulla regione Marche con un drastico ridimensionamento dei servizi sulle linee Ascoli-Porto d'Ascoli, Civitanova-Albacina e Fabriano-Pergola;

che tale scelta sancirà praticamente la chiusura di questi tre tratti ferroviari e quindi la definitiva soppressione delle ultime strade ferrate secondarie rimaste nelle Marche;

che la regione Marche è notoriamente carente nel settore dei trasporti e a fronte di ciò le autorità locali si sono da anni attivate per migliorare le strutture presenti sul territorio;

che la ventilata soppressione delle linee marchigiane è legata ad una scelta effettuata dalle Ferrovie a seguito dei tagli predisposti nella finanziaria,

si chiede di sapere:

quale sia l'opinione del Ministro in indirizzo in merito alla situazione sopra esposta e se non ritenga opportuno sollecitare i vertici delle Ferrovie dello Stato a preventivare un altro piano di intervento al fine di non colpire le popolazioni locali già vittime dei disservizi presenti sul territorio;

quali siano i motivi che hanno spinto i vertici delle Ferrovie a predisporre in così breve tempo, senza aspettare la definitiva approvazione della finanziaria, un piano di intervento così radicale;

se i tagli della società non debbano interessare in primo luogo i progetti inerenti alla TAV escludendo il ridimensionamento o la soppressione di quelle linee ferroviarie vitali per la qualità della vita di quei pendolari che tutte le mattine prendono il treno.

(4-02485)

(22 ottobre 1996)

RISPOSTA. – A seguito della riduzione di 321 miliardi dello stanziamento per il contratto di servizio pubblico, previsto dalla legge n. 662

del 1996 collegato alla legge finanziaria, le Ferrovie dello Stato spa hanno elaborato un piano di riduzione dell'offerta che prevede la cancellazione dei treni con una media inferiore ai 60 viaggiatori ed una conseguente riorganizzazione dell'offerta sulla base di quanto stabilito dalla stessa legge finanziaria.

Attualmente tale piano è stato sospeso nella sua esecuzione in quanto sono intervenuti due nuovi fattori: da una parte l'avvio di trattative tra le organizzazioni sindacali e la società Ferrovie dello Stato per un miglioramento della produttività *pro capite*, che tenga conto delle diminuite disponibilità finanziarie erogate dallo Stato; dall'altro le direttive del Presidente del Consiglio dei ministri su alcuni settori strategici del paese: trasporti, ferrovie, telecomunicazioni, energie.

Nel caso in questione la direttiva dà ai Ministeri dei trasporti e del tesoro alcuni criteri da seguire per orientare le Ferrovie dello Stato spa verso lo sviluppo della produzione con un contenimento del costo unitario.

La società, pertanto, sta mantenendo la produzione programmata in orario, e, contestualmente, sta predisponendo progetti idonei al recupero delle redditività in vista anche delle trattative con le organizzazioni sindacali.

*Il Ministro dei trasporti e della navigazione*

BURLANDO

(13 maggio 1997)

---

PIERONI. – *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* –  
Premesso:

che nei giorni scorsi in alcuni cassonetti dei rifiuti del comune di Fermo sono stati trovati numerosi sacchetti contenenti stampe e corrispondenza commerciale come fatture e bollette, corrispondenza importante per scadenze, valore economico e conseguenze che un mancato recapito può causare;

che secondo fonti giornalistiche («Il Corriere Adriatico» del 12 dicembre 1996) la corrispondenza proverrebbe dall'ufficio postale di Montegranaro (Ascoli Piceno) e risalirebbe a più di un anno fa;

che lo scrivente ha più volte interpellato codesto Ministero su disservizi presenti nell'ufficio postale di Montegranaro che, avendo a disposizione un numero esiguo di personale e un'enorme mole di lavoro, non riesce a far fronte con tempestività alle istanze di un vasto territorio dove sono presenti circa 700 aziende;

che in data 13 settembre 1995 il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, Antonio Gambino, ha risposto all'interrogazione dello scrivente 4-04965, presentata il 28 giugno dello stesso anno, precisando: «non risulta, presso l'ufficio postale di Montegranaro, alcuna carenza di personale; al contrario, a fronte di un assegno di 15 unità, di cui 13 operative e 2 appartenenti alle ex categorie VII ed VIII, risultano applicate 16 unità, di cui 14 operative». In sostanza il Ministro ha trasmesso

all'interrogante alcune precisazioni dell'Ente poste, negando la veridicità della situazione denunciata dallo scrivente e dalla stessa amministrazione comunale di Montegranaro;

che a seguito del ritrovamento dei sacchetti di corrispondenza sopra menzionati diventa sempre più necessario affrontare il problema dei disservizi presenti negli uffici postali di Montegranaro,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non intenda attivare iniziative per accertare la situazione più volte denunciata dallo scrivente perchè quanto segnalato possa essere celermente risolto nella speranza che, come accaduto in passato, non intenda limitarsi a trasmettere al Parlamento informative non pertinenti all'Ente stesso.

(4-03409)

(13 dicembre 1996)

RISPOSTA. – Al riguardo si ritiene opportuno rammentare che a seguito della trasformazione dell'amministrazione postale in ente pubblico economico, avvenuta ai sensi del decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, le attività ed i servizi esercitati dall'ex amministrazione postale sono svolti dall'Ente poste italiane mentre restano attribuiti a questo Ministero poteri di indirizzo, coordinamento, vigilanza e controllo, le funzioni di regolamentazione ed ogni altra attività espressamente prevista dall'articolo 11 del citato decreto-legge n. 487 del 1993.

La gestione del personale e l'organizzazione dei servizi rientrano nella competenza del consiglio di amministrazione del citato Ente e pertanto sono esclusi in merito interventi sostitutivi del governo.

Al fine di disporre di elementi di valutazione in merito a quanto rappresentato dall'onorevole interrogante non si è mancato, tuttavia, di interessare l'Ente poste italiane il quale ha significato che, dalle indagini effettuate a seguito del ritrovamento di corrispondenza nei cassonetti di raccolta di immondizia, è emersa la personale responsabilità del portalelettere titolare della zona di recapito di Montegranaro nei confronti del quale, in attesa di un provvedimento definitivo, sono state adottate misure amministrative cautelari.

Il disservizio conseguente alla condotta del predetto portalelettere non è pertanto collegabile in alcun modo alla organizzazione del servizio che viene svolto avvalendosi di un organico adeguato alla rilevanza del traffico postale ed all'importanza del bacino di utenza servito.

*Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*  
MACCANICO

(23 aprile 1997)

---

PIERONI. – *Ai Ministri delle poste e delle telecomunicazioni e del tesoro e del bilancio e della programmazione economica.* – Premesso: che il segretario generale dell'Unione stampa periodica italiana (USPI), Zuccalà, il presidente della Federazione italiana settimanali cat-

tolici (FISC), Corgnali, e quello del Consis, Rini, hanno recentemente incontrato il capo di gabinetto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, consigliere Antonio Catricalà;

che oggetto dell'incontro era il decreto del Ministero delle poste del 28 marzo 1997, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 18 aprile 1997, sulle tariffe postali: decreto che, se non sarà riconsiderato e modificato, determinerà, con lo strangolamento tariffario delle pubblicazioni delle organizzazioni senza scopo di lucro e dei periodici di informazione locale, la cancellazione dell'editoria minore dalla geografia democratica e informativa dell'Italia;

che il consigliere Catricalà ha aperto l'incontro con i sindacati rappresentanti delle realtà dell'editoria minore e cattolica con questo preambolo: «Avevo detto già a chi mi ha chiesto questo incontro che esso è inutile perchè il decreto del 28 marzo non sarà integrato da altro decreto»;

che durante l'incontro in oggetto, svoltosi in un clima pregno di arroganza e di spocchia, il consigliere Catricalà ha tra l'altro affermato: «Condivido personalmente le vostre ragioni al 99 per cento, ma il decreto è tecnicamente inattuabile e quindi noi non lo modificheremo»;

che durante lo stesso incontro il consigliere Antonio Catricalà ha espresso sue personali considerazioni sulle leggi che il Parlamento fa male e che si prestano a interpretazioni diverse come, sempre a suo dire, il comma 20, articolo 2, della legge n. 662 del 1996, ossia il comma dell'articolo del collegato alla legge finanziaria che ha stabilito l'aumento delle tariffe agevolate a non più del tasso di inflazione programmato;

che dalle parole del capo di gabinetto del Ministro delle poste è chiaramente emerso, durante l'incontro in oggetto, che si sta preparando sulla questione «tariffe postali» un documento che in pratica consiste in una richiesta di fondi al Ministro del tesoro: cosa che sarebbe inaudita considerando che risulta all'interrogante che l'Ente poste, in sede di collegato alla legge finanziaria 1997, non ha fornito la documentazione concernente il lamentato *deficit* del servizio relativo al recapito delle pubblicazioni periodiche,

si chiede di sapere:

se la seguente affermazione del consigliere Catricalà: «il decreto del 28 marzo non sarà integrato da altro decreto» corrisponda alle reali intenzioni del Ministro delle poste e quindi alla sua volontà di far morire l'editoria minore nonostante quanto espresso chiaramente dal Parlamento proprio nel comma 20, articolo 2, della legge n. 662 del 1996 e nonostante le pressioni di diversi Gruppi parlamentari per la modifica di quel decreto, o se si tratti di un'opinione del capo di gabinetto;

nel caso si tratti di un'opinione del capo di gabinetto, in rappresentanza di chi o per conto di chi faccia simili affermazioni;

se il Ministro delle poste condivida l'affermazione del suo capo di gabinetto che il decreto del 28 marzo 1997 è «tecnicamente inattuabile» e come motivi tale inattuabilità o, se non la condivide, come spieghi simili esternazioni del suo capo di gabinetto;

se sia costume del Ministero delle poste gettare discredito sul Parlamento o se quanto è stato detto durante l'incontro descritto in premessa contro l'istituzione parlamentare debba considerarsi un atteggiamento peculiare al consigliere Catricalà;

se corrisponda al vero che il Ministero delle poste stia preparando un documento che consiste in una richiesta di fondi al Ministro del tesoro e quali siano in merito le intenzioni del Ministro del tesoro stesso.

(4-05901)

(20 maggio 1997)

RISPOSTA. - Nonostante il tenore, che si ritiene inaccettabile, dell'interrogazione, si risponde circa la possibilità da parte del Governo di dare all'articolo 2, comma 20, del provvedimento collegato alla legge finanziaria per il 1997 una interpretazione più favorevole alle esigenze dell'importante settore dell'editoria minore locale e delle organizzazioni senza scopo di lucro: presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 22 maggio 1997, si è tenuta una riunione, presieduta dal Sottosegretario di Stato professor Parisi, con la presenza dei rappresentanti del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, del Ministero del tesoro e del presidente dell'Ente poste.

A conclusione della riunione, la Presidenza del Consiglio dei ministri ha comunicato che l'incontro ha consentito di individuare un percorso che permetterà di risolvere positivamente ed in tempi brevi le situazioni di difficoltà sinora emerse, e ciò sulla base delle proposte del Ministro delle poste e telecomunicazioni.

Circa gli altri aspetti dell'interrogazione, si intende chiarire quanto segue.

Sono del tutto prive di fondamento le circostanze riferite nell'interrogazione cui si risponde; in particolare, non è vero che il consigliere Catricalà abbia espresso considerazioni comunque lesive del Parlamento, nè è vero che lo stesso abbia assunto nell'incontro atteggiamenti che sono notoriamente del tutto estranei al suo stile di comportamento. Con cortesia e correttezza egli si è limitato a difendere la firma di due Ministri della Repubblica.

Si desidera dichiarare che l'onorevole interrogante ha anche scritto al consigliere Catricalà una lettera di tono e contenuto inqualificabili e tanto più inaccettabili perchè rivolti nei confronti di un magistrato la cui correttezza istituzionale, il valore e l'irreprensibilità professionale sono indiscussi e indiscutibili.

La lettera ha provocato le proteste e le immediate dimissioni del consigliere Catricalà dall'incarico di Capo di Gabinetto.

Queste dimissioni non sono state ritirate nonostante i reiterati inviti del Ministro.

Si ritiene che da questa risposta il consigliere Catricalà possa trarre piena soddisfazione per l'ingiustizia subita.

*Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*

MACCANICO

(23 aprile 1997)

PONTONE. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo.* – Premesso:

che nell'ambito dei vari processi di privatizzazione l'istituzione delle «*Authority*» rappresenta uno dei passaggi più importanti e delicati, anche perchè vengono definiti programmi che andranno a regolare per i prossimi decenni aspetti essenziali e determinanti della vita economica e sociale del paese;

che, proprio in tale processo, lo scorso 24 settembre 1996 la Commissione industria del Senato ha designato i tre componenti dell'Autorità per l'energia elettrica e per il gas;

che, pertanto, si è ora davanti alla necessità di stabilire quali siano le sedi più adeguate per la collocazione di tale Autorità, tenuto conto che la legge 14 novembre 1995, n. 481, istitutiva della stessa, impone una distribuzione territoriale omogenea ed equilibrata in quanto l'*Authority* ha – o avrà – specifiche funzioni a carattere nazionale;

che in tal senso la sede più appropriata è la città di Napoli che, pur nell'ottica di un certo decentramento, garantisce comunque la collocazione più facilmente raggiungibile per tutto il Centro-Sud compresa Roma, dato che la gran parte dei rapporti dovranno essere tenuti con la direzione dell'Enel, e, soprattutto, rappresenta la giusta dimensione del bacino di utenza rispetto alle finalità dell'Autorità,

si chiede di sapere:

se corrisponda al vero che siano state fatte le ipotesi di Milano e, per quanto riguarda le telecomunicazioni, di Torino, in contrasto con lo spirito della legge che prescrive un'equa distribuzione nel territorio;

se non si ritenga necessario ed urgente stabilire quale delle varie *Authority* (energia elettrica, gas e telecomunicazioni) venga assegnata a Napoli nel rispetto delle specifiche finalità operative e di quanto stabilito dalla legge.

(4-02466)

(21 ottobre 1996)

PONTONE. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo.* – Premesso:

che sin dall'approvazione dell'*Authority* per l'energia è stata largamente sottolineata la necessità di non trascurare il Meridione d'Italia per quanto riguardava la giusta individuazione della sede, tenuto conto anche delle precise indicazioni della legge laddove si richiedeva «un'equilibrata distribuzione territoriale» di queste sedi;

che nonostante ciò la scelta è caduta sulla città di Milano che certamente non rappresenta questa «equilibrata distribuzione» ma, ancora una volta, ciò discrimina ed aggrava il divario ed i problemi economici e sociali delle nostre città meridionali;

che, a peggiorare tale insostenibile situazione, è giunta la notizia di un massiccio trasferimento dell'Enel da Napoli a Torino dove, in particolare, verrebbero portate la testa dell'unità di progettazione idroelettri-

ca, linee e stazioni del centro rete di alta tensione e, inoltre, sembra programmata la riduzione delle attuali sedi meridionali dei centri di teleinformatica,

l'interrogante chiede di sapere:

se la notizia del trasferimento al Nord di questi importanti nuclei operativi corrisponda al vero e secondo quali principi e considerazioni sia stato deliberato questo ennesimo depauperamento del Mezzogiorno in favore del Settentrione;

quali urgentissimi provvedimenti intenda adottare il Governo per evitare questa inaspettata quanto inaccettabile deliberazione che – se confermata – provocherà da un lato la perdita di moltissimi posti di lavoro diretti ed indiretti e, dall'altro, la dispersione di quella professionalità di alto e medio livello formatasi proprio nel Mezzogiorno che, insieme al già preoccupantemente vasto numero di disoccupati, assiste all'inesorabile spopolamento dell'apparato produttivo meridionale in favore del Nord.

(4-03050)

(28 novembre 1996)

RISPOSTA. (\*) – Si risponde per delega della Presidenza del Consiglio dei ministri.

L'articolo 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481, nell'istituire le Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità competenti, rispettivamente, per l'energia elettrica ed il gas e per le telecomunicazioni, ha previsto, al comma 3, che «al fine di consentire una equilibrata distribuzione sul territorio italiano degli organismi pubblici che svolgono funzioni di carattere nazionale, più autorità per i servizi pubblici non possono avere sede nella medesima città».

La disposizione testuale recepisce, anzitutto, le indicazioni emerse già durante la XII legislatura e riprese, con maggior incisività, nell'attuale, di orientare l'attività amministrativa nel senso del più ampio decentramento.

Al di là di detta disposizione la legge istitutiva delle Autorità di cui si tratta, non ha individuato alcun criterio direttivo in ordine alla scelta delle sedi, lasciando al Governo l'individuazione puntuale delle stesse come esercizio della propria discrezionalità amministrativa.

Essendosi provveduto con decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1996 alla nomina dei componenti della predetta Autorità per l'energia elettrica ed il gas, si è ritenuto che la scelta della città di Milano, come sede della medesima, rispondesse pienamente all'esigenza di reale decentramento posta dal legislatore e allo spirito della disposizione in questione, essendo stata, invece, scartata l'ipotesi, pur astrattamente compatibile con il tenore letterale del predetto disposto normativo, di individuare come sede della prima delle Autorità, la città di Roma.

---

(\*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle due interrogazioni sopra riportate.



La città di Milano risponde senza dubbio all'implicita ulteriore esigenza di collocare l'Autorità in una sede dotata di rapidi e agevoli collegamenti coi vari punti del territorio nazionale. Nell'area territoriale su cui insiste, inoltre, sono presenti sedi e impianti rilevanti delle principali imprese operanti nel settore energetico, nonché, alcune delle organizzazioni maggiormente rappresentative di associazioni di utenti e consumatori.

Quanto alle altre città che, in varie forme, si erano candidate ad ospitare la sede di tale Autorità, si evidenzia che le stesse potranno certamente essere prese in considerazione in occasione dell'individuazione delle sedi di altre autorità di regolazione per servizi di pubblica utilità, unitamente alle altre candidature che saranno in proposito eventualmente manifestate.

*Il Ministro dell'industria, del commercio  
e dell'artigianato e per il turismo*

BERSANI

(15 maggio 1997)

---

PREIONI. – *Al Ministro delle finanze.* – Premesso che in occasione dell'ultima campagna elettorale la FIT distribuzione srl ha inviato ai tabaccai alcune cassette video pubblicitarie della Lista Dini-Rinnovamento italiano,

si chiede di sapere se siano dovuti alla SIAE diritti d'autore per la diffusione delle videocassette, oppure se si ritenga corretta la esenzione vista la dicitura riportata sulla etichetta «omaggio SIAE 9520859».

(4-00170)

(23 maggio 1996)

RISPOSTA. – In riferimento all'interrogazione in oggetto, si ritiene necessario, ai fini di una migliore prospettazione della problematica sollevata dall'onorevole interrogante, premettere delle considerazioni di carattere generale, relative alla disciplina positivamente vigente in materia.

Le norme sul diritto d'autore, contenute negli articoli 2575 e seguenti del codice civile e nella legge 22 aprile 1941, n. 633, «Protezione del diritto d'autore e altri diritti connessi al suo esercizio», tutelano il diritto d'autore sotto due profili: come diritto morale d'autore e come diritto patrimoniale d'autore.

Sotto questo secondo aspetto si evidenzia come l'articolo 12 della citata legge, ai fini della protezione della utilizzazione economica dell'opera, attribuisce all'autore il diritto esclusivo di pubblicare l'opera e, altresì, il diritto esclusivo di utilizzarla economicamente in ogni forma e modo originale o derivato.

Il successivo articolo 13, poi, disciplinando specificamente, tra le facoltà più importanti di utilizzazione economica dell'opera, il diritto

esclusivo di riproduzione, afferma testualmente che oggetto dello stesso è la «moltiplicazione in copie dell'opera» che può essere ottenuta «con qualsiasi mezzo, come la copiatura a mano, la stampa... ed ogni altro procedimento di riproduzione».

La legge n. 633 del 1941, quindi, nel capo IV del titolo I intitolato «Norme particolari ai diritti di utilizzazione economica per talune categorie di opere», dedica l'intera sezione V (articoli 61-64) alle opere registrate su apparecchi meccanici.

Precisamente l'articolo 61 comprende, tra i diritti esclusivi dell'autore, il diritto di «adattare e di registrare l'opera sopra il disco fotografico, la pellicola cinematografica, il nastro metallico o sopra altra analoga materia o apparecchio meccanico riproduttore di suoni o di voci», il diritto «di riprodurre, di distribuire, di noleggiare, di dare in prestito, nonché il potere esclusivo di autorizzare il noleggio ed il prestito degli esemplari dell'opera così adottata o registrata».

Il diritto esclusivo dell'autore, pertanto, si sostanzia in ogni forma di sfruttamento e di utilizzazione dell'opera, indipendentemente dal fatto che la stessa procuri un vantaggio economico all'autore stesso.

Di conseguenza si può affermare che, ai fini della riscossione dei compensi per i diritti d'autore, non ha alcuna rilevanza che l'utilizzazione dell'opera avvenga, o meno, per fini commerciali.

La SIAE, a cui è riservata in via esclusiva, ex articolo 180 della legge n. 633 del 1941, l'attività di intermediazione per l'esercizio dei diritti di riproduzione meccanica, concede le licenze e le autorizzazioni per l'utilizzazione economica delle opere tutelate, percepisce i compensi derivanti da dette licenze ed autorizzazioni e provvede a ripartirli tra gli aventi diritto. Per quanto concerne, in particolare, la riproduzione di videocassette contenenti opere del repertorio musicale amministrato, la SIAE, dietro apposita richiesta, rilascia una specifica licenza che prevede la corresponsione di un compenso per diritti d'autore per l'utilizzo delle musiche contenute nelle videocassette, qualora le stesse siano destinate alla circolazione per la vendita, anche in abbinamento editoriale, per uso privato, per il noleggio, per la diffusione in pubblico per usi istituzionali o a scopo ricreativo e per la distribuzione in omaggio.

Tale compenso per i diritti d'autore è calcolato, con aliquote relative alle modalità di utilizzo del repertorio musicale e in misura percentuale sul prezzo di listino al rivenditore o, se si tratta di videocassetta distribuita in abbonamento editoriale, sul prezzo di vendita.

Se le videocassette sono, altresì, destinate alla distribuzione in omaggio la predetta aliquota percentuale è applicata sul valore del supporto stimato in lire 10.000.

Per quanto concerne, infine, il supporto «Lista Dini-Rinnovamento Italiano», si fa presente che i compensi per i diritti d'autore per le composizioni musicali utilizzate sono stati regolarmente corrisposti alla SIAE.

In tal caso è stata applicata, dato il genere divulgativo del programma riprodotto, l'aliquota del 2,5 per cento, considerando la durata della musica utilizzata (900 secondi) in proporzione alla durata

totale del supporto (1.050 secondi), su un valore del supporto che è stato stimato, essendo distribuito in omaggio, in lire 10.000.

Il compenso unitario così ottenuto di lire 215 è stato corrisposto per le quindicimila copie prodotte, per un importo totale di lire 3.837.750 comprensivo di IVA.

Le relative somme, in conformità delle vigenti procedure, vengono ripartite dalla SIAE stessa tra gli aventi diritto.

*Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*

PARISI

(19 maggio 1997)

---

PREIONI. – *Ai Ministri dell'interno e per il coordinamento della protezione civile e della difesa.* – L'interrogante chiede di sapere se siano vere le voci secondo cui avverrebbero discriminazioni ingiustificate nel sanzionare violazioni al divieto di sosta di autoveicoli nel comune di Verbania anche secondo quanto riportato dal quotidiano «La Stampa» del 5 settembre 1996 (pagina delle province di Novara e Verbania-Cusio-Ossola) come qui di seguito trascritto: «Lettere al giornale “Blitz di carabinieri e vigili contro auto in divieto”. Di cose strane ne succedono alla sera, nel fine settimana, in questa estate a Pallanza. Ci riferiamo agli improvvisi blitz di vigili urbani e carabinieri contro le auto parcheggiate sul lungolago, forzatamente in divieto di sosta, in assenza di parcheggi. Il buon senso e la comprensione che quasi sempre ha accompagnato gli organi di vigilanza nelle scorse estati pare quest'anno essere stato accantonato. È ormai evidente che c'è in atto una guerra strisciante intorno alla questione Kursaal di cui da mesi si sta discutendo. Ecco allora i blitz improvvisi di carabinieri e vigili urbani con taccuino in mano che rilasciano multe per divieto di sosta, a spot, proprio davanti al Kursaal. Certo le auto sono in divieto di sosta come del resto lo sono il 30-50 per cento, delle auto parcheggiate a Pallanza i venerdì e sabato sera. Ma come mai si multano solo quelle davanti al Kursaal? O meglio come mai alcune sì ed alcune no? È chiara l'intenzione di sparare nel mucchio, ma a rimetterci sono anche cittadini che non frequentano la discoteca. Sarebbe materia per la magistratura, come può un organo di vigilanza dare una multa ad un'auto e a quella successiva no? Finita la “guerra” del Kursaal quando il comune avrà deciso cosa fare e magari non sarà più discoteca, staremo a vedere se gli organi di vigilanza saranno così sollecitati a intervenire. Seguono numerose firme».

(4-01770)

(18 settembre 1996)

RISPOSTA. – Pare allo scrivente che l'onorevole interrogante dia atto della angusta situazione dei luoghi intorno ad un locale pubblico di grande richiamo nel comune di Verbania, con decine di auto abitualmente mal parcheggiate e, si aggiunge, perchè ampiamente riportato an-

che dalla stampa locale, con altri sensibili disagi per i cittadini, che si sono giustamente rivolti all'autorità.

L'intervento delle forze dell'ordine, opportunamente coordinate, era dunque necessario, oltre che doveroso, ed è stato condotto con riconosciuta professionalità e correttezza.

Vicende collaterali, evocate dall'onorevole interrogante, riguardano questioni di competenza dell'amministrazione comunale che, fra l'altro, a quanto risulta, risalirebbero a determinazioni assunte già da tempo dalla stessa amministrazione.

*Il Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile*  
NAPOLITANO

(15 maggio 1997)

---

PREIONI. - *Al Ministro della difesa.* - Si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda disporre ispezioni ed accertamenti sulle spese di ristrutturazione dei locali della caserma dell'esercito a Pesaro per verificare se i lavori di muratura attualmente in corso corrispondano a vere esigenze o se continui rifacimenti di opere siano disposti pretestuosamente al solo scopo di favorire fornitori come alcuni militari di leva vanno riferendo.

(4-01773)

(18 settembre 1996)

RISPOSTA. - In merito al quesito posto dall'onorevole interrogante si precisa che gli interventi infrastrutturali in corso d'opera presso la caserma «Del Monte-Cialdini» di Pesaro sono relativi:

alla sistemazione delle camerate truppa e dei servizi igienici della palazzina n. 2 (programma lavori di manutenzione - capitolo 2802 - esercizio finanziario 1995 - onere complessivo 550 milioni di lire) per migliorare, dal punto di vista funzionale ed abitativo, i locali al primo e al secondo piano dell'immobile;

al rifacimento del marciapiede antistante alla caserma (importo complessivo 29 milioni di lire) per assicurare le necessarie condizioni di sicurezza e l'incolumità del personale transitante su via della Liberazione, nonchè per garantire l'idoneo deflusso delle acque piovane, preservando dalle infiltrazioni d'acqua i locali posti al piano seminterrato della palazzina comando.

*Il Ministro della difesa*  
ANDREATTA

(14 maggio 1997)

---